CAMERA DEI DEPUTATI

470. **GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020**

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3ª-4ª Senato) .	*Pag.*	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9ª Senato)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	259
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	279
AFFARI SOCIALI (XII)	»	293
INDICE GENERALE	*Pag.*	305

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Generale di divisione Michele Risi, Comandante della Forza Multinazionale NATO in Kosovo (KFOR) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Generale di divisione Michele Risi, Comandante della Forza Multinazionale NATO in Kosovo (KFOR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sullo stato dei negoziati relativi alla nuova politica agricola comune (PAC) 4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sullo stato dei negoziati relativi alla nuova politica agricola comune (PAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 5

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 20

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate oltre 1.500 proposte emendative *(vedi allegato)* al disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10

gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto – legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto–legge, come esso affronti alcune tematiche definite, recando norme che in vario modo intervengono, su alcuni ambiti materiali specifici, relativi:

alla disciplina dei permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi;

alla disciplina della protezione internazionale;

alla disciplina del trattenimento degli stranieri;

alla disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale;

alla disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza;

alla disciplina relativa alle funzioni, agli standard di servizio e alle tipologie di prestazioni, nonché ai beneficiari del sistema di accoglienza;

alla disciplina sanzionatoria in materia di: delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri; resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* o di detenuti; rissa;

alla disciplina del divieto di accesso in esercizi e locali pubblici;

a obblighi relativi ai siti *web* che si ritiene utilizzati per il traffico di stupefacenti via *internet*;

alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto relative a questioni non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Ascari 1.01, il quale abroga le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

Ascari 1.03, il quale modifica le disposizioni sanzionatorie in materia di blocco stradale recate dall'articolo 23 del decreto – legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza 1);

Meloni 1.05, il quale istituisce presso i tribunali distrettuali le sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere;

Iezzi 2.160, limitatamente ai capoversi commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, Tonelli 2.96, Vinci 2.97 e Tonelli 2.62, che intervengono in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dei cittadini regolarmente soggiornanti in Italia;

Del Mastro delle Vedove 2.06, il quale modifica in più punti la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) prevedendo, tra l'altro, che il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri costituisca una causa ostativa all'acquisto della cittadinanza;

Montaruli 3.113 e Deidda 3.115, i quali stanziano risorse per gli aumenti stipendiali del personale delle forze armate e di polizia;

Ascari 3.01, che limita l'accesso alle informazioni dell'anagrafe nazionale della popolazione residente relative a vittime di violenza;

Gregorio Fontana 3.07, che modifica la disciplina del fermo di polizia di cui al decreto-legge n. 59 del 1978, sopprimendo, tra le altre cose, il limite alla durata del fermo per rifiuto di dichiarare le proprie generalità;

Iezzi 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88. 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365, riconducibili tutti al medesimo principio emendativo, che introducono quale causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, la denuncia, il procedimento o la condanna nei confronti del gestore per alcuni reati previsti dal codice penale (di cui al regio decreto n. 1398 del 1930) all'interno delle seguenti fattispecie: delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 241 a 313 del codice penale); delitti contro la pubblica amministrazione (articoli da 314 a 360 del codice penale); delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli da 361 a 401 del codice penale); delitti contro il sentimento religioso (articoli da 402 a 413 del codice penale); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale); delitti contro l'incolumità pubblica (articoli da 422 a 452 del codice penale); delitti contro la fede pubblica (articoli da 453 a 498 del codice penale); delitti contro l'economia pubblica (articoli da 499 a 518 del codice penale); delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (articoli da 519 a 544 del codice penale); delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies* del codice penale); delitti contro la famiglia (articoli da 556 a 574-*bis* del codice penale); delitti contro la vita e l'incolumità individuale (articoli da 575 a 593 del codice penale);

Rizzo Nervo 4.310 e Marco Di Maio 4.313, i quali intervengono sulla disciplina delle spese in materia di pubblico impiego, prevedendo la possibilità per i comuni di innalzare per un triennio il limite di spesa per il personale impiegato con rapporto di lavoro flessibile esclusivamente per garantire servizi e attività di accoglienza e integrazione dei migranti;

Fitzgerald Nissoli 4.322, il quale modifica la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, al fine di eliminare il possesso di un'adeguata e certificata conoscenza della lingua italiana quale requisito per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio;

Palazzotto 4.326, il quale novella la legge n. 91 del 1992, al fine di ridurre da 250 a 42,5 euro l'importo del contributo richiesto dalla legge per gli atti relativi alla cittadinanza;

Siragusa 4.381, limitatamente al capoverso comma 1-*bis*, il quale, modificando

la legge n. 91 del 1992, introduce una nuova ipotesi di rinuncia alla cittadinanza;

Sisto 4.383, il quale modifica il regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza (DPR n. 362 del 1994), prevedendo che l'istanza di concessione della cittadinanza sia corredata da una certificazione relativa ai redditi;

Ungaro 4.384, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, escludendo la possibilità di rigettare l'istanza di concessione della cittadinanza nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione in relazione alla condanna per uno dei reati che precludono l'acquisto della cittadinanza;

Fitzgerald Nissoli 4.385 e 4.386, che modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 in materia di riacquisto della cittadinanza;

Schirò 4.387 e La Marca 4.388, i quali modificano la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti di conoscenza della lingua italiana richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

Magi 4.3, il quale stabilisce che non si tenga conto del parametro reddituale per le domande di cittadinanza presentate dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024;

Fassina 4.298, limitatamente alla parte consequenziale, e Fassina 4.011, i quali abrogano l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili;

Schirò 4.296, il quale modifica il Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

Ungaro 4.391, il quale modifica il decreto – legge n. 113 del 2018, abrogando una disposizione in materia di revoca della cittadinanza;

Prisco 4.392, il quale dispone la concessione di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza entro il 2021;

Prisco 4.393, il quale dispone lo stanziamento di risorse per l'anno 2020 destinate ad accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano;

Colletti 4.02, il quale modifica il decreto – legge n. 13 del 2017, in materia di obblighi di aggiornamento professionale dei giudici delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di composizione del tribunale;

Siragusa 4.03, il quale, modificando in più parti la legge n. 91 del 1992, interviene sulla disciplina dei diversi modi di acquisizione della cittadinanza italiana;

Siragusa 4.04 e 4.05, i quali modificano la disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio;

Siragusa 4.06, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di perdita della cittadinanza;

Siragusa 4.07, il quale modifica la legge n. 91 del 1992, in materia di acquisizione della cittadinanza, nel caso di naturalizzazione del genitore convivente;

Meloni 4.08, il quale modifica la disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992 sui requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza italiana per beneficio di legge e per matrimonio;

Fassina 4.010, il quale modifica l'articolo 5 del decreto – legge n. 47 del 2014, in materia di occupazione abusiva di immobili, nonché il testo unico dell'edilizia (di cui al DPR n. 380 del 2001), in materia di erogazione dei servizi pubblici;

Varchi 4.014, il quale interviene in materia di protezione civile, prevedendo la

dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa;

Colletti 5.04, il quale vieta l'utilizzo dei fondi di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati con i quali non risultano in vigore accordi di riammissione;

Iezzi 5.0.5, Fogliani 5.06, Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Iezzi 5.010, Vinci 5.011, Stefani 5.012, Invernizzi 5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e Invernizzi 5.0.17, che estendono ciascuno ad un diverso comune le misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, previste per Lampedusa e Linosa dal decreto-legge n. 104 del 2020;

Del Mastro delle Vedove 6.01, il quale è volto ad istituire il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Orfini 6.05, che sopprime l'aggravante prevista dal codice penale per chi compie reati in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

Meloni 6.011, che introduce nel codice penale il reato di integralismo islamico;

Perego di Cremago 6.08, che istituisce una commissione parlamentare di inchiesta sull'estremismo terroristico e di matrice jihadista;

Gregorio Fontana 6.07, che istituisce un registro pubblico delle moschee e un albo nazionale degli imam;

Tonelli 7.01, il quale interviene sul codice di procedura penale per disciplinare uno specifico procedimento per le denunce relative all'indebito uso di armi o altro mezzo di coazione fisica da parte di agenti o ufficiali di PS, di polizia giudiziaria o di militari in servizio; prevede inoltre che le spese per la difesa in tali procedimenti siano a carico dell'amministrazione di appartenenza; la proposta emendativa estenderà altresì categorie di operatori di polizia, militari e vigili del fuoco dal pagamento delle spese sanitarie in caso di infortunio in servizio;

Lattanzio 7.02, che reca disposizioni volte a dotare le divise degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di microtelecamere denominate *bodycam*;

Tonelli 7.03, che assegna in dotazione al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi videocamere idonee a registrare l'attività operativa;

Lattanzio 7.04, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni identificativi (codici alfanumerici) sulla divisa e caso di protezione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

gli identici Orfini 7.09 e Fornaro 7.010, i quali intervengono sul reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Potenti 7.011, che estende l'applicazione del reato di interruzione di un servizio pubblico (di cui all'articolo 340 del codice penale) alla condotta di colui che condiziona o limita all'utenza la fruizione di un ufficio o servizio pubblico tramite una richiesta di denaro o altra utilità;

Tonelli 7.014, il quale interviene sull'articolo 53 del codice penale, per ampliare la scriminante sull'uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale;

Tonelli 7.016, che amplia il campo d'applicazione del reato di calunnia (di cui all'articolo 368 del codice penale);

Tonelli 7.017, che circoscrive il campo d'applicazione del reato di tortura (di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale);

Tonelli 7.018, che abroga il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commet-

tere tortura (di cui all'articolo 613-*ter* del codice penale);

Tonelli 7.020, che interviene sulla disciplina del procedimento disciplinare a carico di un appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza per specificare che, quando in relazione ai medesimi fatti si ha iscrizione sul registro degli indagati e dunque apertura del procedimento penale, l'amministrazione deve sospendere il procedimento disciplinare;

Tonelli 7.021, che introduce nel codice penale il reato di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico; Tonelli 7.023, che, in relazione al medesimo reato, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; Tonelli 7.025 che, in caso di condanna per lo stesso reato (nonché per i reati di devastazione e saccheggio e danneggiamento), prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione per ottenere in sede civile il risarcimento dei danni;

Tonelli 7.024, il quale prevede che, su sollecitazione del Questore, in vista di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle quali si temano turbative alla sicurezza pubblica, il Procuratore della Repubblica possa inviare sul posto pubblici ministeri;

Tonelli 7.026, che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale delle forze di polizia, attualmente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Tonelli 7.027, che estende al personale militare e delle Forze di polizia l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità;

Lucaselli 8.01, che abroga la legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto nell'ordinamento il reato di tortura;

Giuliano 9.013, che estende l'applicazione del reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive alle lesioni subite negli istituti penitenziari;

Giuliano 9.014, che modifica i reati di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale) e di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale), estendendone l'applicazione ai fatti commessi all'interno degli istituti penitenziari;

Giuliano 9.02, che interviene sui reati di malversazione a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-*bis* del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (di cui all'articolo 316-*ter* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale), per inasprirne le pene;

Orfini 9.03, che interviene sul reato di devastazione e saccheggio (di cui all'articolo 419 del codice penale), per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Ungaro 9.04, che interviene sul codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

Giuliano 9.06, che interviene sulla disposizione che aggrava le pene per la detenzione e lo spaccio di stupefacenti commessi in carcere;

Giuliano 9.07, che interviene sull'aggravante dell'omicidio, per specificare che si applica l'ergastolo anche quando il reato è commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni all'interno di istituti penitenziari;

Del Mastro delle Vedove 9.09, che interviene sul codice di procedura penale per prevedere che l'atto di impugnazione possa essere trasmesso anche con posta elettronica certificata;

Ascari 9.011, che interviene sul codice penale per sostituire in alcune fattispecie

penali, tra le quali l'omicidio, la parola « uomo » con la parola « persona »;

Orfini 10.01 e Fornaro 10.04, che intervengono sul reato di danneggiamento (di cui all'articolo 635 del codice penale) per sopprimere l'aggravante per fatto commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Orfini 10.02 e Fornaro 10.05, che abrogano il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio (di cui all'articolo 669-*bis* del codice penale);

Sisto 10.03, che interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (di cui all'articolo 639 del codice penale), per estenderne l'applicazione anche alle condotte realizzate nel corso di manifestazioni di piazza;

Fornaro 10.06, che interviene sul decreto legislativo n. 66 del 1948, per depenalizzare la fattispecie di ostacolo alla circolazione realizzato su strade ordinarie, prevedendo per tali ipotesi una sanzione amministrativa pecuniaria;

Fratoianni 10.07, che reca disposizioni in ordine ai contrassegni sulla divisa degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

Montaruli 10.08 e Montaruli 10.010, che prevedono l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;

Cirielli 10.011, Montaruli 10.012 e Rampelli 10.013, volti ad inasprire le pene previste per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Bignami 10.09, che introduce un'aggravante per alcuni delitti contro la persona, quando commessi da detenuti all'interno di una struttura penitenziaria;

Bignami 10.014, che interviene sul reato di piccolo spaccio di stupefacenti (di cui all'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti), per aggravare la pena quando i fatti sono commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Ascari 10.015 e Ascari 10.016, che, rispettivamente, in relazione a tutto il codice penale e in relazione a specifiche fattispecie, sostituiscono alla parola « uomo » la parola « persona »;

Sisto 11.01, che dà facoltà al sindaco di individuare aree urbane nelle quali vietare il commercio ambulante e al questore di disporre il divieto di accesso in tali aree per coloro che risultano recidivi per la commissione di reati di (o responsabili di reiterate sanzioni amministrative) prostituzione, commercio abusivo e rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti;

Sisto 11.02, che reca diverse misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra l'altro, in materia legale e sanitaria;

Sisto 11.03, che reca una autorizzazione di spesa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria;

Sisto 11.04, che reca disposizioni per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale della polizia locale, al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana;

Meloni 11.05, 11.06 e 11.07, che aumentano il contingente dell'operazione Strade sicure e ne ampliano i settori di intervento;

Trancassini 11.08, il quale interviene sulla disciplina a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

e di liberalizzazione dell'attività di produzione di pane per escludere dalle misure di liberalizzazione le bevande alcoliche e superalcoliche;

Trancassini 11.09, il quale interviene sulla legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, per estendere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che vendono o somministrano alcolici in aree pubbliche;

Sisto 11.010, il quale interviene in tema di repressione della criminalità mafiosa e terroristica, consentendo alla polizia giudiziaria di accedere alle informazioni contenuta nell'anagrafe tributaria;

Sisto 11.011, che introduce una detrazione di imposta delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati alla sicurezza delle dimore private;

Sisto 11.012, che prevede la partecipazione dei rappresentanti di quartiere alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Sisto 11.013, che pone in capo al sindaco metropolitano il compito di predisporre un piano per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubblica, e del commercio autorizzato;

Daga 11.014, che incide sulle deroghe al divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile, prevedendo che l'applicazione della norma sia esclusa previa certificazione e non su decisione del sindaco e che sia motivata anche per la tutela del diritto all'acqua, oltre che delle condizioni igienico sanitarie;

Daga 11.015, che abolisce il divieto di richiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi di chi occupa abusivamente un immobile;

Meloni 11.016, che introduce alcune misure in favore del comune di Castel Volturno, quali il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato, la possibilità di assumere personale, anche della polizia locale, l'istituzione di una sezione operativa della DIA;

Iezzi 12.60, che prevede l'istituzione da parte del Ministero dell'interno di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo;

Iezzi 12.61, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista;

Iezzi 12.63, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco;

Iezzi 12.62, il quale si rivolge ai fornitori di servizi di connettività e media audiovisivi chiedendogli di predisporre campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole di internet;

Iezzi 12.64, il quale prevede specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da droga;

Iezzi 12.67, il quale demanda alla CONSOB di ordinare ai fornitori di connettività la rimozione di qualunque attività di investimento senza abilitazione svolta attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione;

Iezzi 12.68, che istituisce un fondo presso il MISE per il contrasto dell'obsolescenza informatica;

Trano 12.01, che prevede diverse misure in materia di sicurezza tra cui:

il potenziamento dell'apparato investigativo delle Procure della Repubblica

nelle aree dove sono compiuti reati che destano maggiore allarme sociale;

il potenziamento dell'organico della Polizia di stato in dette aree;

il potenziamento delle sezioni operative della Direzione investigativa antimafia nelle medesime aree;

l'istituzione di una sede della squadra mobile della Polizia di Stato nei commissariati di Formia, Gaeta e Aprilia;

Iezzi 12.02, che prevede che gli enti religiosi i quali intendono realizzare edifici di culto possono ricevere finanziamenti solo da soggetti residenti nel territorio nazionale. Inoltre, prevede che gli enti di confessioni religiose con la quali lo Stato non ha stipulato intese debbano prevedere nei loro statuti il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana;

Iezzi 12.03 e Iezzi 12.04, che intervengono per impedire la diffusione di contenuti, in diretta, da parte di fornitori abusivi di servizi di media;

Iezzi 12.05, che disciplina la rimozione dei siti internet da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Molteni 12.06, che estende all'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure concorsuali previste per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto-legge n. 34 del 2020;

Molteni 12.07, che fa salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale;

Meloni 12.08, che interviene sul Testo unico stupefacenti per inasprire le pene per alcuni reati ivi previsti;

Meloni 13.05, che introduce nel codice penale il reato di terrorismo di piazza, volto a punire chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche;

Sisto 13.01, che detta disposizioni sulle nomine dei ministri di culto con finalità di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione;

Sisto 13.02, che prevede l'acquisto di metal detector da installare nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane;

Cirielli 13.07, che abroga il delitto di tortura, inserendo la condotta tra le aggravanti comuni;

Deidda 13.08, che interviene sul codice della strada per prevedere la pena accessoria dell'allontanamento dal comune per coloro che siano condannati per attività di parcheggiatore abusivo;

Plangger 13.019, che interviene sulle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi disciplinate dal Codice della strada;

Donno 13.09, che detta disposizioni per fronteggiare l'emergenza abitativa, prevedendo un censimento degli immobili pubblici non utilizzati e la realizzazione di piani di recupero;

Meloni 13.010, che dispone lo sgombero degli insediamenti abusivi individuati dai prefetti nei territori di competenza;

Sisto 13.012, che destina parte delle risorse derivanti dalle sanzioni per la violazione dei divieti di stazionamento e occupazione di spazi in infrastrutture ferroviarie aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, alle spese sostenute dalla polizia locale per progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo e a misure di assistenza e previdenza del personale di polizia locale;

Siracusano 13.013, che incrementa le unità di personale militare appartenente

alle Forze armate destinato al piano di controllo del territorio;

Spena 13.014, 13.015 e 13.016, che destinano risorse in favore dei comitati di quartiere;

Spena 13.017, che istituisce e disciplina un tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale;

Meloni 13.018, che include tra le vittime del dovere il personale pubblico e i soggetti privati che hanno prestato servizio nel contrasto al Covid-19 e a causa del virus siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente;

Iezzi 13.020, che destina risorse per l'acquisizione di equipaggiamenti da destinare alle forze di polizia in servizio di pattugliamento alle frontiere;

Ferrari 13.021, che destina risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica;

Bordonali 13.022, che consente al Ministero dell'interno di adibire alle funzioni amministrative relative al monitoraggio e al tracciamento dei migranti il personale distaccato presso i presidi dei Carabinieri e della Polizia di Stato;

Tonelli 13.023, che stanzia risorse in favore delle amministrazioni interessate dai provvedimenti di riordino dei ruoli delle forze di polizia, al fine di migliorare la gestione e il tracciamento dei migranti irregolari sul territorio nazionale;

Tonelli 13.024, che stanzia risorse per valorizzazione della specificità funzionale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

Tonelli 13.025 e 13.026, che stanziano risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

Tonelli 13.027 e 13.028, i quali dispongono in ordine alle risorse per la fruizione del congedo per trasferimento e del congedo per il padre lavoratore dipendente;

Tonelli 13.029, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per procedere all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del lavoro della Polizia di Stato;

Tonelli 13.030, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di nuove fondine per le Forze di polizia;

Tonelli 13.031, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri necessari per l'acquisto di giubbotti anti proiettile per le Forze di polizia;

Tonelli 13.033, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di guanti di protezione per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.034, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento di uno specifico corso antiterrorismo per le Forze di polizia;

Tonelli 13.035, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'attività delle Forze di polizia e alla sostituzione delle relative dotazioni;

Tonelli 13.036, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla realizzazione di camere di sicurezza detentive per agevolare l'attività di contrasto del crimine anche in relazione ai migranti irregolari;

Tonelli 13.037, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di caschi denominati « u-bot » per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.038, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.039, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili;

Tonelli 13.040, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari anche alla luce delle nuove condizioni determinate dall'emergenza Covid-19;

Tonelli 13.041, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e all'utilizzo dei poligoni di tiro per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.042, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'erogazione di contributi per facilitare l'accesso a luoghi di pratica sportiva per l'efficienza psicofisica del personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.043, che dispone il riconoscimento di una specifica indennità di insegnamento per il personale delle Forze di polizia che svolge funzioni di docenza e addestramento;

Tonelli 13.044, che dispone lo stanziamento di risorse per l'acquisto di riviste professionali e l'accesso a banche dati per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco;

Tonelli 13.045, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature (cosiddetto sistema Mercurio) sulle autovetture della Polizia di Stato;

Tonelli 13.046, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di vestiario, dotazioni e strumenti per le Forze di polizia;

Tonelli 13.047, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di vestiario per le Forze di polizia;

Tonelli 13.048, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale per le Forze di polizia;

Tonelli 13.049, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri per l'acquisito di cancelleria per le Forze di polizia;

Tonelli 13.050, che reca norme interpretative in materia di riconoscimento del beneficio della mensa obbligatoria per il personale delle Forze di polizia;

Tonelli 13.051, che istituisce un Fondo per la copertura degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia;

Tonelli 13.052, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale delle Forze di polizia per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e reca norme per lo scorrimento di graduatorie;

Tonelli 13.053, che riconosce un contributo per i comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

Tonelli 13.054 e 13.055, che dispongono l'attribuzione di un contributo per i comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti oggetto di contraffazione nelle località turistiche o lacustri;

Bordonali 14.8, il quale interviene in materia di assunzioni del personale di polizia locale;

Ficara 15.04 e 15.05, i quali intervengono in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Segnala, inoltre, che alcuni emendamenti risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali (in alcuni casi anche apportando modifiche incongrue sul piano lessicale): ai sensi del

paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Si tratta dei seguenti emendamenti:

Iezzi 1.23, il quale sostituisce le parole « ad eccezione » con le seguenti: « ad esclusione »;

Vinci 1.46, il quale sostituisce la parola « rigetto » con la seguente: « rifiuto »;

Bordonali 1.48, il quale sostituisce la parola « trasmette » con la seguente: « invia »;

Ziello 1.49, il quale sostituisce le parole « Nel caso in cui » con la seguente: « Qualora »;

Bordonali 1.50, il quale sostituisce la parola « ove » con le seguenti: « a condizione che »;

Invernizzi 2.19, il quale sostituisce, all'alinea del comma 1, la parola « apportate » con la seguente: « addotte »;

Fogliani 2.20, il quale sostituisce la parola « determina » con la seguente: « definisce »;

Vinci 2.23, il quale sostituisce le parole « i casi » con le seguenti: « le ipotesi »;

Iezzi 2.24, il quale sostituisce la parola « enumerati » con la seguente: « indicati »;

Molteni 2.26 e Molteni 2.44, che dopo le parole: « Commissione territoriale » aggiungono le seguenti: « per la protezione internazionale »;

Bordonali 2.27, il quale sostituisce le parole « secondo i » con le seguenti: « sulla base di »;

Stefani 2.31 e Molteni 4.14, che dopo la parola: « richiedente » aggiungono le seguenti: « protezione internazionale »;

Stefani 2.42 che dopo le parole: « con immediatezza » aggiunge le seguenti: « e tempestività »;

Molteni 2.54 e 2.92, che dopo le parole: « Commissione territoriale » aggiungono le seguenti: « per il riconoscimento della protezione internazionale »;

Bordonali 2.55, che sostituisce la parola: « dichiara » con la seguente: « decreta »;

Molteni 2.59, il quale sostituisce la parola « rigetto » con le seguenti: « non accoglimento »;

Fogliani 2.90, il quale sostituisce la parola « rigetto » con la seguente: « diniego »;

Molteni 3.92, il quale sostituisce la parola: « informato » con la seguente: « edotto »;

Ziello 3.33, il quale sostituisce la parola: « derivanti » con la seguente: « conseguenti »;

Iezzi 3.34 che sostituisce la parola: « lingua » con la seguente: « idioma »;

Bordonali 3.46, il quale sostituisce la parola: « sottoscritto » con la seguente: « firmato »;

Bordonali 3.96, che sostituisce la parola: « comunicazione » con la seguente: « informazione »;

Iezzi 3.58, che sostituisce le parole: « delle misure di » con la seguente: « della »;

Molteni 4.9, che sostituisce la parola « assicurate » con la seguente: « garantite »;

Tonelli 4.251, che dopo la parola: « richiedente » aggiunge le seguenti: « protezione internazionale »;

Iezzi 4.254, che dopo la parola: « richiedenti » aggiunge con le seguenti: « protezione internazionale »;

Tonelli 4.220, che sostituisce le parole: « seguenti modificazioni » con le seguenti: « seguenti modifiche »;

Bordonali 5.17, che sostituisce le parole: « in relazione » con le seguenti « con riguardo »;

Iezzi 5.24, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: « percorsi » con la seguente « corsi »;

Stefani 5.25, che nella rubrica sostituisce, in termini incongrui con il contenuto dell'articolo, la parola: « supporto » con la seguente « indirizzo »;

Iezzi 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30 e 12.31, i quali incidono esclusivamente sulla rubrica dell'articolo 12, apportandovi modifiche di carattere meramente formale, in diversi casi anche in maniera incongrua rispetto all'effettivo contenuto dell'articolo o in modo improprio sul piano lessicale;

Iezzi 12.40, che sostituisce la parola: « implementare » con la seguente « acuire »;

Iezzi 12.45, che sostituisce la parola: « implementare » con la seguente « amplificare »;

Iezzi 12.46, che sostituisce la parola: « implementare » con la seguente « rincarare »;

Iezzi 12.55, che sostituisce le parole: « a impedire l'accesso ai » con le seguenti « a offuscare i »;

Iezzi 12.56, che sostituisce le parole: « a impedire l'accesso ai » con le seguenti « a eclissare i »;

Iezzi 12.57, che sostituisce le parole: « a impedire l'accesso ai » con le seguenti « a ottenebrare i »;

Iezzi 12.58, che sostituisce le parole: « a impedire l'accesso ai » con le seguenti « a adombrare i »;

Iezzi 12.59, che sostituisce le parole: « a impedire l'accesso ai » con le seguenti « a obnubilare i »;

Fogliani 15.9, che sostituisce le parole: « Le disposizioni » con le seguenti « le norme »;

Bordonali 15.8, che sostituisce le parole: « si applicano » con le seguenti: « trovano applicazione »;

Tonelli 15.13, che dopo le parole: « commissioni territoriali » aggiunge le seguenti: « per il riconoscimento della protezione internazionale ».

Ricorda quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi espressi nella seduta odierna è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, abbia adottato criteri estremamente restrittivi, analogamente a quanto accaduto in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge in materia di sicurezza, quando, in sede di giudizio di inammissibilità, furono ritenute inammissibili per estraneità di materia talune proposte emendative, relative all'ordinamento della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tuttavia in un secondo momento furono considerate ricomprese nel perimetro dell'intervento normativo. Ritiene che ci si trovi nella stessa situazione.

In tale contesto reputa incomprensibile la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Del Mastro delle Vedove 2.06, recante norme volte a contrastare il fenomeno dei matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere le norme sull'ingresso

e il soggiorno degli stranieri e sull'acquisto della cittadinanza. Osserva, infatti, come il provvedimento abbia ad oggetto, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e come pertanto la citata proposta emendativa sia palesemente attinente alla materia trattata. Evidenzia come il rifiuto anche soltanto di discutere tale proposta confermi il sospetto che la reale volontà della maggioranza sia quella di legalizzare l'immigrazione in maniera indiscriminata.

Rileva, altresì, come siano da considerarsi incomprensibili le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative concernenti il reato di tortura, nonché, anche alla luce del recente attentato terroristico in Francia, il cui autore è transitato nel nostro Paese, di quelle in materia di contrasto all'integralismo islamico.

Osserva come i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza contraddicano l'intendimento, manifestato del relatore Miceli, di tenere aperto il dialogo con le forze di opposizione, ed evidenzia come siano state peraltro dichiarate inammissibili anche alcune proposte della maggioranza che, seppure, a suo giudizio, non condivisibili, introducevano un tema che meritava di essere discusso e sicuramente attinente all'oggetto dal provvedimento in esame – vale a dire quello dei contrassegni identificativi sulle divise degli appartenenti alle forze dell'ordine – ma suscettibile di creare difficoltà alla maggioranza, all'interno della quale vi sono posizioni diverse sul punto.

Esprime l'auspicio che i giudizi di inammissibilità vengano rivisti, preannunciando al riguardo la presentazione di ricorsi che si augura vengano esaminati con saggezza ed equilibrio e senza pregiudizi ideologici o tatticismi politici. Preannuncia, inoltre, che qualora, al contrario, da parte della maggioranza si manifestasse la volontà di non accogliere alcuna proposta di modifica e di approvare il decreto-legge nel testo originario, il proprio gruppo utilizzerà tutti gli strumenti procedurali a sua disposizione per impedirlo.

Ribadisce quindi la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, il quale sembra essenzialmente volto ad assecondare la furia « immigrazionista » di alcuni settori della maggioranza e sarà estremamente dannoso per il nostro Paese anche sotto il profilo dei rapporti internazionali. Sottolinea che il prezzo di tali scelte dannose compiute dal Governo e dalla maggioranza finirà per essere pagato dai cittadini, già duramente provati dall'emergenza epidemiologica.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, esprime la propria sorpresa per i criteri estremamente restrittivi utilizzati dalla Presidenza. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle proposte emendative riferite all'articolo 4 in materia di gestione dei centri di accoglienza, in ordine alle quali reputa incomprensibile il giudizio di inammissibilità.

In considerazione dell'elevato numero di proposte emendative dichiarate inammissibili, nonché del fatto che il fascicolo degli emendamenti è stato reso disponibile poco prima dell'inizio della seduta, chiede, al fine di poter disporre di un lasso di tempo congruo per la predisposizione dei ricorsi, il differimento del termine per la presentazione dei medesimi.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo da remoto, stigmatizza anch'egli i criteri particolarmente restrittivi utilizzati dalla Presidenza, peraltro su un tema molto sensibile, che ha impegnato sia la precedente maggioranza sia quella attuale e sul quale sussistono posizioni diversificate anche all'interno della maggioranza medesima.

Osserva come sarebbe sgradevole che il giudizio di ammissibilità fosse utilizzato come filtro per escludere emendamenti relativi a temi tali da mettere in difficoltà la maggioranza.

Si associa quindi alla richiesta di differire il termine per la presentazione dei ricorsi, osservando come l'accoglimento di tale richiesta contribuirebbe a creare un clima più sereno nel prosieguo dei lavori.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, osserva come siano state presentate circa 1.500 proposte emendative e come quelle

dichiarate inammissibili o solo formali siano pari a circa un terzo. Osserva altresì come siano state giudicate inammissibili anche diverse proposte emendative della maggioranza. Sottolinea, dunque, come siano del tutto improprie le critiche rivolte alla Presidenza, in quanto è stato utilizzato esclusivamente un criterio oggettivo determinato dal perimetro del decreto-legge in esame.

Conferma quindi l'impegno al confronto con le opposizioni assunto dal relatore Miceli, ma rileva come tale confronto debba riguardare i temi oggetto del provvedimento e non temi estranei alla materia trattata dal provvedimento medesimo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, desidera respingere con forza l'accusa che le sue valutazioni di ammissibilità siano condizionate da motivi politici, sottolineando come il giudizio di ammissibilità si sia basato, come sempre, esclusivamente sulle norme regolamentari, escludendo ovviamente qualsiasi volontà da parte della Presidenza di privare le opposizioni, così come la maggioranza, della possibilità di discutere determinati argomenti.

Ciò premesso, accedendo alle richieste in tal senso avanzate, ritiene di differire il termine per la presentazione dei ricorsi alle 21.00 della giornata odierna e avverte che, conseguentemente, l'orario di inizio della seduta prevista per la giornata di domani sarà posticipata alle 12.30.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di venerdì 13 novembre alle ore 12.30.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legge del 7 ottobre 2020, n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e fino alla fine dello stesso, non saranno rilasciati permessi di soggiorno.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.

3. Tutti i centri di accoglienza, compresi quelli di permanenza per i rimpatri collocati sul territorio nazionale, sono tenuti a relazionare quotidianamente il prefetto relativamente ad eventuali trasferimenti, revoca di misure di accoglienza, nonché allontanamenti non giustificati.

01. 01. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e fino alla fine dello stesso, non saranno rilasciati permessi di soggiorno.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti, non presenti sul suolo nazionale, sono sospese.

01. 02. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Sopprimerlo.

1. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 1.

1. 93. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) All'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o in stati emergenziali dovuti a recessione economica, catastrofi e calamita naturali e pandemie ».

1. 94. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e degli stranieri nel territorio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « e alla programmazione del numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere nel triennio »;

b) dopo le parole « Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « e delle condizioni macroeconomiche caratterizzate dai livelli di attività produttiva ».

1. 95. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) All'articolo 3, comma 1, le parole: « e degli stranieri nel territorio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « e alla programmazione del numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere nel triennio ».

1. 96. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il documento programmatico di cui al comma 1 e le politiche migratorie intraprese dal Governo possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti a guerra, recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie ».

1. 97. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per la realizzazione di *hotspot* ».

1. 98. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « flussi di ingresso nel territorio dello Stato, » sono aggiunte le seguenti: « distinguendo i migranti economici dai migranti politici, ».

1. 99. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 3, comma 4, le parole: « entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono soppresse.

1. 100. Ceccanti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 1. 102.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 10.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 5, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista ».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

1. 103. Meloni, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* costituzionali o

Conseguentemente, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

2-*ter*. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

1. 107. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* dello Stato italiano *con le seguenti:* dell'Italia.

1. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, *aggiungere in fine, le seguenti parole:* « , ove ricorrano comprovati motivi di carattere umanitario. »;

b) la lettera *b)* è abrogata;

c) alla lettera *b)*, capoverso comma 1-*bis*, abrogare la lettera *b)*, la lettera *f)* e la lettera *g)*;

d) sostituire la lettera *d)*, con la seguente: « *d)* all'articolo 12, il comma 6-*bis* è abrogato. »;

e) lettera e), numero 1, capoverso comma 1.1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1. 105. Corda, Frusone, Iovino, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ove ricorrano comprovati motivi di carattere umanitario.

1. 106. Frusone, Corda, Iovino, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-*bis)* dopo l'articolo 5-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 5-*ter*.

(Misure contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

1. La Questura può autorizzare la permanenza del migrante e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo di tempo determinato della durata massima di 9 mesi, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico, a fronte di contestuale stipula di contratto di lavoro stagionale in agricoltura.

2. L'autorizzazione alla permanenza è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne hanno giustificato il rilascio o per attività del migrante incompatibili con la permanenza in Italia.

3. Alla naturale scadenza del permesso di soggiorno il migrante avrà l'obbligo di rientro nel proprio Paese, ove non in possesso di altro titolo di permanenza all'interno dello Stato. Il successivo reingresso stagionale è autorizzato, ove ne ricorrano i requisiti, attraverso rilascio di nulla osta al reingresso per la durata concordata dall'attività di lavoro stagionale in agricoltura.

4. Gli ingressi in tal senso riservati non sono computati all'interno delle quote d'ingresso riservate ai flussi annualmente predisposti ».

*** 1. 108.** Rizzo Nervo.

*** 1. 109.** Marco Di Maio, Migliore.

*** 1. 110.** Pella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 1. 111.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

** **1. 112.** Iovino, Frusone, Corda, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

** **1. 113.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *alinea, sostituire la parola:* Sono *con le seguenti:* Non sono *e sopprimere le parole:* , ove ne ricorrano i requisiti, .

1. 21. Vinci, Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *alinea, dopo le parole:* per motivi di lavoro *aggiungere le seguenti:* e di studio.

* **1. 1.** Magi.

* **1. 114.** Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *alinea, dopo le parole:* ove ne ricorrano i requisiti *inserire le seguenti:* e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 11. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *alinea, dopo le parole:* ove ne ricorrano i requisiti *aggiungere le seguenti*: di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-*bis).

1. 115. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis *sopprimere le lettere* a), b), c), d), f), g), *e* h).

1. 116. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis), *sopprimere la lettera* a).

* **1. 117.** Lucaselli.

* **1. 118.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-*bis).

1. 119. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sopprimere le lettere* b), c), d), e), f) *e* g).

1. 120. Giannone.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sopprimere la lettera* b), *la lettera* f) *e la lettera* g).

1. 121. Iovino, Frusone, Corda, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sopprimere la lettera* b).

* **1. 122.** Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

* **1. 123.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis), *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) permesso di soggiorno per calamità naturale di cui all'articolo 20-*bis*, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. In ogni caso, il permesso di soggiorno non può avere una durata superiore a centottanta giorni, prorogabile una sola volta di ulteriori sessanta giorni;

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale »;

b) *al numero 2) le parole:* la parola: « eccezionale » è sostituita dalla seguente: « grave » *sono sostituite dalle seguenti:* le parole: « eccezionale calamità » sono sostituite dalle seguenti: « grave calamità naturale ».

1. 124. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis), *lettera* b), *dopo la parola:* calamità *aggiungere le seguenti parole:* naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* se sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « naturale, tale da deliberare da parte dello stato di provenienza la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale »;

b) *al numero 2) le parole:* la parola: « eccezionale » è sostituita dalla seguente: « grave » *sono sostituite dalle seguenti:* le parole: « eccezionale calamità » sono sostituite dalle seguenti: « grave calamità naturale ».

1. 125. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis, *lettera* b), *dopo le parole:* per calamità *inserire la seguente:* naturali.

1. 22. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti* parole: qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificatale non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 80. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-*bis).

1. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*Al comma 1, capoverso 1-*bis, *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente: b-bis).* All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero che manifesti la volontà di inoltrare domanda di protezione internazionale ».

1. 148. Sarli.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso comma 1-*bis, *sopprimere la lettera* c).

*** 1. 128.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 129.** Giannone.

*** 1. 130.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 131. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 249. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso comma 1-*bis *sopprimere la lettera* d).

1. 132. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis, *lettera* d), *sostituire le parole:* ad eccezione *con le seguenti:* ad esclusione.

1. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis, *lettera* d), *sostituire le parole:* precedentemente possesso *con le seguenti:* già titolare.

1. 24. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 81. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 133. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso comma 1-*bis *sopprimere la lettera* e).

*** 1. 134.** Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

*** 1. 135.** Giannone.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*bis, *lettera* e), *sostituire la parola:* sportiva *con le seguenti:* agonistico-professionale di tipo sportivo.

1. 25. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* e) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 255. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* e) *aggiungere in fine, le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 250. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sopprimere la lettera* f).

*** 1. 136.** Giannone.

*** 1. 137.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* 1-*bis, lettera* f), *sopprimere le parole:* di tipo.

1. 26. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* f) *aggiungere in fine le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 82. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* f) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 138. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso comma 1-*bis *sopprimere la lettera* g).

1. 139. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* g) *aggiungere in fine le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 83. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* g) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *al capoverso comma 1-bis sopprimere la lettera* h).

*** 1. 141.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 142.** Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

*** 1. 143.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* h) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis)*.

1. 144. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *lettera* h) *aggiungere in fine, le seguenti parole:* qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 251. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis), *dopo la lettera* h) *aggiungere la seguente:*

« *h-bis)* permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)* ».

*** 1. 145.** Sarli, Salafia.

*** 1. 146.** Marco Di Maio, Migliore.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis), *dopo la lettera* h) *aggiungere la seguente:*

« *h-bis)* permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)* ».

**** 1. 2.** Magi.

**** 1. 9.** Rizzo Nervo.

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

b-bis) il comma 1 dell'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale ».

1. 127. Cirielli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

« *b-bis):* All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"Comma 6-*bis*: Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, e soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi. L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura" »;

1. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis): All'articolo 10-*bis*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Il richiedente protezione internazionale che abbia fatto ingresso illegalmente attraverso la frontiera marittima e privo di documenti, è soggetto alla procedura accelerata e permane all'interno dei Centri di prima accoglienza o dei CPR fino ad un massimo di sei mesi.

L'allontanamento volontario dal Centro deve essere considerato come rinuncia implicita alla domanda, che riattiva la procedura »;

b) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12:

1) dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-*bis*.1. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *transponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in os-

servanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per I accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto. ».

2) è aggiunto in fine il seguente comma:

9-*opties*. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.

1. 147. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sopprimere le lettere c) *e* d).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 1. 149.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 150.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dieci anni ».

2) al comma 3, le parole: « da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro ».

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti lettere:

« *f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ».

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e *h)* del medesimo comma si applica la

pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo ».

5) il comma 3-*ter* è soppresso.

6) al comma 3-*quater* le parole: « ai commi 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis*. ».

7) al comma 3-*sexies* le parole « commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-*bis*. ».

1. 151. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 1. 252.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 253.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

« *c)* all'articolo 11, comma 1-*ter*, dopo le parole: "in servizio governativo non commerciale,", aggiungere le seguenti parole: "nonché disporre lo schieramento di navi militari su più livelli". ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

1. 254. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 1. 153.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 1. 156.** Meloni, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Varchi, Maschio, Mantovani, Bignami.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente al comma 2 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:

« È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

**** 1. 152.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

**** 1. 157.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1 sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a dieci anni »;

2) al comma 3, le parole: « da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro »;

3) al comma 3, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti lettere:

« *f)* sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. ».

4) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e *h)* del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo »;

5) il comma 3-*ter* è soppresso;

6) al comma 3-*quater* le parole « ai commi 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis*. »:

7) al comma 3-*sexies* le parole « commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* », sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-*bis*. ».

1. 154. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*.l. Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *transponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2. L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4. Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5. Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato

nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto ».

1. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) all'articolo 12, il comma 6-*bis* è abrogato.

1. 155. Maniero, Iovino, Frusone, Corda, Roberto Rossini, Berti, Cabras, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Zanichelli, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12, sostituire il comma 6-*ter* con il seguente: « La nave oggetto di confisca viene affondata entro 15 giorni dal provvedimento del prefetto ».

*Conseguentemente: sopprimere il comma 6-*quater.

1. 158. Meloni, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'art. 12, sostituire il comma 6-*ter* con il seguente: « La nave oggetto di confisca viene immediatamente affondata ».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6-*quater.

1. 159. Meloni, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 12, al comma 6-*bis*, dopo le parole: « immediatamente a sequestro cautelare » aggiungere le parole: « e alla interdizione per anni 10 all'ingresso, al transito o alla sosta in acque territoriali italiane a carico del comandante della nave e a carico di qualsivoglia nave del medesimo armatore e del medesimo proprietario ».

1. 160. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12, dopo il comma: « 6-*quater* » aggiungere il seguente: « 6-*quinquies*. Le navi appartenenti a organizzazioni non governative che intendono fare ingresso nelle acque nazionali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento, ricevute a qualunque titolo, e da chi provengono ».

1. 161. Montaruli, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 12, al comma 6-*quater*, dopo le parole: « ovvero venduta, anche per parti separate. » aggiungere il seguente periodo: « Il ricavato della vendita di tutta l'imbarcazione o di parti di essa viene destinato al rimpatrio degli stranieri irregolari ».

1. 162. Mantovani, Prisco, Donzelli.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) all'articolo 12, il comma 6-*ter* è sostituito dal seguente:

« 6-*ter*. Le navi sequestrate ai sensi del precedente comma possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali o per integrare, laddove confacente con le necessità operative, la flotta di motopescherecci battente bandiera italiana qualora si verifichino episodi di sequestro del naviglio attraverso azioni unilaterali perpetrate da forze appartenenti a Stati o entità statali

non riconosciute dalla comunità internazionale. ».

1. 163. Mantovani, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

1. All'articolo 12 dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

9-*bis*.1: Qualsiasi natante che abbia operato la raccolta ed il trasporto di migranti in violazione delle acque di competenza SAR del Paese titolare, senza osservarne le direttive o tenendo spento il *trasponder* e che abbia chiesto l'attracco o abbia attraccato in un porto italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 50.000, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del natante da sei mesi ad un anno.

9-*bis*.2: L'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio, e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi condizionato comunque alla raccolta da parte del comandante del natante delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6. Il comandante che non abbia osservato l'indicata condizione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 40.000, oltre alla sanzione accessoria della confisca del natante ed al risarcimento dei danni conseguiti, pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.

9-*bis*.3: Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario del natante.

9-*bis*.4: Tutte le spese di custodia, di manutenzione e di mantenimento del natante e dell'equipaggio per la durata del fermo amministrativo sono a carico dell'armatore in solido con il comandante ed il proprietario.

9-*bis*.5: Dalla scadenza del periodo di fermo è onere dell'armatore o di un suo delegato provvedere alla riconsegna del natante. In caso di mancato ritiro entro il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo del fermo, il natante è confiscato.

9-*bis*.6: Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.

1. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* e dopo il comma 9-*septies* è aggiunto il seguente:

9-*opties*. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.

1. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. ».

1. 166. Bignami, Donzelli, Prisco, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 1. 167.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 168.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1 sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, dopo la parola: « persecuzione » sono aggiunte le seguenti: « esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. »;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: « Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sodale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. Tale divieto non si applica a soggetti condannati, in via definitiva, a pene detentive superiori, cumulativamente, a 1 anno »;

3) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: « 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. ».

1. 169. Colletti, Berti.

Al comma 1 sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, dopo la parola « persecuzione » sono aggiunte le seguenti: « esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti immani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani ».

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: « 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata ma domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 1 il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. ».

1. 170. Colletti, Berti.

Al comma 1, lettera e), *al numero 1 premettere il seguente:* 01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le seguenti: « orientamento sessuale, identità di genere ».

1. 171. Boldrini, Pollastrini

All'articolo 1, comma 1, lettera e), *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 15.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 172.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 173.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., primo periodo, sostituire la parola:* ammessi *con la seguente:* consentiti.

1. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso 1.1., primo periodo, sostituire le parole:* fondati motivi di *con le seguenti:* accertati e comprovati motivi di eccezionale gravità per.

1.34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso 1.1., primo periodo, dopo le parole:* esistano fondati *aggiungere le seguenti parole*: e comprovati.

1. 175. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), *numero 1 al capoverso 1.1., primo periodo, sopprimere le parole:* o a trattamenti inumani o degradanti.

1. 13. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso 1.1., primo periodo, sopprimere le parole:* inumani o.

1. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso 1.1, sopprimere le parole:* o degradanti.

1. 44. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso 1.1., primo periodo, dopo le parole:* Inumani o degradanti *aggiungere le seguenti:* comunque ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5 comma 6.

*** 1. 176.** Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

*** 1. 177.** Migliore, Marco Di Maio.

*** 1. 178.** Galizia.

*** 1. 179.** Ceccanti.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1. dopo le parole:* inumani o degradanti *aggiungere le seguenti:* e qualora comunque ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.

1. 8. Rizzo Nervo, Pini.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., secondo periodo, sostituire le parole:* Nella valutazione di tali motivi *con le seguenti:* Ai fini di una puntuale valutazione delle motivazioni di cui al precedente periodo.

1. 31. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., ovunque ricorrano, sostituire le parole:* tiene conto *con le seguenti:* si considera.

1. 32. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., secondo periodo, sostituire la parola:* sistematiche *con la seguente:* ricorrenti.

1. 30. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso 1.1., sopprimere il terzo e quarto periodo.*

*** 1. 180.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 181.** Montaruli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 182.** Maniero, Frusone, Iovino, Corda, Roberto Rossini, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Al comma 1, lettera e), *numero 1 al capoverso 1.1., terzo periodo, sopprimere le parole da:* Non sono altresì ammessi *fino a:* con il suo Paese d'origine.

1. 14. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1. al terzo periodo sostituire le parole:* l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, *con le seguenti:* l'allontanamento dal territorio nazionale comporti pregiudizio a rapporti familiari.

1. 183. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., apportare le seguenti modificazioni:*

a) al terzo periodo dopo le parole: « nazionale comporti una », aggiungere le parole: « seria e grave »;

b) al terzo periodo sopprimere le parole: « privata e »;

c) al quarto periodo dopo le parole: « nel territorio nazionale », aggiungere le seguenti: « della sussistenza di eventuali pregiudizi penali o procedimenti penali in corso, »

1. 174. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, sopprimere le parole:* privata e.

*** 1. 184.** Giannone.

*** 1. 41.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, dopo la parola:* familiare *aggiungere le seguenti:* o stretta relazione personale.

1. 185. Giannone.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, dopo le parole:* ordine e sicurezza pubblica *aggiungere le seguenti:* o in caso di violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello stato previste dal presente testo unico.

1. 28. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., terzo periodo, dopo le parole:* di ordine e sicurezza pubblica *aggiungere, infine, le seguenti:* , nonché per la tutela del benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, ovvero per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

1. 186. Elisa Tripodi, Salafia.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, sostituire le parole:* della valutazione *con le seguenti:* dell'accertamento.

1. 35. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso 1.1., quarto periodo, sopprimere le parole:* della natura e.

1. 42. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo le parole:* del suo effettivo *inserire le seguenti:* e reale.

1. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola:* effettivo *aggiungere le seguenti:* e legale.

1. 36. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola:* sociale *aggiungere le seguenti:* culturale, lavorativo e linguistico.

1. 37. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., quarto periodo, dopo la parola:* soggiorno *aggiungere la seguente:* legale.

1. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso 1.1., quarto periodo, dopo le parole:* inserimento sociale in Italia, *aggiungere le seguenti:* dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di cui al comma 9 dell'articolo 2,.

1. 187. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:* La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 39. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 1, capoverso comma 1.1., dopo il quarto periodo aggiungere il seguente:* La valutazione di cui al precedente periodo è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di una sufficiente conoscenza dei princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia e, laddove presenti, all'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

1. 40. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il numero 2.*

1. 84. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il primo periodo.*

1. 45. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), numero 2, *capoverso comma 1.2, primo periodo, sostituire la parola:* rigetto *con la seguente:* rifiuto.

1. 46. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), *numero 2, capoverso comma 1.2, primo periodo, sostituire le parole:* i requisiti *con le seguenti:* le condizioni.

1. 47. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, capoverso comma 1.2, primo periodo, sostituire la parola:* trasmette *con la seguente:* invia.

1. 48. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello, Vinci.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), *numero 2, al capoverso 1.2 sopprimere il secondo periodo.*

1. 51. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, capoverso comma 1.2, secondo periodo, sostituire le parole:* Nel caso in cui *con la seguente:* Qualora.

1. 49. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), *numero 2, capoverso comma 1.2, secondo periodo, sostituire la parola:* ove *con le seguenti:* a condizione che.

1. 50. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), *numero 2), al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole:* i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 *aggiungere le seguenti:* e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 55. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2), al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole:* i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 *aggiungere le seguenti:* e la certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 56. Tonelli, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole:* previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 52. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, al capoverso 1.2, secondo periodo, dopo le parole:* previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ed esibizione della certificazione attestante il possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del Quadro

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

1. 53. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 2, capoverso comma 1.2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* Il parere della Commissione non è richiesto allorché il permesso di soggiorno per protezione speciale in caso di pericolo di violazione del diritto alla propria vita privata e familiare sia rilasciato al di fuori della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

1. 3. Magi.

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il numero 3.*

*** 1. 188.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 189.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) il comma 1-*bis* è soppresso.

1. 190. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *sostituire il numero 3 con il seguente:*

3) al comma 2, lettera *d-bis)*, al secondo periodo, dopo le parole: « tali ipotesi » aggiungere le seguenti: « solo qualora venga dimostrata l'inesistenza di cure per la patologia nel Paese d'origine ».

1. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *sostituire il numero 3 con il seguente:*

3) al comma 2, lettera *d-bis)*:

3.1) al primo periodo le parole: « condizioni di salute di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie »;

3.2) al secondo periodo sostituire le parole: « di salute di particolare gravità » con le seguenti: « di cui al periodo precedente ».

1. 247. Salafia.

Al comma 1, lettera e) *al numero 3 sostituire le parole:* gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie *con le seguenti:* condizioni di salute di eccezionale gravità e salvo l'accertata inesistenza nel Paese di origine di strutture sanitarie o cure per la patologia.

1. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *al numero 3) sostituire le parole:* gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie *con le seguenti:* comprovate gravi ragioni di salute.

1. 191. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera e), *numero 3), sostituire le parole:* psico-fisiche *con le seguenti parole:* di salute.

1. 192. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), *numero 3), sostituire le parole:* psico-fisiche *con la seguente parola:* fisiche.

1. 193. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis)* al comma 2, lettera *d-bis)*, all'ultimo periodo, dopo le parole: « territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

1. 194. Sarli, Salafia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 1. 195.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 1. 196.** Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, la lettera f) *è sostituita dalla seguente:*

f) l'articolo 20-*bis)* è soppresso.

1. 197. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera f) *sopprimere il numero 1).*

*** 1. 16.** Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

*** 1. 198.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera f), *numero 1), sostituire la parola:* grave *con la seguente:* gravissima.

1. 199. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera f), *numero 1, sostituire la parola:* grave *con le seguenti:* occasionale e assolutamente.

1. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), *numero 1, sostituire la parola:* grave *con le seguenti* attuale e straordinaria.

1. 58. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

All'articolo 1, alla lettera f) *dopo il punto 1) è inserito in seguente:*

1-*bis*): la disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la situazione di grave calamità interessante il territorio italiano o parti di esso non consenta un rientro dello straniero in condizione di sicurezza.

1. 201. Sarli.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il numero 2).*

*** 1. 200.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 85.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), *numero 2) sopprimere le parole da:* , la parola *fino a:* grave.

1. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), *numero 2) sostituire la parola:* grave *con:* straordinaria.

1. 61. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera f), *numero 2) sostituire la parola:* grave *con:* contingente ed eccezionale.

1.62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f)*, numero 2) sostituire la parola:* grave *con:* inconsueta e singolare.

1. 89. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f)*, numero 2) sopprimere le parole da:* , le parole *fino a:* soppresse,.

1. 60. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

f-bis) All'articolo 22, i commi 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies* sono abrogati.

1. 202. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

f-bis) all'articolo 24, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto attività lavorativa sul territorio nazionale, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere altresì convertito, ricorrendone le condizioni, nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 30, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* ».

1. 203. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*** 1. 17.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 204.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, le parole: « In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo » sono sostituite dalla seguente: « Lo »;

2) al comma 9-*ter* le parole: « oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3 » sono soppresse.

1. 248. Salafia.

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) all'articolo 27-*ter*, comma 9-*bis*, le parole: « reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)* » sono sostitute dalle seguenti: « di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* »;

1. 205. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera g) *la parola:* Lo *è sostituita dalle seguenti:* Fermi restando i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)* e il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo.

1. 63. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

g-bis) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, lettera *a)* sostituire: « diciotto » con: « ventuno »;

2) Al comma 1 sono soppresse le lettere *c)* e *d)*;

3) Al comma 1-*bis*, sostituire le parole: « lettere *b)*, *c)* e *d)*, » con: « lettera *b)* »;

4) Al comma 1-*ter* le parole: « e *d)* » sono soppresse;

1. 206. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

*** 1. 208.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 209.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 1. 210.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

h) all'articolo 32, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e, in mancanza, la valutazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 spetta agli organi competenti ».

1. 211. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sulla scorta di successive verifiche da parte dell'Amministrazione procedente, in assenza della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio ovvero per il rinnovo del permesso di soggiorno, è fatta salva la possibilità di procedere alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato o rinnovato ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 212. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

« *h-bis)* Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio COVID-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'Interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve inten-

dersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1. 213. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

*** 1. 207.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 214.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera i), *al capoverso comma 3 sopprimere le parole:* e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

1. 18. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1), dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni straniere in Italia)

1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario previsti dall'articolo 2, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.

2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del presente testo unico ».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare sul territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per studio rilasciato per l'intera durata del corso e della relativa dichiarazione di presenza ».

1. 217. Dieni, Salafia.

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) all'articolo 3, comma 4, le parole: « entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono abrogate.

1. 215. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

i-bis) all'articolo 3, comma 4, le parole: « entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono abrogate.

1. 216. Raciti, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 103 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In ogni caso, la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno tempo-

raneo ai sensi del presente articolo non comporta la rinuncia alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, né preclude l'esame della richiesta eventualmente pendente ».

1. 218. Perantoni, Ascari, Salafia.

Sopprimere il comma 2.

1. 4. Magi, Muroni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento italiano competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

1. 219. Palazzotto, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Pastorino, Pini, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento italiano competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalle normative internazionali ed europee in materia di diritto d'asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.

*** 1. 220.** Migliore, Marco Di Maio.

*** 1. 221.** Ceccanti.

*** 1. 222.** Galizia, Salafia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le sanzioni amministrative ed i provvedimenti di sequestro o confisca disposti dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie in applicazione delle abrogate disposizioni degli articoli 11, comma 1-*ter*, 12, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cessano di avere effetto ed i beni oggetto di tali provvedimenti sono restituiti all'immediata disponibilità degli aventi diritto.

1. 223. Muroni, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero *con le seguenti:* per motivi di, ordine, sicurezza e salute pubblica, ovvero di gestione di emergenza sanitarie e di calamità.

1. 224. Colletti, Berti.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero *con le seguenti:* per motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica, ovvero di gestione di emergenza sanitarie e di calamità nonché.

1. 225. Colletti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: concretizzano *con la seguente:* avverano.

1. 67. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: limitatamente *con le seguenti:* avuto riguardo.

1. 68. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: il Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

1. 64. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « di concerto con il Ministro della difesa » aggiungere le seguenti: « il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al secondo periodo dopo le parole: « competente per il soccorso marittimo » aggiungere le seguenti: « , che dovrà dichiarare immediatamente e ufficialmente l'evento S.A.R. ».

1. 226. Butti, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 69. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale » con le seguenti: « può limitare o vietare l'ingresso, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, anche attraverso lo schieramento, su più livelli, di navi militari »;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) aggiungere, infine, le seguenti parole: « nonché il sequestro del mezzo e 1 immediata distruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12, commi 8-*ter* e 8-*quater* ».

1. 227. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può limitare o vietare *con le seguenti:* limita e vieta.

1. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: vietare *aggiungere le seguenti:* l'entrata,.

1. 65. Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Iezzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: può limitare o vietare *aggiungere le seguenti:* l'ingresso,.

*** 1. 228.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 1. 229.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: nel mare territoriale *aggiungere le seguenti:* e lo sbarco.

1. 230. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 19.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 1. 231.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso effettuate nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera italiana, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Le operazioni di soccorso sono immediatamente comunicate allo Stato di bandiera anche ai fini dell'individuazione del luogo più sicuro di approdo e considerate eventuali emergenze sanitarie nel porto di approdo più vicino.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: al precedente periodo *con le seguenti:* ai precedenti periodi.

1. 232. Corda, Aresta, Frusone, Rizzo, Iovino, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati, Salafia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ed effettuate *fino a:*

dello statuto dei rifugiati *con le seguenti:* effettuate in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali diritto del mare, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo.

*** 1. 5.** Magi, Muroni.

*** 1. 233.** Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'ar-

matore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività' istituzionali Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.

1. 74. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. Le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.

1. 73. Bordonali, Vinci, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione di cui al presente comma, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

1. 72. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è pari a un minimo edittale di euro 50.000 e a un massimo edittale pari a euro 250.000 ed erogata in proporzione al patrimonio della persona fisica o giuridica proprietaria dell'imbarcazione.

1. 234. Mantovani, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000. *con le seguenti:* da euro 200.000 a euro 900.000.

1. 70. Iezzi, Stefani, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000. *con le seguenti:* da euro 200.000 a euro 600.000.

1. 71. Molteni, Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 150.000 ad euro 800.000.

1. 235. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 100.000 ad euro 500.000.

1. 236. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 *con le seguenti:* « da euro 80.000 ad euro 150.000 ».

1. 237. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il sequestro del mezzo e l'immediata distruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12, commi 8-*ter* e 8-*quater*.

1. 238. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le cui somme sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno per finanziare o potenziare progetti di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione.

1. 239. Ascari, Salafia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In ogni caso non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate senza scopo di lucro nei confronti degli stranieri in stato di bisogno soccorsi in mare e fatti sbarcare nel territorio italiano.

1. 6. Magi, Muroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli stranieri regolarmente residenti in Italia in virtù di pregresso titolo di soggiorno che si trovano all'estero ed il cui permesso di soggiorno è scaduto, che siano stati impossibilitati a far rientro in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica o dei divieti di ingresso previsti durante lo stato di emergenza di rilevanza nazionale da ordinanze del Ministro della salute o da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è rilasciato il visto di reingresso in assenza di formalità e previa presentazione di copia del pregresso titolo di soggiorno anche qualora siano decorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto titolo, da calcolarsi a partire dal 31 agosto 2020 tenuto conto della proroga prevista dall'articolo 103 commi 2 e 2-*quater* decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni o dalla diversa successiva scadenza del titolo di soggiorno posseduto.

1. 7. Magi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. In caso di reiterazione dell'inosservanza dei divieti e delle limitazioni imposti dal comma precedente messi in atto dalla stessa nave la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.

1. 240. Frusone, Rizzo, Corda, Iovino, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. In caso di reiterazione dell'inosservanza dei divieti e delle limitazioni imposti dal comma precedente messi in atto dalla stessa nave si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 80.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.

1. 241. Corda, Frusone, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras,

Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le sanzioni amministrative e i provvedimenti di sequestro o confisca disposti dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie in applicazione delle abrogate disposizioni degli articoli 11, comma 1-*ter*, 12, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cessano di avere effetto ed i beni oggetto di tali provvedimenti sono restituiti all'immediata disponibilità degli aventi diritto.

1. 242. Palazzotto, Muroni, Fratoianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto e alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.

1. 243. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'Interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati al pattugliamento congiunto nella zona marittima di ricerca e soccorso.

1. 244. Iezzi, Molteni, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'immigrazione irregolare, il Ministro dell'interno promuove con i Paesi terzi di origine e transito di tali flussi migratori intese e accordi finalizzati alla sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso.

1. 245. Bordonali, Molteni, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo l'articolo 1099 è aggiunto il seguente:

Art. 1099-*bis*.

(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.

2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, è aggiunto il seguente:

Art. 1100-*bis*.

(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione.

1. 246. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 23 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è abrogato.

1. 01. Ascari, D'Orso, Salafia, Vianello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: « in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-*bis*, » sono sostituite con le seguenti: « in una strada ferrata »;

b) l'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a euro 4131,66.

Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,29 a euro 10.329,15.

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « , nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » sono soppresse.

1. 03. Ascari, D'Orso, Salafia, Vianello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: « o di tutela ambientale » sono aggiunte le seguenti parole: « o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali »;

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: « I soggetti affidatari in custodia giudiziale dei mezzi di trasporto, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta danno tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in caso di assenza di ulteriori richieste di affidamento da parte dei soggetti legittimati, provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni assegnate dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente. »;

b) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive »;

c) al comma 8-*quinquies*.

1) al primo periodo dopo la parola: « assegnati » sono aggiunte le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le parole: « o tra-

sferiti all'ente » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti richiedenti di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate o trasferite, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente ».

1. 04. Ficara, Sodano, Saitta, Perconti, D'Orso, Martinciglio, Raduzzi, Berti, Davide Aiello, Salafia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine, di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

1. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: « 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021 ».

1. 06. Rampelli, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, articolo 9, comma 1, dopo le parole: « lo straniero è accolto » inserire le seguenti« , sentito il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia, ».

1. 07. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Rizzo, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati, Salafia.

ART. 2.

All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.

(Modifiche nelle materie di ingresso, soggiorno nel territorio italiano e espulsione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10-*bis è abrogato*;

b) all'articolo 14, comma 5-*ter*, il primo periodo è sostituito con il seguente: « La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista un giustificato motivo con la sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dalle autorità di polizia, provvede il prefetto del luogo ove il trasgressore viene rintracciato »;

c) all'articolo 14, comma 5-*ter*, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 14, comma 5-*quater*, le parole: « multa da 15.000,00 a 30.000,00 » sono sostituite con le seguenti: « sanzione amministrativa da 1.000,00 a 2.000,00 »;

e) all'articolo 14, i commi 5-*quater.1*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies sono abrogati*;

f) all'articolo 13, comma 2 dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti lettere:

d) risulta indagato per uno dei delitti consumati o tentati di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies* e 609-*undecies* codice penale;

e) condannato, al quale è stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99, comma 4 codice penale, dichiarato delinquente abituale o professionale.

02. 01. Vizzini.

Sopprimerlo.

2. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 comma 2, le parole: « frontiera e la questura » sono sostituite dalle parole: « frontiera, la questura e le autorità consolari e diplomatiche italiane »;

b) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La domanda di protezione internazionale deve essere presentata, a pena di nullità della richiesta:

a) per i richiedenti aventi nazionalità di Paesi e territori esenti dall'obbligo di visto per l'ingresso in Italia per soggiorni della durata massima di 90 giorni, personalmente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio na-

zionale o presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero;

b) per i richiedenti di qualsiasi nazionalità già presenti regolarmente sul territorio nazionale, personalmente presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora;

c) per i richiedenti non rientranti nelle predette categorie, personalmente presso gli uffici delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero. »;

d) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera: « f) agli stranieri che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale attraverso atti che hanno messo in pericolo la propria vita oppure quella di altre persone; »;

e) il comma 1 dell'articolo 8 è abrogato;

f) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma; « 1-*ter)* Il Ministero degli Interni si avvale delle strutture delle autorità consolari e diplomatiche italiane presenti nello Stato d'origine o di transito dello straniero per le attività di notifica, scambio di documenti e informazioni nonché per lo svolgimento delle interviste al richiedente. »;

g) all'articolo 26, comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « La domanda d'asilo è presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge. ».

h) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria »;

2) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

2. 99. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 1.

2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alinea sostituire la parola: apportate *con la seguente:* addotte.

2. 19. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

00a) All'articolo 10:

1. al comma 1, dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti »;

2. al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 10:

1. al comma 1 dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti »;

2. al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

00a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: « seduta non pubblica » sono aggiunte: « anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o

diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 75. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: « seduta non pubblica » sono aggiunte: « anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

00a) All'articolo 26:

1. al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari a diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

2. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « La questura » sono aggiunte: le seguenti parole: « o l'ufficio consolare o diplomatico Italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 76. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente »;

00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari a diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente ».

2. 80. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente ».

2. 81. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) All'articolo 10:

1. al comma 1, dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti »;

2. al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

00a) All'articolo 26, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « La questura » sono aggiunte le seguenti parole: « o l'ufficio consolare a diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 82. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b-bis)* è sostituita dalla seguente:

b-bis) « domanda reiterata » un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda

precedente a seguito di un esame compiuto nel merito.

*** 2. 1.** Magi.

*** 2. 101.** Ceccanti.

*** 2. 102.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

*** 2. 103.** Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « dispongono l'audizione » sono inserite le seguenti: « anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza »;.

2. 162. Colletti.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui al presente articolo sono fornite soltanto nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dall'ordinamento.

2. 18. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti ».

2. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente;*

0a) All'articolo 10, al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a): All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure presso il Consolato italiano a la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

2. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 10:

1. al comma 1, dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti »;

2. al comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 13, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: dopo le parole: « seduta non pubblica » sono aggiunte: « anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 65. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) All'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « La questura » sono aggiunte le seguenti: « o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

2. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 12, comma 1 dopo le parole: « dispongono l'audizione » sono inserite le seguenti: « anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza ».

2. 105. Colletti, Berti.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 9, il comma 2-*bis* è abrogato.

2. 106. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

2. 107. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c)

2. 71. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *ed* e).

2. 72. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *ed* f).

2. 73. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

*** 2. 11.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 108.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

a) All'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « La questura » sono aggiunte le seguenti parole: « o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

a-bis) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

2. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

a) All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: « oppure presso il Consolato italiano o la Sede Diplomatica italiana presso lo Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

a-bis) All'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: « l'ufficio di polizia competente » sono aggiunte: « o l'ufficio consolare o diplomatico competenti »;

2) ai comma 1-*bis*, dopo le parole: « ufficio di polizia » sono aggiunte: « e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

a-ter) All'articolo 13, comma 1 dopo le parole: « seduta non pubblica » sono aggiunte le seguenti: « anche da remoto, nel caso di domanda presentata presso le sedi consolari o diplomatiche italiane dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

a-quater) All'articolo 26:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero agli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « La questura » sono aggiunte le seguenti parole: « o l'ufficio consolare o diplomatico italiano competente dello Stato estero extra Ue in cui si trovi il richiedente ».

a-quinquies) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28. – *(Esame prioritario) – 1*. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-*bis*. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis* ».

2. 109. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) All'articolo 28, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *d)* la domanda è presentata dal richiedente che rientra nei casi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

2. 67. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, al comma 1, sostituire le parole:* Il presidente della Commissione *con le seguenti:* La Commissione.

2. 110. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, al comma 1, primo periodo , sostituire le parole*: previo esame preliminare delle domande *con le seguenti:* sulla base della documentazione in atti.

2. 88. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo dopo la parola:* domande *aggiungere le seguenti:* di protezione internazionale.

2. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola:* domande *con la seguente:* istanze.

2. 34. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo le parole:* previo esame *sono sostituite con le seguenti:* previa valutazione.

2. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 28, comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* determina *con la seguente:* definisce.

2. 20. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola:* determina *con la seguente:* indica.

2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola:* determina *con la seguente:* propone.

2. 22. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1 sostituire le parole:* i casi *con le seguenti:* le ipotesi.

2. 23. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1 sostituire la parola:* enumerati con la seguente: indicati.

2. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, primo periodo sostituire la parola:* procedura *con la seguente:* trattazione.

2. 25. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, primo periodo dopo le parole*: Commissione territoriale *aggiungere le seguenti:* per la protezione internazionale.

2. 26. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, primo periodo sostituire le parole:* secondo i *con le seguenti:* sulla base di.

2. 27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 1, secondo periodo sostituire la parola:* determinazioni *con la seguente:* decisioni.

2. 28. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 2, lettera* a) *sostituire la parola:* verosimilmente *con la seguente:* palesemente.

2. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 2, lettera* a) *sopprimere le parole:* a una prima valutazione.

2. 30. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, comma 2, lettera* b) *dopo la parola:* richiedente *aggiungere le seguenti:* protezione internazionale.

2. 31. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, al comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*.

2. 12. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso art. 28, al comma 2, dopo la lettera* c) aggiungere la seguente:

c-bis) è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 89. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 111. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis*, comma 2, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

f) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2. 112. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis*, sopprimere il comma 4.*

2. 113. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* b).

2. 114. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire la lettera* b) *con la seguente: b)* domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale ovvero condannato anche con sentenza non definitiva, previa audizione del richiedente;

2) *al comma 2, dopo le parole:* provvede all'audizione *aggiungere le seguenti:* anche mediante collegamenti, audiovisivi a distanza.

2. 115. Colletti, Berti.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) domanda presentata da richiedente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

2. 2. Magi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *lettera* b) *sostituire le parole:* e quando *con le seguenti:* e.

2. 116. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b) *capoverso Art. 28-*bis, *comma 1, dopo la lettera* b) *inserire la seguente lettera:*

b-bis) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*.

Conseguentemente al comma 1, lettera b) *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2 sopprimere la lettera* c).

2. 13. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

b) richiedente che, dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, senza motivo, non si è presentato direttamente alle autorità quanto prima rispetto alle circostanze del suo ingresso.

*** 2. 117.** Bruno Bossio, Magi, Boldrini, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

*** 2. 118.** Migliore, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* b) *dopo le parole:* o nelle zone di transito *aggiungere le seguenti:* o in una delle città di frontiera;

b) *al comma 4, dopo le parole:* o di transito *aggiungere le seguenti:* o le città di frontiera.

2. 119. Butti, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art 28-*bis, *comma 2, sopprimere la lettera* c).

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera f), *è aggiunta la seguente:*

g) l'articolo 2-*bis* è abrogato.

2. 120. Orfini, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

*All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, sopprimere la lettera* c).

2. 121. Sarli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera* e);

b) *aggiungere il seguente comma:*

« 2-*bis*. Non si procede all'esame della domanda ed è disposta l'espulsione immediata se vi è il fondato motivo di ritenere che il richiedente presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. ».

2. 122. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, lettera* e), *sostituire le parole:* ritardare o impedire *con le seguenti:* ritardare, intralciare o impedire.

2. 36. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 2, lettera* e), *dopo la parola:* ritardare *inserire la seguente:* ostacolare.

2. 37. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 4, primo periodo, dopo le parole:* lettera *b) inserire:* e c).

2. 14. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* Con il medesimo decreto possono essere istituite *è soppresso il periodo fino a:* suddetto comma *ed è sostituito dal seguente:* in ciascuna provincia del territorio, una Commissione territoriale, di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

2. 123. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b) *capoverso Art. 28-*bis, *sopprimere i commi 5 e 6*.

2. 124. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *sopprimere il comma 5*.

2. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 5. primo periodo sostituire le parole:* ove necessario *con le seguenti:* solo ed esclusivamente.

2. 39. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *comma 5, primo periodo sostituire le parole:* un esame *con le seguenti:* un'istruttoria.

2. 38. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *sopprimere il comma 6*.

2. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso Art. 28-*bis, *sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti asilo con esigenze procedurali specifiche ed in particolare agli appartenenti alle categorie

di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

*** 2. 125.** Ceccanti.

*** 2. 126.** Boldrini, Pollastrini.

*** 2. 127.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

Al comma 1, lettera b), *capoverso articolo 28-*bis, *comma 6, dopo le parole:* non si applicano ai minori *aggiungere la seguente:* accertati.

2. 128. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso articolo 28-*bis, *comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e agli stranieri che sono portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

*** 2. 3.** Magi.

*** 2. 129.** Fratoianni, Palazzotto, Fornaro, Muroni.

*** 2. 130.** Ceccanti.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

« *b-*bis*)* all'articolo 13, comma 13-*bis*, le parole "della reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da tre a sette anni"; ».

2. 131. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

« *b-*bis*)* all'articolo 28-*ter*, comma 1, lettera *e)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escluso comunque colui che è stato soccorso e legittimamente trasportato sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso". ».

2. 5. Magi.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), e) *ed* f).

2. 132. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *ed* e).

2. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) *ed* f).

2. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 15.** Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 133.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

« *c)* all'articolo 28-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "è considerata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere considerata";

2) le lettere *b)* ed *f)* sono soppresse;

3) alla lettera *g)*, le parole "di cui all'articolo 6, commi 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, comma 3";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142". ».

**** 2. 4.** Magi.

**** 2. 134.** Ceccanti.

**** 2. 135.** Boldrini, Pollastrini.

**** 2. 136.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

« *c)* all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

b-bis) il richiedente proviene da un Paese ritenuto sicuro, individuato con decreto emesso dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, sulla base di informazioni della Commissione Nazionale, Easo, UNHCR e Consiglio d'Europa, aggiornato annualmente; ».

2. 40. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

« *c)* all'articolo 29, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

*b-*bis*)* il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica; ».

2. 41. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 2. 137.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 138.** Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati.

*** 2. 139.** Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

*** 2. 140.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

Art. 29-*bis*. – *(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)* – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nell'imminenza dell'accompagnamento alla frontiera ad opera delle forze di polizia, disposto in esecuzione di un provvedimento che comporta l'allontanamento dal territorio italiano, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni ed entro i successivi quattro giorni la Commissione ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.

2. 6. Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) l'articolo 29-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 29-*bis*. – *(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)*. 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza alla Commissione Territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e, valutati i rischi di *refoulement* diretti e indiretti, contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)* ».

2. 141. Boldrini, Pollastrini

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

2. 7. Molteni, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* l'immigrato irregolare

2. 8. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

2. 9. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *sostituire la parola:* straniero *con la seguente:* immigrato rintracciato in posizione irregolare.

2. 49. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *sostituire la parola:* straniero *con la seguente:* immigrato.

2. 48. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 29-*bis, *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il cittadino di Paese terzo.

2. 50. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *sostituire la parola:* domanda *con la seguente:* istanza.

2. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *dopo la parola:* domanda *aggiungere le seguenti:* di protezione internazionale.

2. 51. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis *sostituire le parole da:* trasmessa *sino a:* lettera *b). con le seguenti:* considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

2. 46. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *sostituire le parole:* con immediatezza *con le seguenti:* contestualmente.

2. 53. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *dopo le parole:* con immediatezza *inserire le seguenti:* e tempestività.

2. 42. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *dopo le parole:* Commissione territoriale *aggiungere le seguenti:* per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. 54. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis, *dopo le parole:* Commissione territoriale *aggiungere le seguenti:* per la protezione internazionale.

2. 44. Molteni, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 29-*bis *sopprimere le parole da:* procede *sino a:* tre giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis*, sostituire le parole da:* ove *sino a:* lettera *b) con le seguenti:* in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.

2. 47. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis*, sostituire le parole da:* procede *sino a:* lettera *b). con le seguenti:* ne dichiara l'inammissibilità in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.

2. 32. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis *sostituire le parole da:* procede *sino a:* lettera b) *con le seguenti:* ne dichiara l'inammissibilità senza procedere all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29 in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso.

2. 45. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis*, sostituire le parole:* entro tre giorni *con le seguenti:* entro 24 ore.

2. 43. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis*, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* due.

2. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 29-*bis*, sostituire la parola:* dichiara *con la seguente:* decreta.

2. 55. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2. 16.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 142.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere i numeri 1) e 2).*

2. 144. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1 lettera e)*sopprimere i numeri 1) e 2.1).*

2. 145. Colletti, Berti.

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il numero 1).*

*** 2. 17.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 2. 146.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera e) *sopprimere il numero 2).*

**** 2. 147.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

**** 2. 148.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 2), sopprimere il numero 2.1).*

*** 2. 149.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 2. 150.** Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e), numero 2, sostituire il numero 2.1) con il seguente:

2.1) dopo le parole: « è rinnovabile » sono aggiunte le seguenti: « , per una sola volta, ».

2. 151. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera e)*, numero 2), numero 2.1) sostituire la parola:* biennale *con la seguente:* trimestrale.

2. 58. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 2), numero 2.1) sostituire la parola:* biennale *con la seguente:* semestrale.

2. 57. Bordonali, Molteni, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, al numero 2), sopprimere il numero 2.2).*

2. 152. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere il numero 3).*

2. 87. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.1 sostituire la parola:* rigetto *con la seguente:* non accoglimento.

2. 59. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.1 sostituire la parola:* rigetto *con:* diniego.

2. 90. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole:* Commissione territoriale *aggiungere:* competente.

2. 91. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.1 dopo le parole:* Commissione territoriale *aggiungere:* per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. 92. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.2, sostituire le parole:* Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta *con le seguenti:* Nei casi di diniego della domanda di protezione internazionale.

2. 93. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso 3.2, sostituire la parola:* procedimento *con:* esame.

2. 94. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e)*, numero 3) dopo il capoverso 3.2., aggiungere il seguente capoverso:* « 3.2-*bis*. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale il

richiedente non può presentare una nuova domanda ».

2. 153. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) All'articolo 35, dopo le parole: « e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. », è aggiunto il seguente periodo: « Non è ammesso il ricorso per chi è stato condannato, anche in via non definitiva, ad una pena superiore a due anni di reclusione ».

2. 154. Berti, Salafia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

*** 2. 155.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 2. 95.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera f), *numero 2, sostituire il numero 2.1 con il seguente:*

« 2.1. La lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *e)*" ».

2. 156. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 1, lettera f), *numero 3) sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 *con le seguenti:* dal tribunale in composizione monocratica.

2. 157. Zanettin, Sisto, Ravetto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

All'articolo 2, comma 1, lettera f), *numero 4, dopo le parole:* che dichiara inammissibile *sopprimere le seguenti parole:* per la seconda volta.

2. 158. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:* f-bis) l'articolo 2-*bis* è abrogato.

2. 159. Sarli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è' prevista come reato dalla legge italiana.

5-*ter*. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina del-

l'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-*quater*. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-*ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-*quinquies*. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta, la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri ».

1-*ter*: Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

1-*quater*: Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

1-*quinquies*: All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione ».

1-*sexies*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ».

2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile limitatamente ai capoversi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'articolo 2 è abrogato.

2. 96. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

2. 97. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo n. 251 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* all'articolo 12, comma 2, lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la gravità dei reati di cui alla presente disposizione è valutata effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi";

b) all'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la gravità dei reati di cui alla presente disposizione è valutata effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi" ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di attribuzione della protezione internazionale e di procedure per il rico-

noscimento della protezione internazionale.

2. 161. Boldrini, Pollastrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività, superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, e disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ».

2. 61. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:

5-*bis*: 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.

2. 60. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-*bis*: I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificatili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione dì specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel presente comma, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità i consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione dì atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge Italiana.

5-*ter*: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificatili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-*quater*: Al di fuori dei casi previsti al comma 5-*ter*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-*quinquies*. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-*ter*, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

2. 62. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia accesso alla procedura di domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di frontiera » inserire le seguenti: « ed esclusivamente »;

b) le parole da: « o presso l'ufficio della questura », fino alla fine del periodo sono soppresse.

2) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato.

2.04. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Introduzione dell'articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Dopo l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 76-*bis*.

(Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione)

1. Le condizioni per l'ammissione al patrocinio stabilite dall'articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Lo straniero che intenda promuovere un'istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall'articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti d'identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza di documenti d'identità, che attesti:

a) le generalità dell'interessato e la sua nazionalità;

b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;

c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'articolo 76 per l'ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l'espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .

2. 05. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Bignami, Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti. « degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera *f)* »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all'acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.

2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l'unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:

a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;

b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;

c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;

d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro *partner*, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;

e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi,

f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi consolidata;

g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.

3. L'accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) all'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, dopo la parola: « Repubblica » sono aggiunte le seguenti: « da comprovare esclusivamente mediante l'iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano »,

d) all'articolo 9.1:

1) al comma 1, le parole: « di un'adeguata conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza certificata »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-*bis*. Ferma restando la valutazione complessiva dell'autorità in fase istruttoria sull'opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e l'anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all'articolo 10, ».

2. 06. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Obblighi per gli avvocati che assumono incarichi di difesa in materia di protezione umanitaria)

1. Gli avvocati che assumono incarichi di difesa, nell'ambito del gratuito patrocinio, in materia di ricorsi a seguito di diniego nella concessione della protezione umanitaria o del riconoscimento dello *status* di rifugiato, sono obbligati a:

a) tenere un registro ad hoc dei propri assistiti, nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali;

b) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza dei dati forniti dagli assistiti, controllando annualmente la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio;

c) comunicare, presso l'Ufficio immigrazione della competente Questura l'assunzione dell'incarico.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione di 1000 euro in relazione ad ogni singola violazione.

3. L'erronea o parziale trasmissione dei dati di cui al comma 1 comporta la sanzione di 500 euro in relazione ad ogni singola violazione.

2. 07. Bignami, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:

4-*bis*: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque alla disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;

1) all'articolo 19-*ter*, è aggiunto il seguente:

5-*bis*: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.

2. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-*bis*: In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.

2. 01. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2 *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*: Qualora il ricorrente sia titolare di un reddito o comunque abbia la disponibilità di proventi, derivanti da qualsiasi attività superiori al limite di cui all'articolo i76 del decreto del Presidente della Repubblica è disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

2. 02. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 98. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 1.

3. 26. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b) *e i numeri* 1) *e* 2) *della lettera* c).

3. 100. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente*:

0a) all'articolo 9, dopo il comma 4-*bis)*, aggiungere il seguente:

« 4-*ter*) la verifica della sussistenza di esigenze particolari e profili individuali di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario di cui al comma precedente e della predisposizione di adeguate misure di accoglienza di cui al successivo articolo, viene accertata attraverso procedura multidisciplinare standardizzata predisposta con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute, da applicarsi nei centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11 ».

3. 101. Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 5. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola*: tempestivamente.

3. 29. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* tempestivamente *con le seguenti:* per tempo.

3. 30. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* informato *con la seguente:* edotto.

3. 92. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* facoltà *aggiungere le seguenti:* e dei doveri.

3. 28. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* derivanti *con la seguente:* conseguenti.

3. 33. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* dal procedimento *con le seguenti:* dalla procedura.

3. 31. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* lingua *con la seguente:* idioma.

3. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola*: conosciuta *con la seguente:* parlata.

3. 32. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* possibile *con la seguente:* consentito.

3. 35. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 37. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 13, comma 14, al primo e al secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

3. 103. Donzelli, Prisco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 104. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero* 1).

3. 38. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *sostituire la parola:* effettua *con la seguente:* trasmette.

3. 40. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *sostituire la parola:* richiesta *con la seguente:* istanza.

3. 39. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero* 1), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso tale trattenimento può avvenire soltanto in locali, la cui ubicazione è espressamente indicata nel provvedimento amministrativo o giudiziario; in tali locali è comunque ammessa la visita dell'autorità giudiziaria, del difensore, dei familiari, dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e degli enti iscritti nel registro nazionale delle associazioni ed enti operanti in favore dell'immigrazione e del Garante nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

*** 3. 1.** Magi.

*** 3. 105.** Fratoianni, Palazzotto, Fornaro, Muroni.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere il numero* 2).

3. 106. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero* 2), *sostituire le parole*: dello straniero *con le seguenti*: dell'immigrato irregolare.

3. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), numero 2), *sostituire le parole:* dello straniero *con le seguenti:* del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 7. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), numero 2), *sostituire le parole:* dello straniero *con le seguenti:* del migrante irregolare presente e soggiornante in Italia.

3. 8. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 2), *dopo le parole*: o che siano stati *aggiungere le seguenti:* indagati o.

3. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 2), *dopo le parole*: comma 5-*bis aggiungere le seguenti:* e all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

3. 41. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 2), *dopo le parole*: « comma 5-*bis* » *aggiungere le seguenti:* « e all'articolo 341-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 »

3. 42. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 2), *dopo le parole*: comma 5-*bis aggiungere le seguenti:* e all'articolo 260 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

3. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *sopprimere il numero* 3).

*** 3. 107.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 3. 108.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, *lettera* c), *sostituire il numero* 3) *con il seguente*:

« 3) al comma 5:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « centottanta giorni » sono aggiunte le seguenti: « ed è prorogabile per altri sessanta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « trenta giorni » sono inserite le seguenti: « prorogabile per altri sessanta giorni lo qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri ».

3. 110. Frusone, Corda, Iovino, Roberto Rossini, Maniero, Berti, Cabras, Zanichelli, Serritella, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Cillis, Spessotto, Colletti, Fantinati.

All'articolo 3, *comma* 1, *lettera* c), *numero* 3), *sopprimere la lettera* a).

3. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

All'articolo 3, *comma* 1, *lettera* c), *numero* 3), *sostituire le lettere* a) *e* b) *con le seguenti:*

a) al quinto periodo le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

b) al sesto periodo le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

Conseguentemente all'articolo 3, *comma* 2, *lettera* b), *sostituire il numero* 2) *con il seguente:*

2) al comma 3-*bis),* le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

3. 109. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

a) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dallo stesso, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni,

fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. ».

3. 111. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *lettera* a), *sostituire la parola:* novanta *con la seguente:* centosettantanove.

3. 48. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *lettera* a), *sostituire la parola:* lo straniero *con le seguenti:* l'immigrato irregolare.

3. 12. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero 3), lettera* a), *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti*: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 11. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *lettera* a), *sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 13. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *lettera* a), *sostituire la parola*: sottoscritto *con la seguente:* firmato.

3. 46. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, *lettera* c), *numero 3), sopprimere la lettera* b).

3. 47. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, *lettera* c), *numero* 3), *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. ».

3. 49. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. »;

3. 112. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), lettera* b), *sostituire la parola*: novanta *con la seguente*: centosettantotto.

3. 50. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), lettera* b) *sostituire le parole*: lo straniero *con le seguenti*: l'immigrato irregolare.

3. 15. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), lettera* b), *sostituire le parole*: lo straniero *con le seguenti*: il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 14. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *numero 3), lettera* b), *sostituire le parole*: lo straniero *con le seguenti*: il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 16. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. È altresì stanziata la somma di euro 300 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia ».

3. 113. Montaruli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.

3. 114. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: « un ulteriore importo di 38.091.560 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un ulteriore importo di 70.000.000 euro ».

3. 115. Deidda, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

3. 116. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 3. 117.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 118.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« Art. 5-*bis*. – *(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti - richiedenti protezione internazionale)*. – 1. La residenza anagrafica del richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata presso la sede della prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Il prefetto individua a tal fine apposite sedi presso le quali collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

2. Il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica presso la sede della prefettura – UTG competente per territorio, è di esclusiva competenza della medesima prefettura. In particolare, il prefetto verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, sulla base delle norme vigenti. La carta d'identità ha una validità limitata al territorio nazionale e la sua durata è vincolata al permesso di soggiorno.

3. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza alla competente sede della prefettura entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

4. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica.

5. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4 da parte del responsabile della convivenza anagrafica, comporta l'erogazione nei suoi confronti di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 250 euro. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale. La sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e la metà dell'importo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.

Art. 5-*ter*. – *(Istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale)* – 1. È istituito il registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. I suoi dati sono inseriti nel registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro nazionale di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) del Sistema di accesso di interscambio anagrafico (SAIA) nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

3. 119. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *sopprimere i commi 1 e 2.*

3. 95. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 1, sostituire la parola*: rilasciato *con la seguente:* consegnato.

3. 52. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 1, sopprimere le parole*: ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3,.

*** 3. 51.** Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

*** 3. 120.** Montaruli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 1, sostituire le parole*: nell'anagrafe della popolazione residente, a norma *con le seguenti*: nello schedario della popolazione temporanea a norma dell'articolo 32.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 1, dopo le parole*: decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 *aggiungere le seguenti*: , ai sensi degli articoli 3, 5 e 7.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 3, dopo le parole: richiedente protezione internazionale *aggiungere le seguenti*: , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11, nonché nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,.

3. 122. Marco Di Maio, Migliore.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *sopprimere il comma 2*.

3. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 2, sostituire le parole:* venti giorni *con le seguenti:* un giorno.

3. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 2, sostituire le parole:* venti giorni *con le seguenti:* due giorni.

3. 93. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 2, sostituire la parola:* venti *con la seguente:* cinque.

3. 123. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Rizzo, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 3, sostituire la parola:* comunicazione *con la seguente*: informazione.

3. 96. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 3, sopprimere le parole:* della convivenza anagrafica.

3. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 3, sopprimere la parola:* anagrafica.

3. 57. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 3, sostituire le parole:* delle misure di *con la seguente:* della.

3. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5-*bis, *comma 3, dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* per ventiquattro ore.

3. 59. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 3, dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* e il mancato rientro notturno.

3. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 3, dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* e il mancato pernottamento notturno.

3. 61. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La mancata immediata comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato costituisce causa di risoluzione del contratto di affidamento dei servizi di gestione del centro di accoglienza.

3. 97. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *sopprimere il comma 4*.

3. 54. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, sostituire le parole da:* è rilasciata *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non è rilasciata una carta di identità.

3. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* un mese.

3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, sostituire le parole:* tre anni *con:* due mesi.

3. 55. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti: un anno.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), capoverso Art. 5-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La carta d'identità è rilasciata ai soli fini del riconoscimento del possessore.

3. 124. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* un anno.

3. 125. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, lettera a), *capoverso Art. 5*-bis, *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La carta d'identità è rilasciata ai soli fini del riconoscimento del possessore.

3. 126. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) dopo l'articolo 5-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*.1.

(Codice fiscale)

1. Al richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è rilasciato un codice fiscale alfanumerico.

2. Il codice fiscale rilasciato ai richiedenti protezione internazionale consente l'accesso ai servizi in condizioni di parità

con gli altri stranieri regolarmente soggiornanti ».

*** 3. 2.** Magi.

*** 3. 102.** Perantoni, Ascari, Salafia.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole « previo parere dell'ente locale » sono sostituite dalle seguenti: « sentito l'ente locale ».

3. 127. De Carlo, Salafia.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

3. 128. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 2, lettera b), *numero 1), sopprimere il numero 1.1).*

3. 3. Magi.

Al comma 2, lettera b), *numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:*

1.3-*bis*) In ogni caso il trattenimento può essere disposto o prorogato nelle ipotesi previste dal presente comma soltanto nei confronti dello straniero o apolide che abbia già manifestato in Italia la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e non sia minore non accompagnato, né sia portatore di esigenze particolari indicate all'articolo 17, allorché, in relazione alle circostanze concrete della sua situazione individuale, il trattenimento sia indispensabile per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie ad accertare la sua identità o nazionalità perché risulta avere già presentato con identità o cittadinanza diverse un'altra domanda di protezione internazionale in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero perché ha esibito alle autorità italiane documenti di viaggio o di identificazione rivelatisi falsi o contraffatti senza segnalare tempestivamente la sua vera identità e nazionalità e senza indicare che tali documenti sono falsi o contraffatti e che sono stati usati al fine di uscire dal Paese di origine o di provenienza per sottrarsi al pericolo di subire persecuzioni o torture o danni gravi.

*** 3. 129.** Pastorino, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

*** 3. 130.** Migliore, Marco Di Maio.

*** 3. 131.** Galizia, Salafia.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

**** 3. 64.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

**** 3. 132.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il comma 3-*bis*) è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*) Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza qualora essa sia dubbia o controversa a causa della mancata cooperazione dell'interessato. Nei locali di cui al presente comma, il richiedente ivi trattenuto gode di tutte le garanzie di cui all'articolo 7 ».

*** 3. 4.** Magi.

*** 3. 133.** Boldrini, Pollastrini.

*** 3. 134.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire la parola*: novanta *con la seguente*: centosettantanove.

3. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire la parola:* novanta *con la seguente:* centosettantotto.

3. 66. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 17. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* l'immigrato irregolare.

3. 18. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* lo straniero *con le seguenti:* il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 19. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 3) inserire il seguente:*

3-*bis*) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applica la disposizione di cui all'articolo 19-*bis* comma 2. ».

3. 135. Boldrini, Pollastrini.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e profili individuali di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario di cui al comma precedente e della predisposizione di adeguate misure di accoglienza di cui al successivo articolo, viene accertata attraverso procedura multidisciplinare standardizzata predisposta attraverso decreto dal Ministero dell'interno in accordo con il Ministero della salute, da applicarsi nei centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11 ».

*** 3. 136.** Ceccanti.

*** 3. 137.** Boldrini, Pollastrini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 è sostituito con il seguente:

« Art. 13. – *(Revoca delle condizioni di accoglienza)* – 1. La revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *a)*, con gli effetti di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto avviene per i seguenti motivi:

a) per allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11;

b) per aver riportato una condanna non definitiva;

c) per il mancato rispetto delle regole stabilite nelle strutture di accoglienza ».

3. 138. Donzelli, Prisco.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 67.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 3. 139.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 3 sostituire le parole: nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle *con le seguenti:* nei centri di permanenza per il rimpatrio e nelle.

3. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 4.

3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 20. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* L'immigrato irregolare.

3. 21. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* Il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 22. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, sopprimere le parole:* e abitativi.

3. 140. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, dopo le parole:* e abitativi *aggiungere le seguenti:* nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello *jihadismo* o legami con l'Islam radicale.

3. 70. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera a*), capoverso comma 2, sostituire le parole:* l'esterno *con le seguenti:* il difensore.

3. 71. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera a), *capoverso comma 2, sostituire le parole:* l'esterno *con le seguenti:* il legale.

3. 72. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

*** 3. 141.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 3. 142.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 4, lettera b), *sopprimere il capoverso comma 2-*bis.

3. 73. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti*: Il migrante irregolarmente presente e soggiornante in Italia.

3. 23. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* L'immigrato irregolare.

3. 24. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole:* Lo straniero *con le seguenti:* Il cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

3. 25. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *dopo la parola*: trattenuto *inserire le seguenti*: nei centri di permanenza per il rimpatrio.

3. 75. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole:* istanze o.

3. 77. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole*: istanze o reclami orali o scritti *con le seguenti*: lettere.

3. 76. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole*: o reclami.

3. 78. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole*: orali o.

3. 79. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole*: o scritti.

3. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole*: ,anche in busta chiusa,.

3. 81. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole*: anche in busta chiusa *con le seguenti*: sempre in busta aperta.

3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sostituire le parole da*: al garante *sino a*: personale *con le seguenti*: al responsabile del centro.

3. 74. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere le parole*: e ai garanti regionali o locali.

3. 83. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 4, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-*bis)* al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « in un centro di permanenza per i rimpatri » sono aggiunte le seguenti: « previa verifica della mancanza di disponibilità di posti in ognuno di tali centri ».

3. 146. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 novembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.

3. 143. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2020 adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.

3. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un piano per ampliare il numero dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la presenza di almeno un centro per il rimpatrio in ogni Regione o Provincia autonoma e in prossimità delle zone di frontiera e di ingresso dei flussi migratori illegali.

3. 145. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 5.

*** 3. 147.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 3. 84.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sopprimere il capoverso lettera f-bis).

3. 85. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis)*, dopo la parola*: formula *aggiungere le seguenti*: entro il termine perentorio di cinque giorni.

3. 90. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis)*, dopo la parola:* formula *aggiungere le seguenti:* entro il termine perentorio di dieci giorni.

3. 91. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis)*, sopprimere la parola:* specifiche.

3. 86. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis), *sopprimere le parole da:* L'amministrazione *sino a:* trenta giorni.

3. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis), *sostituire la parola:* trenta *con la seguente:* novanta.

3. 88. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso lettera f-bis), *sostituire la parola:* trenta *con la seguente:* sessanta.

3. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole « dagli articoli 336, » sono aggiunte le seguenti « 414, »;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis)*, dopo le parole « dagli articoli 336, » sono aggiunte le seguenti « 414, ».

3. 148. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole « del codice penale » sono aggiunte le seguenti « nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. »;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis)*, dopo le parole « del codice penale » sono aggiunte le seguenti « nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. ».

3. 149. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Non è ammesso il ricorso per chi è stato condannato, anche in via non definitiva, ad una pena superiore a due anni di reclusione. ».

3. 150. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È fatto divieto di rilascio di documenti e informazioni di cui al comma 1 relativi ad una persona offesa da uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero un suo parente o affine di primo o secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale. ».

2. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 329-*bis*.

(Obbligo di comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 codice di procedura penale,

quando le indagini preliminari riguardano i reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, dà immediata comunicazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le attività di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223..

2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, per i fini di cui al presente articolo, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale. ».

3. 01. Ascari, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Ammissione al gratuito patrocinio)

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

2. All'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è soppresso. ».

3. 02. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Ammissione al gratuito patrocinio)

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è obbligatoria a pena di decadenza dal beneficio.

2. All'articolo 94, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "di impossibilità" è aggiunta la seguente: "accertata". ».

3. 03. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Incremento fondo rimpatri)

1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3.000.000 di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

3. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'U-

nione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

3. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento.".

b) al comma 4, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso.";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)* del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento.".

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato". ».

3. 06. Bignami, Prisco, Donzelli, Varchi, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e comunque non oltre le ventiquattro ore » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ven-

tiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore. ».

3. 07. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 265. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere i commi 1 e 2.

4. 266. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

4. 6. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8, comma 1 sostituire la parola:* sulla *con:* sul principio di.

4. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

All'articolo 4, comma 1, lettera a)*, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nel rispetto di tale leale collaborazione, nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.

4. 267. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8 sopprimere i commi 2 e 3.*

4. 259. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8 sopprimere il comma 2.*

4. 10. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8, comma 2 sostituire la parola:* assicurate *con:* garantite.

4. 9. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8, comma 2 dopo la parola:* identificazione *aggiungere:* e di fotosegnalamento.

4. 258. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8, comma 2 sostituire la parola:* nazionale *con:* italiano.

4. 8. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a) *capoverso Art. 8 sopprimere il comma 3.*

4. 260. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 8, comma 3, prima delle parole:* nei limiti dei posti disponibili *inserire la seguente:* inderogabilmente.

4. 243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 8, comma 3, prima delle parole:* nei limiti dei posti disponibili *inserire le seguenti:* al 22 ottobre 2020.

4. 244. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 8, comma 3 prima delle parole:* nei limiti dei posti disponibili, *inserire le seguenti:* di concerto con le amministrazioni locali interessate e.

4. 268. Saitta, Di Sarno, Perconti, Ficara, Alaimo, Suriano, Martinciglio, Lorefice, Scerra, Cancelleri, Davide Aiello, D'Orso, Ascari, Salafia.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 3, aggiungere infine i seguenti periodi: L'assegnazione dei richiedenti protezione internazionale, in base ai criteri di ripartizione fissati con le modalità di cui all'articolo 16, avviene, nell'ambito di ciascuna regione, in proporzione alla popolazione residente nei Comuni ove siano individuate le strutture di cui agli articoli 9 e 11, ed è fissata nel limite massino di 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 residenti. Nel caso di piccoli Comuni e Comuni capoluogo sedi delle città metropolitane la proporzionalità dell'accoglienza rispetto alla popolazione residente viene concordata nell'ambito dei tavoli di coordinamento presieduti dal prefetto del comune capoluogo e dalle amministrazioni locali interessate.

4. 269. Perconti, Saitta, Martinciglio, Lorefice, Suriano, Alaimo, Cancelleri, Ficara, Scerra, D'Orso, De Carlo, Tuzi, Cimino, Davide Aiello, Sodano, Salafia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sentite le amministrazioni locali interessate e tenendo conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima ».

4. 294. Saitta, Di Sarno, Perconti, Ficara, Alaimo, Suriano, Martinciglio, Lorefice, Scerra, Cancelleri, Davide Aiello, D'Orso, Ascari, Salafia.

Al comma 1, lettera b) *numero 1) dopo la parola:* esigenze *inserire le seguenti:* di sicurezza e ordine pubblico e.

4. 246. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis*) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, », sono aggiunte le seguenti: « previa comunicazione alle autorità locali interessate, sentito il Sindaco nel cui Comune è situato il centro di prima accoglienza, e ».

4. 295. Perconti, Saitta, Martinciglio, Lorefice, Suriano, Alaimo, Cancelleri, Ficara, Scerra, D'Orso, De Carlo, Tuzi, Cimino, Salafia.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), capoverso comma 4-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* Espletati gli *con:* Successivamente agli.

4. 248. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2, primo periodo dopo la parola:* richiedente *inserire:* protezione internazionale.

4. 14. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso comma 4-*bis*, le parole da:* nei limiti *fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti:* nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. 249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b) *numero 2), capoverso comma 4-*bis*, primo periodo, sostituire le parole da:* nei limiti dei posti disponibili *fino a:* articolo 8, comma 3 *con le seguenti:* nei centri di cui agli articoli 9 e 11.

4. 247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2, dopo le parole:* nei limiti dei posti disponibili *inserire le seguenti:* al 25 ottobre 2020.

4. 13. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole:* nei limiti dei posti disponibili *inserire le seguenti:* al 31 ottobre 2020.

4. 250. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso comma 4-*bis*, secondo periodo, dopo la parola:* richiedente *inserire le seguenti:* protezione internazionale.

4. 251. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 242 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 243 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 244 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 245 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 246 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 247 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 248 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 249 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 250 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 251 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 252 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 253 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 254 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 255 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 256 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 257 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 258 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 259 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 260 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 261 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 262 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 263 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 264 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 265 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 266 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 267 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 268 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 269 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*bis*.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quater*.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 270-*quinquies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.1 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*quinquies*.2 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*sexies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 270-*septies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 271 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 272 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 273 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 274 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 275 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 276 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 277 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 278 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 279 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 280 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 281 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 282 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 283 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 284 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 285 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 286 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 287 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 288 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 289 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 290 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 291 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 292 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 294-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 295 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 296 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 297 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 298 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 336 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 337-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 338 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 341 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 342 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 343 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 344 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 345 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 346 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 96. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 346-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 347 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 348 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 349 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 101. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 351 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 352 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 353-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 105. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 354 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 355 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 356 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 108. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 363 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 364 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 367 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 111. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 368 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 369 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 113. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 370 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 371 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 372 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 373 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 374 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 375 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 376 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 120. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 377 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 378 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 122. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 379 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 380 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 381 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 382 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 383 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 127. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 386 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 387 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 388-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 389 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 390 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 391-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 392 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 393 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 402 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 403 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 404 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 405 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 406 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 407 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 408 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 146. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 409 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 147. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 410 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 411 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 412 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 413 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 414-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 415 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 155. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 416-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 417 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 156. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 419 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 420 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 421 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 422 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 162. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 423 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 163. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 424 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 164. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 425 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 165. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 426 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 166. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 427 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 167. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 428 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 168. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 429 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 169. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 430 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 170. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 431 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 171. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 432 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 172. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 433 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 173. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 434 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 174. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 435 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 175. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 436 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 176. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 437 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 177. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 438 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 178. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 439 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 179. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 440 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 180. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 441 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 182. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 442 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 183. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 444 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 184. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 445 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 185. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 186. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 187. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quater* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 188. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quinquies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 189. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*sexies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 190. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 452-*quaterdecies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 191. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 453 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 192. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 454 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 193. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 455 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 194. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 457 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 195. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 458 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 196. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 459 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 197. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 460 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 198. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 461 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 199. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 462 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 200. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 464 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 201. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di

accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 466 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 467 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 468 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 469 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 470 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato pre-

visto all'articolo 471 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 472 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 473 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 308. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 474 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 309. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 476 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 311. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 477 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 312. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 478 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 314. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 479 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 315. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 480 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 316. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 481 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 317. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 483 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 318. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di acco-

glienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 486 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 319. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 487 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 320. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 490 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 321. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 494 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 323. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 495 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per

il reato previsto all'articolo 496 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 328. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 497-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 498 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 330. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 509 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 332. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 514 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 334. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 515 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 516 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 336. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei cen-

tri di accoglienza di cui ai presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 517 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 527 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 338. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 528 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 339. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 537 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*ter* del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 341. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per

il reato previsto all'articolo 544-*quater* del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 544-*quinquies* del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 343. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 565 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 566 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 345. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 567 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 568 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 347. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 570 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 571 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 349. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 572 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 573 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 351. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 574 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei cen-

tri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 579 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 580 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 581 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 582 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 583-*quater* del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per

il reato previsto all'articolo 583-*quinquies* del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 586 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 359. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 588 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 360. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 361. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 589-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 362. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 590 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 363. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 591 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 364. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 593 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

4. 365. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Costituisce causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al presente decreto, comportante il recesso immediato dell'Amministrazione senza alcun onere a suo carico e la contestuale chiusura della struttura, la denuncia, il procedimento o la condanna, anche con sentenza non definitiva, nei confronti del soggetto gestore per il reato previsto all'articolo 241 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. ».

4. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* nelle strutture.

4. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sanitari e abitativi *aggiungere le seguenti:* nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o propaganda attiva a favore dello jihadismo o legami con l'Islam radicale.

4. 253. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 1, primo periodo dopo le parole:* ed abitativi *aggiungere:* e di sicurezza.

4. 17. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole:* igienico-sanitari ed abitativi, *inserire le seguenti:* di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto del Ministro della salute del 5 luglio 1975, e successive modificazioni e integrazioni,.

4. 252. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole: stabi-

liti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni *con le seguenti parole:* stabiliti con decreto da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro cinque giorni.

4. 271. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* secondo i criteri *a:* trenta giorni *con le seguenti:* stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 ottobre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza.

4. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* secondo i criteri *a:* trenta giorni *con le seguenti:* stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. La mancanza di tali requisiti alla data del 22 dicembre 2020 comporta l'immediata revoca della convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza.

4. 19. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* unificata.

4. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

4. 15. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, la lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* erogati *con la seguente:* offerti.

4. 207. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, la lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* anche con modalità di organizzazione su base territoriale.

4. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* e psicologica.

4. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.

4. 206. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* la somministrazione di corsi di lingua italiana.

4. 263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* e i servizi di orientamento legale e al territorio.

4. 264. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, quarto periodo dopo la parola:* richiedenti *aggiungere:* protezione internazionale.

4. 254. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, quarto periodo dopo le parole:* richiedenti e *aggiungere:* delle forze dell'ordine e.

4. 262. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:* Decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, i richiedenti la protezione internazionale accedono ai servizi di secondo livello di cui alla lettera b).

4. 273. Migliore, Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera:*

c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: « 2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e al richiedente non è consentita l'uscita dal centro, salvo comprovati motivi di salute. Nei confronti dello straniero che viola il divieto di cui al presente comma è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente lettera:*

c-bis) ha violato l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2-*bis*.

4. 274. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera:*

c-bis) all'articolo 11, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: I soggetti privati che si dichiarano indisponibili all'affidamento diretto alle condizioni economiche previste dalle prefetture-uffici territoriali perdono la possibilità di partecipare ad altri affidamenti sia diretti che tramite le procedure di affidamento dei contratti pubblici per qualsiasi fornitura di servizi per l'accoglienza per i seguenti 5 anni.

4. 275. Donzelli, Prisco.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Al fine di tutelare la salute e sicurezza dei residenti nel Comune presso il quale è presente una delle strutture di cui all'articolo 9 e all'articolo 11, al Sindaco è garantito l'accesso presso quest'ultime, nonché l'accesso alle informazioni necessarie a definire le condizioni dei richiedenti e lo stato dei luoghi ».

4. 276. Perconti, Saitta, Martinciglio, Lorefice, Suriano, Alaimo, Cancelleri, Ficara, Scerra, D'Orso, De Carlo, Tuzi, Cimino, Salafia.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « disposta dal prefetto, » sono aggiunte le seguenti: « previa comunicazione alle autorità locali interessate, sentito

il Sindaco nel cui Comune è situata la struttura, e ».

4. 277. Perconti, Saitta, Martinciglio, Lorefice, Suriano, Alaimo, Cancelleri, Ficara, Scerra, D'Orso, De Carlo, Tuzi, Cimino, Davide Aiello.

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « previo parere » aggiungere la seguente: « vincolante ».

4. 278. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

c-bis) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « previo parere » aggiungere la seguente: « scritto ».

4. 279. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 209. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera d) *sostituire le parole:* il trasferimento *con le seguenti:* l'assegnazione.

4. 211. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera d) *sostituire la parola:* trasferimento *con la seguente:* trasporto.

4. 210. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 19-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « Nei casi di dubbi fondati relativi all'età » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'accertamento dell'età »;

2) al comma, 3 le parole: « Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico » sono sostituite dalle seguenti: « L'accertamento dell'età dichiarata avviene in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del precedente comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari »;

4) al comma 7 sono soppresse le parole: « e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento »;

5) al comma 9 sono soppresse le parole da: « è emesso dal tribunale » fino a: « il provvedimento ».

4. 270. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

4. 394. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) all'articolo 22-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola « impiego » sono inserite le seguenti: « dei richiedenti protezione internazionale e »;

2) al comma 3, dopo la parola « coinvolgimento » sono inserite le seguenti: « dei richiedenti protezione internazionale e »;

4. 390. Salafia.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

4. 212. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* previa esibizione del certificato rilasciato da una autorità sanitaria pubblica di idoneità psico-fisica.

4. 213. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. 214. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per i reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4. 215. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. 218. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* protezione internazionale *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di coloro che risultino sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di cui all'articolo 341-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

4. 216. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2 dopo le parole: finanza pubblica *aggiungere le seguenti:* delle Regioni e degli enti locali.

4. 219. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere i commi 3 e 4.

4. 280. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sopprimere il comma 3.

4. 281. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) *e* b) *e conseguentemente sopprimere il comma 4.*

4. 282. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Sopprimere al comma 3 la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4. 227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3 sopprimere le lettere a) *e* b).

4. 283. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

4. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: seguenti modificazioni *con le seguenti:* seguenti modifiche.

4. 220. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole:* Sistema di accoglienza e integrazione *con le seguenti:* Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione *con le seguenti:* Sistema di ospitalità per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

4. 257. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole:* Sistema di accoglienza e integrazione *con le seguenti:* Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione *con le seguenti:* Accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

4. 256. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole:* Sistema di accoglienza e integrazione *con le seguenti:* Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Sistema di accoglienza e di integrazione *con le seguenti:* Sistema di temporanea accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

4. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) *e* c).

4. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

4. 222. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera b), *capoverso comma 1 sopprimere la lettera* a).

4. 286. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera b), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le

cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

*** 4. 4.** Rizzo Nervo, Pini.

*** 4. 379.** Salafia.

Al comma 3, lettera b), *capoverso comma 1, sostituire la lettera* a) *con le seguenti:*

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

a-bis) per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

**** 4. 1.** Magi.

**** 4. 287.** Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 3, lettera b), *capoverso comma 1, sopprimere le lettere* d) *e* e).

4. 288. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera b) *sopprimere il capoverso comma 1-*bis.

4. 223. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera b), *dopo il capoverso comma 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

1-ter) L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera *b)* avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 7, ed in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica).

*** 4. 289.** Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

*** 4. 290.** Pini, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Al comma 3, lettera b), *dopo il capoverso 1-*bis, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei soggetti di cui al comma 1, il prefetto richiede, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.

4. 291. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla precedente lettera *b)* avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 7, ed in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

4. 292. Galizia, Salafia.

Al comma 3, lettera c), *capoverso lettera* a), *sopprimere le parole:* e psicologica.

4. 255. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *capoverso lettera* a), *sopprimere le parole:* legale e.

4. 225. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *capoverso lettera* a), *sopprimere le parole:* e al territorio.

4. 224. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *capoverso lettera* b), *sopprimere le parole:* , cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.

4. 226. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, lettera c), *dopo il capoverso lettera* b), *aggiungere il seguente:*

b-bis). Decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, i richiedenti la protezione internazionale accedono ai servizi di secondo livello di cui alla lettera *b)*.

*** 4. 5.** Rizzo Nervo, Pini.

*** 4. 297.** Galizia, Salafia.

*** 4. 299.** Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

*** 4. 303.** Fratoianni, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di mettere in sicurezza le persone ad alta elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria nel quadro dell'epidemia di Covid-19 e a ridurre i rischi da contagio, i soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni amministrative e gestionali nell'ambito della gestione del sistema di accoglienza e integrazione, come le Aziende sanitarie, le Prefetture-uffici territoriali del Governo e i comuni individuano spazi inutilizzati da adibire temporaneamente sia a luoghi di quarantena che a centri diurni e notturni.

Agli oneri si provvede con il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche e 1 servizi dell'asilo, istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 (cap. 2352/1).

4. 389. Barzotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il costo medio mensile *pro capite* per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.

4. 307. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

« 4-*bis*. Negli anni 2020, 2021 e 2022, i comuni facenti parte del Sistema di accoglienza SAI possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

*** 4. 310.** Rizzo Nervo.

*** 4. 313.** Marco Di Maio, Migliore.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9.1 le parole « ai sensi degli articoli 5 e 9 » sostituite dalle seguenti « ai sensi dell'articolo 9 ».

4. 322. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9-*bis*, comma 2, le parole « 250 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 42,50 euro ».

4. 326. Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4. 366. Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sopprimere il comma 5.

*** 4. 367.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*** 4. 368.** Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

« 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo dodici mesi dalla presentazione della domanda, al decorrere dei quali in mancanza di un provvedimento rigetto da parte del Ministero dell'interno, la cittadinanza italiana deve intendersi concessa all'interessato ».

4. 2. Magi.

Al comma 5, capoverso comma 1 sostituire la parola: definizione *con la seguente:* decisione.

4. 229. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi *con le seguenti:* dodici mesi, qualora, trascorso tale periodo, il richiedente non abbia ricevuto risposta la domanda si ritiene accettata.

4. 369. Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 5, capoverso comma 1 sostituire le parole: trentasei mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

*** 4. 370.** Boldrini, Magi, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni, Pollastrini.

*** 4. 371.** La Marca, Schirò.

*** 4. 373.** Galizia, Salafia.

*** 4. 374.** Migliore, Marco Di Maio, Ungaro.

Al comma 5, sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda, *con le seguenti:* ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti in Italia e quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti all'estero.

4. 375. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

Al comma 5, capoverso comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi.

4. 376. Ceccanti.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: trentasei mesi *aggiungere le seguenti:* , qualora, trascorso tale periodo, il

richiedente non abbia ricevuto risposta la domanda si ritiene accettata.

4. 377. Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie.

4. 378. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. 380. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* con possibilità di proroga di ulteriori undici mesi per esigenze istruttorie, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* con possibilità di proroga di ulteriori dieci mesi per esigenze istruttorie.

4. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le Associazioni regionali dell'Anci e l'Unione delle Province d'Italia.

4. 238. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia.

4. 233. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. 232. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. 234. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

4. 235. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* con possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi per esigenze istruttorie, sentite le Associazioni regionali dell'Anci.

4. 236. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le se-*

guenti: previo accordo con le Associazioni regionali dell'Anci.

4. 237. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, capoverso comma 1, dopo le parole: della domanda *aggiungere le seguenti:* sentite le Associazioni regionali dell'Anci.

4. 239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 5, comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. La mancata richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, da parte di cittadini in possesso di altra cittadinanza, nati e residenti dalla nascita all'estero, viene intesa come rinuncia alla stessa e implica un'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

1-*ter*. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile di cui al comma 1-*bis*, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda ».

4. 381. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

(Inammissibile limitatamente al capoverso comma 1-bis)

Al comma 5, capoverso comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda ».

4. 382. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai fini della concessione di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, il richiedente, salvo che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, deve corredare l'istanza con una certificazione relativa ai redditi, propri ovvero del nucleo familiare, non inferiori all'importo di cui all'assegno sociale previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti ».

4. 383. Sisto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Il provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione di cui all'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 non viene adottato qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, in relazione alla condanna di cui al comma 2 del medesimo articolo ».

4. 384. Ungaro, Migliore, Di Maio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 1. I cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel ter-

ritorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore ».

4. 385. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« 1. Può chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana, facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, la donna italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948.

2. Il figlio della donna di cui al comma 2, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, può chiedere l'acquisto della cittadinanza italiana facendo espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera ».

4. 386. Fitzgerald Nissoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla legge 1 dicembre 2018, n. 132, articolo 14, comma 1, la lettera *a-bis)* è sostituita con la seguente:

« *a-bis)* dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9.1. 1. – La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificare mediante un test di comprensione della lingua italiana indirizzato a verificare la capacità di leggere, scrivere e pronunciare parole nell'uso ordinario. I requisiti sono soddisfatti se il richiedente supera un ragionevole test di alfabetizzazione e un test che attesti la conoscenza e comprensione dei fondamenti della storia, dei principi e della forma di governo della Repubblica italiana. Con decreto emanato dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministro dell'Istruzione, si provvede alla definizione e all'organizzazione delle prove indicate" ».

4. 387. Schirò.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'esame delle domande di cittadinanza presentate dal 1° gennaio 2021 e fino al 1° gennaio 2024, non si tiene conto del parametro reddituale.

4. 3. Magi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Alla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 14, comma 1, lettera *a-bis)* sostituire le parole: « non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) » con le seguenti: « non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) ».

4. 388. La Marca, Schirò.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.

4. 240. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 4 *con le seguenti:* di cui al comma 5.

4. 293. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 6, sostituire le parole: di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto *con le seguenti:* del 31 gennaio 2021.

4. 242. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 6, sostituire le parole: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *con le seguenti:* del 1° gennaio 2021.

4. 241. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 93, comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: « Sono esclusi da tale divieto:

- i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'Aire o residente all'estero il cui veicolo, immatricolato nel paese di residenza, è concesso ai familiari in comodato d'uso gratuito;

- i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro a favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marinò, Stato Città del Vaticano) ovvero limitrofo (Principato di Monaco), i quali utilizzano un veicolo, ivi immatricolato a proprio nome o intestato alla azienda estera presso cui lavorano, sul territorio italiano;

- i conducenti residenti in Italia alla guida di un veicolo immatricolato all'estero tenuti ad eseguire occasionalmente un "servizio di cortesia" ».

4. 296. Schirò.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 1-*bis* è abrogato e al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché titolo per l'iscrizione anagrafica ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

4-*bis.1*. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

4. 298. Fassina, Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

4. 11. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 86-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.

4. 12. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 14, al comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera *d)* è abrogata.

4. 391. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

(Inammissibile)

All'articolo 4, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 392. Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

All'articolo 4, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 393. Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.

2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.

3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.

4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il *banking on line* o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.

5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefìci garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.

6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.

7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche

e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.

8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.

9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.

4. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, le parole: « almeno una volta l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « almeno una volta ogni triennio »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, » sono soppresse;

2) il comma 4-*bis* è soppresso.

4. 02. Colletti, Berti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1991, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: « cittadini », sono aggiunte le seguenti: « , se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: « cittadinanza », sono aggiunte le seguenti: « , se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero »;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) le parole: « sono stati » sono sostituite dalle seguenti: « sono o sono stati »;

2) dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis)* se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere una conoscenza della lingua italiana conforme all'articolo 9.1;

b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza »;

d) all'articolo 9, comma 1, le parole: « sono stati » sono sostituite dalle seguenti: « sono o sono stati »;

e) all'articolo 9.1, comma 1, le parole: « è subordinata » sono sostituite dalle seguenti: « e l'acquisto della cittadinanza ita-

liana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis)*, sono subordinati ».

4. 03. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero » sono soppresse.

4. 04. Siragusa, Suriano, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « oppure dopo cinque anni dalla data del matrimonio se residente all'estero ».

4. 05. Siragusa, Suriano, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. Perde la cittadinanza italiana chi, nato e residente all'estero, e in possesso di altra cittadinanza, non abbia richiesto in vita il riconoscimento della stessa ».

4. 06. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, h. 91)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica ».

4. 07. Siragusa, Suriano, Colletti, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifica norme in materia di concessione della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9.1., primo comma, dopo le parole: « lingue (QCER) », aggiungere le parole: « e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione ».

4. 08. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Destinazione fondi FAMI e quote di rimpatrio)

1. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza,

nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata, nella misura del 60 per cento per l'anno 2021, del 70 per cento per l'anno 2022, dell'80 per cento per l'anno 2023, alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 40 per cento per l'anno 2020, 30 per cento per l'anno 2021, 20 per cento per l'anno 2022, alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

2. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.

4. 09. Bignami, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente: « 1-*quater*. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie ».

2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali ».

4. 010. Fassina, Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014,47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso.

4. 011. Fassina, Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Implementazione dei Centri di permanenza per i rimpatri)

1. Al fine di assicurare la tempestività delle procedure di prima accoglienza, all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « tra quelli individuati o costituiti » sono aggiunte le seguenti: « almeno uno per ogni regione ».

4. 012. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone 1 esten-

sione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

4. 014. Varchi, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di Centri permanenza e rimpatrio)

1. In ogni Regione il numero di Centri permanenza e rimpatrio non può essere inferiore a uno.

4. 015. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati, Salafia.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 52.** Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

*** 5. 53.** Ravetto, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sopprimere il comma 1.

5. 22. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza *con le seguenti:* titolari di protezione internazionale.

5. 26. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza *con le seguenti:* titolari di permesso di soggiorno per rifugiati.

5. 28. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: beneficiari di misure di accoglienza *con la seguente:* rifugiati.

5. 27. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1. dopo le parole: Sistema di accoglienza e integrazione *inserire le seguenti:* come rinominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto-legge,.

5. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla scadenza *sino a:* medesimo sistema.

5. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: funzionamento *con la seguente:* meccanismo.

5. 37. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: del medesimo Sistema *inserire le seguenti:* e qualora l'interessato sia in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

5. 47. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: del medesimo Sistema *aggiungere le seguenti:* qualora siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, certificata e non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

5. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: del medesimo sistema *aggiungere le seguenti:* ove soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, lettere *a), b)* e *b-bis).*

5. 40. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: sono avviati *con le seguenti:* qualora vi fosse una richiesta motivata possono essere attivati.

5. 39. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: sono avviati *con le seguenti:* possono essere avviati.

5. 35. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole: a cura delle Amministrazioni competenti e.

5. 29. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, sostituire la parola: competenti *con la seguente:* statali.

5. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: competenti *con la seguente:* dello Stato.

5. 31. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la parola: rispettivi *con la seguente:* propri.

5. 36. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci *aggiungere le seguenti:* esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni e degli enti locali.

5. 32. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci *aggiungere le seguenti:* esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico delle regioni.

5. 33. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi bilanci *aggiungere le seguenti:* esclusivamente con le risorse già stanziate per tali finalità e senza nessun ulteriore onere a carico degli enti locali.

5. 34. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la parola: bilanci *aggiungere le seguenti:* di previsione.

5. 1. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

5. 41. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: intervento *con la seguente:* indirizzo.

5. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: realizzare *con la seguente:* poter realizzare.

5. 43. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: favorire *con la seguente:* stimolare.

5. 44. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) conoscenza della lingua e della cultura italiana;

5. 48. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) conoscenza della lingua e della Costituzione italiana;

5. 49. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

5. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

a-bis) apprendimento della carta costituzionale italiana;

5. 2. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di trasporto pubblico locale.

5. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* pubblici di trasporto locale.

5. 13. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* di trasporto pubblico,

5. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* alla persona.

5. 4. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, la seguente parola:* scolastici.

5. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* sul territorio.

5. 10. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, la seguente parola: online*.

5. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, la seguente parola:* primari.

5. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* pubblici essenziali.

5. 14. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 8. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 3.

5. 15. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: proposte *con la seguente:* suggerimenti.

5. 16. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: in relazione *con le seguenti:* con riguardo.

5. 17. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 3 sostituire la parola: avviare *con la seguente:* attivare.

5. 18. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: integrazione *con le seguenti:* autonomia finanziaria.

5. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire la parola: integrazione *con la seguente:* autonomia.

5. 19. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 3, sostituire la parola: integrazione *con le seguenti:* verifica di inserimento.

5. 21. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sopprimere le parole: Supporto a.

5. 23. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Alla rubrica, sostituire la parola: Supporto *con la seguente:* Indirizzo.

5. 25. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: percorsi *con la seguente:* corsi.

5. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m- quinquies)* è inserita la seguente:

« *m-sexies)* reato di illegale permanenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

5. 02. Cirielli, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 03. Dieni, D'Orso, Salafia, Saitta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Accordi bilaterali di riammissione e fondi per la cooperatone allo sviluppo)

1. Dal 1° marzo 2021 è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fondo di cooperatone allo sviluppo in favore di Stati 0 progetti ubicati in Stati con i quali non risultino entrati in vigore accordi bilaterali o multilaterali di riammissione.

5. 04. Colletti, Berti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Pordenone.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 05. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Udine.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 06. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Como.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 07. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nono-

stante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Treviso.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza – proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Trieste.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 09. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Ventimiglia.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 010. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Di Muro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Anna Arresi.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 011. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre

2020, le deposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Antioco.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 012. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Roccella Joinica.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 013. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Gallipoli.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 014. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Santa Maria di Leuca.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 015. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifica-

zioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Porto Empedocle.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 016. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

1. In considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri irregolari nonostante lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 e prorogato il 7 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Crotone.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

5. 017. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – Procedura d'infrazione 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 », sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. 018. De Luca.

ART. 6.

*Al comma 1, capoverso comma 7-*bis, *sostituire le parole:* Nei casi *con le seguenti:* in tutti i casi.

6. 1. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

*Al comma 1, capoverso comma 7-*bis, *sostituire le parole:* di documentazione video o fotografica risulta l'autore del fatto *con le seguenti:* della documentazione videofotografica sembrerebbe essere l'autore del fatto.

6. 2. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, capoverso comma 7-bis *sostituire la parola:* risulta *con la seguente:* risulterebbe.

6. 3. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, capoverso comma 7-bis *sostituire la parola:* risulta *con le seguenti:* appare verosimile essere.

6. 4. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, capoverso comma comma 7-bis, *sostituire le parole:* l'autore del fatto *con le seguenti:* gravemente indiziato.

*** 6. 5.** Ceccanti.

*** 6. 6.** Galizia, Salafia.

*** 6. 7.** Ungaro, Migliore, Marco Di Maio, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Cenni.

Al comma 1, capoverso comma 7-bis, *sostituire le parole:* è consentito entro quarantotto ore dal fatto *con le seguenti parole:* è sempre consentito.

6. 9. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso comma 7-bis, *sostituire le parole:* entro quarantotto ore *con le seguenti parole:* entro settantadue ore.

6. 10. Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 7-bis, *aggiungere il seguente:*

7-*bis.1*. Per i delitti indicati nel comma 7-*bis* le pene previste sono aumentate fino a un terzo.

6. 11. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso comma 7-ter *sostituire le parole:* siano necessarie speciali indagini *con le seguenti:* ciò pregiudichi gravemente le indagini.

6. 12. Vizzini.

Al comma 1, capoverso 7-ter *sostituire la parola:* necessarie *con la seguente:* utili.

6. 13. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

Al comma 1, capoverso 7-ter *sostituire la parola:* necessarie *con la seguente:* indispensabili.

6. 14. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

Al comma 1, capoverso 7-ter) *sostituire la parola:* speciali *con la seguente:* particolari.

6. 15. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

Al comma 1, capoverso 7-ter *sostituire la parola:* speciali *con la seguente:* approfondite.

6. 16. Turri, Morrone, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

Al comma 1, dopo il comma 7-ter), *aggiungere il seguente:*

7-*quater*. Nei confronti dei richiedenti asilo che abbiano riportato una o più denunzie o condanne, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi tre anni, per delitti di cui al comma 7-*bis*, sono revocati tutti i permessi di soggiorno eventualmente posseduti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, lettera *a)*.

6. 17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*Al comma 1, dopo il comma 7-*ter*, aggiungere il seguente:*

7-*quater*. La sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui sopra e nelle circostanze di cui sopra comporta automaticamente la revoca o il diniego della protezione richiesta. La condanna di primo grado comporta la sospensione della richiesta con conseguente permanenza nel centro sino alla pronuncia definitiva. In alternativa il richiedente protezione potrà richiedere immediatamente il rimpatrio.

6. 18. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Istituzione del Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato « Garante nazionale ».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto a indennità o emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate mediante regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il Ministero della giustizia comunica al Garante nazionale, anche tramite posta elettronica certificata, le circolari che riguardano i diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché i compiti istituzionali affidati al medesimo personale. Il Garante nazionale può trasmettere i propri rilievi sul rispetto delle disposizioni di legge vigenti nelle materie di cui al primo periodo.

6. Il Garante nazionale può essere convocato in audizione dalle Commissioni parlamentari competenti per materia per rappresentare quanto è di sua conoscenza.

7. Il Garante nazionale assolve le seguenti funzioni:

a) vigila sulle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria affinché le prestazioni lavorative siano rese in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e ogni altra sede dove opera il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

d) può sentire i detenuti per i fatti legati a contestazioni nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

e) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *b)* le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

f) riceve i reclami presentati dal personale del Corpo di polizia penitenziaria attinenti alle condizioni di lavoro e di servizio;

g) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami presentati. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

h) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

8. il Garante nazionale, nell'assolvimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da garanti regionali nel limite massimo di uno per regione. I garanti regionali sono nominati dal Garante nazionale.

9. Il Ministro della giustizia, adotta, con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

6. 01. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

« 3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può

stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato deposita entro il giorno dell'udienza fissata per la comparizione delle parti gli atti nonché i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con decreto motivato. La decisione non è appellabile. La Corte di Cassazione decide, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alla cancelleria.

3-*undecies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza ».

6. 02. Zanettin, Sisto, Ravetto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

6. 03. De Luca.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni straniere in Italia)

1. Le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni.

2. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indugio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.

3. La dichiarazione di presenza di cui al comma precedente viene presentata a mezzo posta elettronica certificata a cura della filiazione, secondo le modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno con proprio decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Alla dichiarazione di presenza di cui al comma 2 si applica il contributo previsto dal comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

6. 04. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifica dell'articolo 61 del codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale, comma 1, il numero 11-*septies* è soppresso.

6. 05. Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si tratti di visita in Italia per motivi di studio non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso sia non superiore a sei mesi ».

6. 06. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam*)*

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli *imam*, presso il Ministero dell'interno. Coloro che esercitano la funzione di *imam* o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per l'istituzione del Registro pubblico delle moschee e l'ambo nazionale degli *imam* di cui al comma 1 e la modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione al medesimo Registro.

6. 07. Gregorio Fontana, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista, di seguito denominata « Commissione », volta a indagare, accertare e monitorare le dinamiche interne ed esterne dei fenomeni di estremismo violento e terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista che, nelle differenti forme organizzative e ideologiche, minacciano la sicurezza della Repubblica, le sue istituzioni e i suoi cittadini.

2. In particolare, la Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'impatto della legislazione nazionale in materia di antiterrorismo, con specifico riguardo alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle misure di carattere amministrativo e alla normativa in materia di espulsioni per motivi di prevenzione di terrorismo, anche mediante l'acquisizione di pareri e documenti e lo svolgimento di audizioni di professionisti operanti nei settori della giustizia, dell'interno e dell'*intelligence*;

b) monitorare i risultati conseguiti nella lotta al terrorismo in Italia, l'efficacia delle misure di contrasto, di *intelligence* e repressive, in riferimento alle nuove forme di eversione da parte di gruppi armati e or-

ganizzati improntati all'ideologia nazionalsocialista, nonché delle misure di contrasto, prevenzione e deradicalizzazione in riferimento ai fenomeni di matrice jihadista, anche al fine di elaborare proposte per l'adozione di nuove norme in tale materia, al fine di colmare eventuali lacune dell'ordinamento giuridico nazionale;

c) raccogliere informazioni e dati sul fenomeno della radicalizzazione jihadista, in particolare in ordine ai luoghi in cui si sviluppa maggiormente il proselitismo o il passaggio a forme diversificate di radicalizzazione, quali carceri, reti internet e luoghi di culto, approfondendo la questione del contemperamento dei princìpi relativi alla libertà personale, religiosa e di opinione con quelli della sicurezza, nonché le problematiche connesse allo specifico fenomeno dei *foreign fighter* italiani ed europei;

d) acquisire informazioni e analizzare le diverse esperienze sul campo al fine di individuare gli strumenti più idonei per contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista, in particolare individuando le strategie volte al recupero di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione al mondo giovanile, in ambito scolastico e universitario;

e) verificare l'adeguatezza degli interventi di contrasto e prevenzione dei fenomeni di estremismo e radicalizzazione, anche al fine di potenziare le attività di formazione specialistica rivolte agli operatori coinvolti, quali Forze di polizia, amministrazione penitenziaria, Forze armate, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e garanti territoriali, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, personale universitario, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e personale dei corpi di polizia locale, al fine di promuovere l'elaborazione di un progetto organico, in grado di combinare le misure repressive con quelle preventive e di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti più vulnerabili nei confronti dei messaggi jihadisti;

f) promuovere il coordinamento con rappresentanti delle istituzioni europee e di organismi internazionali operanti nel contrasto dei fenomeni terroristici a carattere sovranazionale e radical-religioso, anche al fine di acquisire dati e informazioni circa l'efficacia della risposta alla minaccia jihadista a livello europeo e internazionale, con particolare attenzione alle iniziative dell'Unione europea e alle esperienze di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna;

g) accertare il livello di attenzione, controllo e capacità d'intervento delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche nell'attività di prevenzione delle minacce provenienti dallo spazio cibernetico, anche con particolare riferimento alla radicalizzazione e all'addestramento dei *foreign fighter*.

3. La Commissione presenta alle Camere relazioni sui risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, al termine dei propri lavori.

4. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il gruppo misto del Senato della Repubblica e il gruppo misto della Camera dei deputati sono rappresentati distintamente nella Commissione. I componenti della Commissione sono scelti tenendo conto anche della specificità dei compiti a questa assegnati.

5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

6. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la mag-

gioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

7. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.

8. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

9. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 8.

10. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

11. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, o privati. Con il regolamento interno di cui al comma 8 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

12. La Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero.

13. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

14. La Commissione cura l'archiviazione e l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

15. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

16. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

17. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

18. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

19. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

20. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

21. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in

copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

22 La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.

23. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

24. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

25. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie a concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi da 17 a 24.

26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

27 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 26 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

28. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno di attività e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. 08. Perego Di Cremnago, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

1. All'articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: « non sono attribuite alla competenza di altro giudice » sono inserite le seguenti: « e delle controversie di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ».

All'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile »;

b) al comma 9 sono soppresse le parole: « Il procedimento è trattato in camera di consiglio. »;

c) al comma 13 le parole: « Il Tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

6. 09. Zanettin, Sisto, Ravetto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)* e all'articolo 16, comma 1, lettera *d-bis)* del

decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la parola « 336 », è soppressa.

6. 010. Rizzo Nervo, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Sarli, Ungaro, Cenni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 270-*octies*. – *(Integralismo islamico)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera *d),* primo comma, la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma ».

6. 011. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Ulteriori disposizioni contro l'immigrazione clandestina)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito con il seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da 3 e 6 anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque promuove, organizza, propaganda, pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci o informazioni relativi a viaggi, trasporti o servizi diretti a procurare illegalmente l'ingresso di una o più persone nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente ».

6. 012. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Rizzo, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati, Salafia.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 4.** Molteni, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 7. 5.** Cirielli, Lollobrigida, Lucaselli, Butti, Montaruli, Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 131-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 131-*bis* del codice penale, secondo comma, secondo periodo, le parole da: « L'offesa non può » fino a: « nell'esercizio delle proprie funzioni », sono soppresse.

**** 7. 6.** Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

**** 7. 7.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 131-*bis *del codice penale)*

1. All'articolo 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole: « , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343 » sono soppresse.

7. 8. Zanettin, Sisto, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

Al comma 1 le parole: di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria *sono sostituite dalle seguenti:* di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

7. 9. Tonelli, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e tutela legale degli appartenenti alle Forza di polizia, nonché di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria)

1. Nel titolo II del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335 è aggiunto il seguente:

« Art. 335-*bis*. – *(Fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari) – 1*. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia ai medesimi soggetti e all'Avvocatura dello Stato e forma un fascicolo concernente fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica compiuti in servizio dagli appartenenti alle Forze di polizia.

3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e, in particolare, al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, se esistenti, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di consulenti tecnici e informando senza ritardo il procuratore generale dell'esito dell'attività.

4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che ricorre una delle cause di esclusione della pena,

previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: « In questo secondo caso le spese di difesa, comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, sono direttamente a carico del Ministero competente, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo ».

3. Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dal presente articolo, e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto appartenente al personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio o convenuti in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per i medesimi fatti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, è anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma che, anche se erogata in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per le spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora l'amministrazione di appartenenza abbia anticipato le spese del giudizio civile sia stata esclusa la responsabilità dolosa del dipendente e la parte ricorrente sia stata condannata alle spese, la stessa amministrazione esercita l'azione di rivalsa direttamente nei confronti della parte soccombente.

6. Gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che accedono a prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, la cui condizione e stata codificata come « codice bianco », a seguito di infortunio occorso in servizio, sono esentati dalla quota di compartecipazione al costo delle medesime prestazioni, che è posta a carico dello Stato. L'esenzione di cui a presente comma si applica anche nel caso di successivi esami diagnostici correlati all'infortunio.

7. 01. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. L'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, a cui spetta l'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è tenuto nello svolgimento delle sue funzioni a indossare l'uniforme di servizio.

2. Al fine di riprendere quanto avviene in situazioni di criticità che possono ledere il mantenimento dell'ordine pubblico, le divise dell'ufficiale o agente di pubblica sicurezza impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 vengono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « *bodycam* », entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento

2. Le *bodycam* vengono attivate dai tecnici dell'ufficiale o agente di pubblica sicurezza in caso di effettiva necessità o in situazioni di potenziale pericolo e turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori

prima dell'utilizzo. Tale materiale registrato viene in seguito consegnato a tecnici specificamente preposti e salvato all'interno di un *server* protetto, in cui le registrazioni vengono conservate fino al completo accertamento della reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal *server*.

3. L'accesso alle registrazioni delle *bodycam*, laddove vi sia notizia di reato, avviene secondo le disposizioni contenute nel libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con proprio provvedimento, gli adempimenti e le prescrizioni relative all'installazione delle *bodycam* e al loro utilizzo in relazione al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 02. Lattanzio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Assegnazione di videocamere al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili è dotato di videocamere idonee a registrare l'attività operativa.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, sono installate videocamere negli ambienti in cui vengono trattenute le persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.

3. La registrazione effettuata con le videocamere in dotazione alle Forze di polizia in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ha valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, della dotazione del Fondo unico giustizia.

7. 03. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Contrassegni identificativi individuali sulla divisa e il casco degli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza)

1. L'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, a cui spetta l'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è tenuto nello svolgimento delle sue funzioni a indossare l'uniforme di servizio.

2. Il casco di protezione e le divise indossati dall'ufficiale o agente di pubblica sicurezza devono riportare un contrassegno identificativo rappresentato da un codice alfanumerico allo scopo di consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Le amministrazioni di appartenenza si dotano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di un registro riportante l'associazione dell'identità di agenti, funzionari, sottufficiali o uf-

ficiali ed il relativo contrassegno identificativo assegnato.

3. I codici alfanumerici di cui al comma 2 devono essere chiaramente visibili da almeno 15 metri di distanza ed anche in condizione di illuminazione insufficiente.

4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare indumenti a protezione del volto che non ne consentano l'identificazione, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 04. Lattanzio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale)

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi" »

7. 06. Meloni, Prisco, Donzelli, Bignami.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 336 del codice penale)

1. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti:

a) « Art. 336 – *(Violenza a pubblico ufficiale)*. – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa ».

b) « Art. 336-*bis* – *(Minaccia a un pubblico ufficiale)*. – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma dell'articolo 336 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa ».

7. 05. Cirielli, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)

1. All'articolo 339 del codice penale, primo comma, le parole: « nel corso di

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono soppresse;

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-*bis*, *aggiungere la seguente*: 339

*** 7. 07.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

*** 7. 08.** Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 340 del codice penale)

1. All'articolo 340 del codice penale, il secondo comma è soppresso;

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-*bis*, *aggiungere la seguente*: 340

**** 7. 09.** Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

**** 7. 010.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 340 del codice penale)

All'articolo 340 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Salvo che costituisca diverso e più grave delitto si applica la stessa pena a chiunque, con violenza, minaccia od ogni altra condotta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali ».

7. 011. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 343 del codice penale)

1. All'articolo 343 del codice penale, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « fino a tre anni »;

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-*bis*, *aggiungere la seguente*: 343

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-*bis*, *aggiungere la seguente:* 343.

7. 012. Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica dell'articolo 341-*bis *del codice penale)*

1. Al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un anno »;

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 131-*bis*, *aggiungere la seguente*: 341-*bis*

7. 013. Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 53. – *(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)* – Ferme restando le disposizioni degli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di

respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione di cui al primo comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

Quando sono adottati protocolli operativi e il pubblico ufficiale rispetta le raccomandazioni ivi previste, le condotte di cui ai commi primo e secondo sono legittime se le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

7. 014. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno ».

7. 015. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 368 del codice penale, in materia di reato di calunnia)

1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, anche con modalità diverse dalla denuncia, querela, richiesta o istanza e anche se in forma anonima o sotto falso nome, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sia innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a se, anni qualora condotta risulti astrattamente idonea a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria sul fatto denunciato. »

7. 016. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 613-bis del codice penale, in materia di tortura)

1. Il primo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, con più violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona intenzionalmente acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale o affi-

data alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni ».

7. 017. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 613-ter del codice penale, in materia di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)

1. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.

7. 018. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 337 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 337 codice penale è aggiunto il seguente: « Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a sei mesi ».

7. 019. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, in materia di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

« Art. 11.

(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso non appena l'Amministrazione abbia conoscenza dell'iscrizione dell'appartenente nel registro degli indagati.

2. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato ».

7. 020. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 419-*bis *del codice penale, in materia di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)*

1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 419-*bis*. – *(Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)* – Chiunque, nell'occasione di una manifestazione che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è della reclusione da quattro a otto anni se il fatto è commesso:

1. con minaccia o violenza alla persona;

2. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, o su una delle cose indicate nel numero 7 del primo comma dell'articolo 625;

3. su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive ».

7. 021. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* del codice penale.

7. 022. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Dopo la lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

b-bis) delitto di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico previsto dall'articolo 419-*bis* del codice penale.

7. 023. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Segnalazione del questore al procuratore della Repubblica sul rischio di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. Il procuratore della Repubblica, a seguito della segnalazione trasmessa dal questore, sulla base delle risultanze investigative acquisite, circa la possibilità che nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico si verifichino turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la presenza di magistrati del pubblico ministero in prossimità dei luoghi di svolgimento della manifestazione.

7. 024. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7,aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica all'articolo 702-*bis *del codice di procedura civile, in materia di procedimento sommario di cognizione)*

1. All'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando con sentenza irrevocabile di condanna sia stata accertata la commissione di taluno dei reati di cui agli articoli 419, 419-*bis* e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti

costituenti reato. Nei suddetti casi la polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notifica alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato a seguito della commissione dei citati reati la sentenza irrevocabile di condanna che ha accertato tale danno ».

7. 025. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente :

Art. 7-*bis*.

(Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario)

1. Al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle controversie concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile ».

2. Alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile ».

7. 026. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Applicazione del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale militare e delle Forze di polizia)

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano al personale militare e delle Forze di polizia dello Stato.

7. 027. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *dopo la parola:* prescrizioni *aggiungere le seguenti:* di legge;

b) *alla lettera* d), *dopo la parola:* prescrizioni *aggiungere le seguenti:* di legge.

8. 2. Magi.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

8. 1. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8. 3. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata.

8. 01. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Magi.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter, *primo comma, dopo le parole:* a un detenuto *inserire le seguenti:* o a un internato.

Conseguentemente:

al primo comma, dopo la parola: penitenziario*, inserire le seguenti:* o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.

al primo comma, dopo la parola: detenuta*, inserire le seguenti:* o internata.

al terzo comma, dopo la parola: detenuto *inserire le seguenti:* o all'internato.

9. 4. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, dopo la parola:* comunicazioni*, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti:* anche telematiche.

9. 2. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole:* da uno a quattro *con le seguenti:* da due a cinque;

b) *al secondo comma, sostituire le parole:* da due a cinque *con le seguenti:* da tre a sei.

9. 3. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, al secondo comma, sostituire le parole:* da due a cinque anni *con le seguenti:* da tre a sette anni.

9. 5. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, al terzo comma, sopprimere le parole:* Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.

9. 6. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

*Al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:* Se il detenuto è sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena prevista dal primo comma è aumentata fino a un terzo.

9. 7. Ferro, Prisco, Donzelli, Bignami, Delmastro Delle Vedove, Varchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 583-*quater *del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma, dopo le parole: « di manifestazioni sportive » sono inserite le seguenti: « ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari »;

- alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari. »

9. 013. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « o aperto al pubblico » sono inserite le seguenti: « o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione ».

2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: « o aperto al pubblico » sono inserite le seguenti: « o al-

l'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione. »

9. 014. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche agli articoli 316-bis*, 316*-ter *e 640*-bis *del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 316-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

b) le parole da « sovvenzioni » sino a « finalità » sono sostituite dalle seguenti: « sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste »;

c) le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

2. All'articolo 316-*ter*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

b) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

c) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni » e le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

3. All'articolo 640-*bis*, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

b) le parole: « o delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati ».

9. 02. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 419 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, le parole: « nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero » sono soppresse;

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: 391-*ter, aggiungere la seguente:* 419.

9. 03. Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-*quater* dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

e-bis) al personale italiano distaccato o assunto presso le Organizzazioni internazionalmente riconosciute;

e-ter) ai familiari di connazionale iscritto all'AIRE sino al secondo grado di parentela.

9. 04. Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 2-*quater.2*, la parola « videoregistrati » è sostituita dalle seguenti: « audio-videoregistrati ».

9. 05. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione e uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g)* la parola « carceri » è soppressa;

b) dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione.

9. 06. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, primo comma, numero 5-*bis*, del codice penale:

a) la parola « ovvero » è soppressa;

b) dopo le parole: « del servizio », sono inserite le seguenti: « ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari. »

9. 07. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 18.1

(Corrispondenza telefonica)

1. In ogni sezione di istituto, e laddove possibile in ogni cella, sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. In alternativa può esservi la disponibilità di telefoni cellulari di titolarità dell'amministrazione.

2. I condannati e gli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, per un massimo di trenta minuti al giorno. Ai detenuti che ne facciano richiesta deve essere garantita la possibilità di effettuare video-chiamate che saranno considerate alla stessa stregua della corrispondenza telefonica. Essi sono, altresì, autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta

di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefìci ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a quattro al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge.

8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

10. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7. ».

3. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.

9. 01. Magi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica dell'articolo 583 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 583 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata » sono sostituite dalle seguenti: « con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata o con posta elettronica certificata » e dopo la parola « atti » sono aggiunte le seguenti: « la ricevuta di ricezione della posta elettronica certificata o »;

b) al comma 2, le parole: « o del telegramma » sono soppresse.

9. 09. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

*(Modifica all'articolo 583-*quater *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 583-*quinquies*.

(Percosse o lesioni personali al personale in servizio nelle strutture penitenziarie)

1. Nei casi previsti dagli articoli 581 e 582, la pena e aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi contro il personale in servizio nelle strutture penitenziarie, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. ».

9. 010. Ferro, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifiche al codice penale, in materia di delitti contro la vita)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 575, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona »;

b) all'articolo 579, primo comma, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona »;

c) all'articolo 584, le parole « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

9. 011. Ascari, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale dopo la lettera f-*quater* è aggiunta la seguente:

f-*quater*.1*:* i reati di cui agli articoli 391-*bis* e 391-*ter* del codice penale.

9. 012. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Magi.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* 2.000 *con le seguenti:* con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 2.000 euro;

b) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* da sei mesi a sei anni *con le seguenti:* da uno a cinque anni.

10. 2. Vizzini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. all'articolo 635, il terzo comma è soppresso;

Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: 588, *aggiungere la seguente:* 635.

10. 01. Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

*(Abrogazione dell'articolo 669-*bis *del codice penale)*

1. L'articolo 669-*bis* è abrogato.

Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: 588, *aggiungere le seguenti:* e abrogazione dell'articolo 669-*bis*.

*** 10. 02.** Orfini, Raciti, Pini, Gribaudo, Rizzo Nervo.

*** 10. 05.** Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifica all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.

10. 03. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, il terzo comma è soppresso.

Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: 588, *aggiungere la seguente:* 635.

10. 04. Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di blocco stradale)

1. al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « in una strada ferrata »;

b) l'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 1-*bis* 1. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare, la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 4.131 euro.

Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 10.329 euro.

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

c) all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « , nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dell'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, » sono soppresse.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: codice penale, *aggiungere le seguenti:* disposizioni in materia di blocco stradale.

10. 06. Fornaro, Palazzotto, Fratoianni, Muroni, Conte.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, impegnati in attività di servizio di ordine pubblico, devono avere sull'uniforme e sul casco di protezione, sui due lati e sulla parte posteriore dello stesso, una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto qualora questi non consentono l'identificazione dell'operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.

4. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.

5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: del codice penale, *aggiungere le seguenti:* Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico.

10. 07. Fratoianni, Orfini, Palazzotto, Raciti, Pini, Rizzo Nervo, Gribaudo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-*bis*) all'ultimo comma le parole: « è facoltativo » sono sostituite dalle parole: « è obbligatorio ».

10. 08. Montaruli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche al Codice penale in materia di circostanza aggravante di taluni reati)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« c. p. 590-*septies*. Circostanza aggravante.

Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 588, 589 e 590 sono commessi da detenuti all'interno di struttura penitenziaria la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

10. 09. Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-*bis*) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Per il reato di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza. ».

10. 010. Montaruli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 5:

1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro;

2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.

La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

10. 011. Cirielli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, numero 2) sostituire le parole: « l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro » con le parole: « la reclusione da due a tre anni e con la multa da 2000 a 6000 euro ».

10. 012. Montaruli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungete il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, lettera *a)*, numero 2), le parole: « da due a tre anni e con rammenda da 2.000 a 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro ».

10. 013. Rampelli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è introdotto il seguente:

« 5-*quater*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata ».

10. 014. Bignami, Prisco, Donzelli, Delmastro Delle Vedove.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Le parole: « un uomo » ovunque ricorrano all'interno del codice penale sono sostituite dalle parole: « una persona ».

10. 015. Ascari, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Agli articoli 575, 579, e 584 del codice le penale le parole: « un uomo » sono sostituite dalle parole: « una persona ».

10. 016. Ascari.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento)

1. Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, o comunque siano riconosciuti responsabili dei delitti di lesione personale, rissa, violenza privata, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'interno di locali da ballo, locali di pubblico spettacolo e locali addetti alla ristorazione, o all'esterno e nelle zone di pertinenza degli stessi, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali di tutto il territorio nazionale, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta o al transito di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali stessi.

2. La questura che ha emesso il provvedimento invia alle questure dell'intero territorio nazionale l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

3. Il divieto di accesso di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. La violazione del divieto di accesso di cui al comma 1 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 9.000 a 30.000 euro.

11. 2. Molteni, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole:* che abbiano riportato una o più denunzie o condanne anche con sentenza non definitiva *con le parole:* condannate anche con sentenza non definitiva o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) al comma 1, lettera b) *numero 1, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:* 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone condannate anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale negli ultimi tre anni per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale o per delitti non colposi contro la persona commessi all'interno di pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico

intrattenimento presenti nell'intera provincia;

c) al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso sostituire il comma 1-*bis *con il seguente:* 1-*bis*. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi del comma 1, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici servizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

d) al comma 1, lettera b), *numero 1, sopprimere il comma 1-ter.*

11. 3. Vizzini.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, sopprimere le parole:* una o più denunzie o.

11. 4. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole:* una o più denunzie *con seguenti:* una denunzia.

11. 5. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole:* nel corso degli ultimi tre anni *con le seguenti:* nel corso degli ultimi cinque anni.

11. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, sostituire le parole:* nel corso degli ultimi tre anni *con le seguenti:* nel corso degli ultimi quattro anni.

11. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* sedi universitarie *aggiungere le seguenti:* scuole di ballo, circoli musicali, centri sportivi.

11. 8. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* sedi universitarie *aggiungere le seguenti:* edifici sportivi e ricreativi.

11. 9. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* sedi universitarie *aggiungere le seguenti:* circoli sportivi e ricreativi.

11. 10. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* sedi universitarie *aggiungere le seguenti:* palestre, circoli associativi.

11. 11. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* sedi universitarie *aggiungere la seguente:* accademie.

11. 12. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* aperti al pubblico *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate di metropolitana, cinema, parcheggi, impianti sportivi, supermercati,.

11. 13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in

uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 15. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 16. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 17. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 18. Tonelli, Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 471 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 19. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 472 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 20. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 473 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 21. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto

all'articolo 474 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 22. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 476 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 23. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 477 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 24. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 478 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 25. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 479 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 26. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 480 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 27. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 481 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 28. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 483 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 29. Invernizzi, Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato

previsto all'articolo 490 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 30. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 494 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 496 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 32. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 497 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 33. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 34. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 497-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 35. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 498 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 36. Marchetti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 509 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 37. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato

previsto all'articolo 513 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 38. Potenti, Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 39. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 40. Vinci, Ziello, Potenti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*ter* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 41. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 42. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quinquies* del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 43. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 516 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 44. Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 517 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 45. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto

all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 46. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 47. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 544-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 49. Invernizzi, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 50. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 51. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 52. Morrone, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 53. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto

all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 54. Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 55. Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 56. Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 57. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 59. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 60. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 61. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto

all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 62. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera a), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* il divieto di accesso agli stessi *aggiungere le seguenti:* edifici pubblici o privati, ai.

11. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sopprimere le parole:* da sei mesi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* da cinque a sette anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro.

11. 64. Ziello, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, sostituire le parole:* da sei mesi a due anni *con le seguenti:* da uno a quattro anni.

11. 65. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, sostituire le parole:* da sei mesi a due anni *con le seguenti:* da uno a tre anni.

11. 66. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 euro *con le seguenti:* la multa da 10.000 a 40.000 euro.

11. 67. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 *euro con le seguenti:* la multa da 10.000 a 35.000 euro.

11. 68. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 euro *con le seguenti:* la multa da 10.000 a 30.000 euro.

11. 69. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2 sostituire le parole da:* 8.000 *con le seguenti:* da 10.000.

11. 70. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera a), *numero 2 sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 40.000 euro.

11. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2 sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 35.000 euro.

11. 72. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2 sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 30.000 euro.

11. 73. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera a), *numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma viene erogata alle

Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.

11. 74. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole:* negli ultimi tre anni, *con le seguenti:* negli ultimi cinque anni.

11. 75. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole:* negli ultimi tre anni, *con le seguenti:* negli ultimi quattro anni.

11. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1 sostituire le parole:* i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento *con le seguenti*: ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.

11. 77. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* pubblico intrattenimento *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:* , stadi o altri impianti sportivi,.

11. 78. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 466 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 467 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 124. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 468 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 125. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 469 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 126. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 470 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 127. Tonelli, Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 471 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 79. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 472 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 80. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 473 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 81. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 474 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 82. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 476 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 83. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 477 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 84. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* per il reato previsto all'articolo 478 del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 85. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti*: nonché per il reato previsto all'articolo 479 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 86. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale *aggiungere le seguenti*: nonché per il reato previsto all'articolo 480 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 87. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 481 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 88. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale *aggiungere le seguenti* , nonché per il reato previsto all'articolo 483 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 89. Invernizzi, Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti: ,* nonché per il reato previsto all'articolo 490 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 90. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 494 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 496 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 92. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *inserire le seguenti*: nonché per il reato previsto all'articolo 497 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 93. Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 497-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 94. Bisa, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 497-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 95. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti: ,* nonché per il reato previsto all'articolo 498 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 96. Marchetti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 509 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 97. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 513 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 98. Potenti, Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 513-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.

11. 99. Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515 del regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.

11. 100. Vinci, Ziello, Potenti, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 101. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quater* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 102. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 515-*quinquies* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 103. Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini.

Al comma 1, lettera b)*, numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole*: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 516 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 104. Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 517 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 105. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 527 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 106. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 528 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 107. Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 537 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 108. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 544-*ter* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 109. Invernizzi, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 565 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 110. Paolini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 566 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 111. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 567 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 112. Morrone, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 568 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 113. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 570 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 114. Molteni, Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 571 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 115. Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 572 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 116. Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 573 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 117. Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 574 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 579 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 119. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 580 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 120. Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 581 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 121. Bisa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1 lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per il reato previsto all'articolo 582 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

11. 122. Tateo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Potenti, Paolini, Turri.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* 604-*ter* del codice penale, *aggiungere le seguenti:* nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,.

11. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* commessi i predetti reati *aggiungere le seguenti:* della frequentazione di tali luoghi da parte delle vittime dei citati reati.

11. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, dopo le parole:* l'interessato si associa, *sopprimere le seguenti:* specificatamente indicati.

11. 130. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* specificatamente indicati *con le seguenti:* specificatamente indicate.

11. 131. Bartolozzi, Rossello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, sopprimere il capoverso comma 1-*bis.

11. 132. Sarli.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso comma 1-*bis, *sostituire le parole:* a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento *con le seguenti:* ai pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.

11. 133. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* da sei mesi a due anni *con le seguenti:* da uno a quattro anni.

11. 134. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* da sei mesi a due anni *con le seguenti:* da uno a tre anni.

11. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 euro *con le seguenti:* la multa da 10.000 a 40.000 euro.

11. 136. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 euro *con le seguenti:* la multa da 10.000 a 35.000 euro.

11. 137. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* la multa da 8.000 a 20.000 euro *con le seguenti:* la multa da 10.000 a 30.000 euro.

11. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* da 8.000 *con le seguenti:* da 10.000.

11. 139. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 40.000 euro.

11. 140. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 35.000 euro.

11. 141. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*ter, *numero 5, sostituire le parole:* a 20.000 euro *con le seguenti:* a 30.000 euro.

11. 142. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, lettera b), *numero 1, capoverso 1-*ter, *numero 5), sostituire le parole da:* 20.000 euro *fino alla fine del periodo con le seguenti:* 20.000 euro per la prima violazione e da 1 anno a 3 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro per ogni violazione successiva alla prima.

11. 143. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di divieto di accesso o stanziamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi o ricreativi, di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

11. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento *con le seguenti:* ai locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero ad uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

11. 150. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento *con le seguenti*: o di stazionamento nei pressi di edifici scolastici o universitari, di edifici sportivi e ricreativi, di esercizi pubblici e di locali di pubblico trattenimento e svago.

11. 151. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica sostituire le parole: agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento *con le seguenti:* pubblici esercizi ivi compresi quelli di trattenimento e svago.

11. 152. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso *aggiungere le seguenti:* agli edifici scolastici o universitari, alle scuole di ballo, ai circoli musicali, ai centri sportivi.

11. 147. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso *aggiungere le seguenti:* agli edifici scolastici o universitari, alle palestre, ai circoli associativi.

11. 145. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso *aggiungere le seguenti:* agli edifici

scolastici o universitari, agli edifici sportivi e ricreativi.

11. 148. Stefani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Tonelli, Vinci, Ziello.

Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso *aggiungere le seguenti:* agli edifici scolastici o universitari, ai circoli sportivi e ricreativi.

11. 149. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Alla rubrica dopo le parole: divieto di accesso *aggiungere le seguenti:* agli edifici scolastici o universitari, alle accademie.

11. 146. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è inserito il seguente periodo: « Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma ».

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 11-*ter*.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 11-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

11. 01. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militarie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. ».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità è rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico. ».

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1. ».

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale. ».

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. ».

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono aggiunte le seguenti: « , salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali ».

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 02. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei « Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico » (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nu-

clei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2021 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2021 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2021 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2021 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, alla Polizia penitenziaria.

11. 03. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di implementazione delle risorse finanziarie delle Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

2. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 04. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Potenziamento dell'Operazione « Strade Sicure »)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « contrasto della criminalità e del terrorismo », sono inserite le seguenti: « nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti »;

b) al primo periodo, le parole: « limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili », sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2019 e di euro

20.000.000 per l'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Potenziamento dell'Operazione « Strade Sicure »)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: « , limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2019 e 20.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

11. 06. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione « Strade Sicure »)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: « pari a 7.050 unità » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9100 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2019 e 20.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

11. 07. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Divieto di consumo immediato di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi privi di licenza di pubblica sicurezza)

1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis)*, dopo le parole: « prodotti di gastronomia » sono inserite le seguenti: « diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche »;

b) all'articolo 4, comma 2-*bis*, dopo le parole: « prodotti di propria produzione » sono inserite le seguenti: « diversi dalle bevande alcoliche e superalcoliche ».

11. 08. Trancassini, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

1. All'articolo 14-*bis*, comma 2, primo periodo, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole: « di cui al comma 1, » aggiungere le seguenti: « ivi comprese le aree oggetto di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'installazione di strutture o attrezzature funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ».

11. 09. Trancassini, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafioso e al terrorismo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

11. 010. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per favorire la sicurezza nei luoghi di privata dimora)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nei limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro ».

11. 011. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini ».

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.

11. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno — Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi. ».

11. 013. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'articolo 5, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 48, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali ».

11. 014. Daga, Federico, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Diritto all'iscrizione anagrafica)

1. Al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, l'articolo 5 è.

11. 015. Daga, Federico, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.

4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-*bis* e seguenti, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della Difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo

5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-

2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 », allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Me medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

11. 016. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo sostituire lo parola: implementare *con le seguenti:* rendere di maggiore intensità

12. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: implementare *con la seguente:* aumentare.

12. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* moltiplicare.

12. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* realizzare.

12. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: implementare *con la seguente:* eseguire.

12. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: implementare *con la seguente:* accrescere.

12. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* incrementare.

12. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* sviluppare.

12. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* acuire.

12. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* ampliare.

12. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* aggravare.

12. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* inasprire.

12. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare con la seguente: intensificare.

12. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* amplificare.

12. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: implementare *con la seguente:* rincarare.

12. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, dopo le parole: al presente comma *aggiungere le seguenti:* nonché dei siti *internet* che inneggiano al terrorismo di matrice islamica.

12. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: al presente comma *aggiungere le seguenti:* nonché dei siti *internet* che inneggiano al terrorismo di matrice Jihadista.

12. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti riferimenti al terrorismo interno ed esterno, da piattaforme digitali, siti *internet* e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici.

12. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.

12. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *Internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire

l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti la vendita di esplosivi.

12. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana.

12. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: sette giorni *con le seguenti:* un giorno.

12. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a oscurare i.

12. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a offuscare i.

12. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a eclissare i.

12. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a ottenebrare i.

12. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a adombrare i.

12. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 2, sostituire le parole: a impedire l'accesso ai *con le seguenti:* a obnubilare i.

12. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il Ministero dell'interno promuove la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo.

2-*ter*. Il portale favorisce la diffusione dei propri contenuti nei *social network* e in ogni altro strumento di comunicazione elettronica.

2-*quater*. Il portale è realizzato utilizzando le ordinarie risorse del bilancio autonomo del Ministero dell'interno.

12. 60. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* sono definite le modalità di attuazione del Sistema e di disciplina del suo funzionamento.

12. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I fornitori di servizi di connettività e i media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione educazione e sensibilizzazione di minori e adulti ad un uso corretto e consapevole di *Internet*.

12. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.

12. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dalla droga e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'uso di stupefacenti.

12. 64. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma precedente, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi i suddetti servizi. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative all'indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore del sito, pone in essere le suddette operazioni.

12. 65. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro sessanta giorni i fornitori di connettività inviano una relazione al Parlamento nella quale riferiscono sulle modalità di attuazione impiegate per impedire l'accesso ai siti segnalati.

12. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telema-

tici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

12. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.

12. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Addizionali.

12. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Aggiuntive.

12. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Altre.

12. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Ultime.

12. 4. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Citeriori.

12. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: Ulteriori *con la seguente*: Nuove.

12. 6. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: sistemi.

12. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: istruzioni.

12. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: norme.

12. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: procedure.

12. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: regole.

12. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: prassi.

12. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: regolamenti.

12. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: modalità *con la seguente*: atti.

12. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: contrasto *con la seguente:* conflitto.

12. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con la seguente:* narcotraffico.

12. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con le seguenti:* alla vendita.

12. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con le seguenti:* alla commercializzazione.

12. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con le seguenti:* al commercio illecito.

12. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con le seguenti:* al trasferimento illecito.

12. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire le parole: al traffico *con le seguenti:* alla circolazione.

12. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: traffico *con la seguente:* commercio.

12. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: traffico *con la seguente:* contrabbando.

12. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla Rubrica, dopo la parola: di *aggiungere la seguente*: sostanze.

12. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: stupefacenti *con la seguente:* droga.

12. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: stupefacenti *con la seguente:* narcotici.

12. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, aggiungere dopo la parola: stupefacenti *aggiungere le seguenti:* e spaccio.

12. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: internet *con le seguenti:* insieme mondiale di reti telematiche interconnesse fra loro.

12. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: internet *con le seguenti:* rete interconnesse

12. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: internet *con la seguente:* Web

12. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Alla rubrica, sostituire la parola: internet *con la seguente:* online

12. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare

ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.

12. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modificazioni all'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167)

1. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi ».

2. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità ».

12. 04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Oscuramento siti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ordina ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione dei siti *internet* interessati. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.

12. 05. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fron-

teggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

12. 06. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, io svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

12. 07. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12,aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di stupefacenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, le parole « cinque tabelle » sono sostituite con le seguenti « due tabelle »;

b) all'articolo 73:

i. al comma 1, le parole: « di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni » sono sostituite con le seguenti: « è punito con la reclusione da otto a venticinque anni »;

ii. al comma 1-*bis*, lettera *b)*, le parole: « elencate nella tabella II, sezione A, » sono soppresse;

iii. al comma 2, le parole: « indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni » sono sostituite con le seguenti: « è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni »;

iv. al comma 4, le parole: « ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis)* della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 » sono soppresse;

v. al comma 5, le parole: « reclusione da sei mesi a quattro anni » sono sostituite con le seguenti: « reclusione da due a otto anni »;

vi. il comma 5-*bis* è soppresso.

2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.

12. 08. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Il Ministro della giustizia al fine di garantire l'effettiva applicazione della legge del 9 gennaio 2019 n. 3 sull'intero territorio nazionale potenzia l'apparato investigativo delle Procure della Repubblica dove i reati di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*) destano

maggiore allarme sociale e trasmette una relazione al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno con cadenza annuale sulla base della relazione del Ministro della giustizia di cui al comma 1, potenzia l'organico della Polizia di Stato ove i dati della medesima relazione destino allarme sociale.

3. Il Ministro della giustizia istituisce sezioni operative della Direzione investigativa antimafia sulla base dei risultati della relazione, di cui al comma 1, potenziando le medesime sezioni operative ove i dati della medesima relazione destino allarme sociale.

4. Le sedi per gli uffici della Polizia di Stato e delle sezioni operative della Direzione investigativa antimafia sono individuate prioritariamente all'interno delle caserme esistenti sul territorio o utilizzando gli immobili confiscati alle associazioni criminose o in proprietà del demanio statale.

5. È istituita una sede della squadra mobile della Polizia di Stato a servizio dei commissariati di Formia e di Gaeta e il Commissariato di Aprilia.

12. 01. Trano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di esseri umani e contrasto alla promozione dell'immigrazione clandestina via internet*)*

1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di citi all'articolo del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e dei reati previsti agli articoli 601, 601-*bis* e 602 del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete *internet* di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco e a notificare ai fornitori di connettività alla rete *internet* i siti *web* per i quali deve essere inibito l'accesso.

2. I fornitori di connettività alla rete *internet* provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete *internet* devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo eco-

nomico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

12. 09. Berti, Corda, Frusone, Maniero, Parisse, Sodano, Raduzzi, Currò, Carabetta, Gabriele Lorenzoni, Romaniello, Cadeddu, Scanu, Rizzo, Zanichelli, Cillis, Cabras, Spessotto, Colletti, Fantinati, Salafia.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi)

1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.

12. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

ART. 13

Sopprimerlo.

*** 13. 9.** Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 13. 1.** Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza.

13. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 è abrogato.

13. 10. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Soppressione, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

13. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della Polizia penitenziaria, di seguito denominato « Garante nazionale ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute private della libertà personale e della polizia penitenziaria

13. 11. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: delle persone *aggiungere le seguenti:* detenute o.

13. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13. 6. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, sopprimere le parole: « che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia ».

13. 4. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 13. 7.** Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

*** 13. 12.** Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

*** 13. 13.** Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5.1 Il Garante nazionale non può delegare i garanti territoriali nelle materie di cui al comma 5 ».

13. 14. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* La delega *inserire le seguenti:* che è altresì esclusa ove si verta di detenuti o internati inseriti nei circuiti di Alta Sicurezza ovvero soggetti alle regole di trattamento di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

13. 15. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

c-bis) al comma 5-*bis*, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2018. » sono inserite le seguenti: « Nell'ambito dell'autonomia contabile il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza con la spesa autorizzata di cui al presente articolo, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 ».

13. 16. Sarti, Ascari, Salafia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-*quater*.3 è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*.3-*bis*. La nomina dei garanti di cui ai commi 2-*quater*.2 e 2-*quater*.3 non può avvenire in caso essi abbiano riportato condanne definitive per alcuno dei reati di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477 ».

13. 17. Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

Sopprimere il comma 2.

*** 13. 18.** Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Marchetti, Tomasi, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

*** 13. 8.** Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 sostituire le parole: è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale *con le seguenti:* è prorogato sino a 60 giorni dalla cessatone dello stato di emergenza da epidemiologica da COVID-19.

13. 19. Colletti, Berti.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

*** 13. 20.** Giuliano, Sarti, Ascari, Saitta, D'Orso, Salafia.

*** 13. 21.** Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione)

1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di indizi e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia ».

13. 01. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza nelle stazioni ferroviarie e metropolitane)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

« *a-bis)* prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD) ».

13. 02. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*

(Modifica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77)

1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sostituire le parole: « 2 milioni » con le parole: « 4 milioni ».

13. 03. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*

(Modifica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77)

1. All'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, dopo le parole: « 2 milioni » inserire le parole: « e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

13. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

1. Dopo l'articolo 337-*bis* del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 337-*ter*. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.

3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. ».

13. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 341-*bis *del codice penale concernenti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale)*

1. All'articolo 341-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

b) il terzo comma è abrogato.

13. 06. Butti, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-*septies)* l'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver

commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito ».

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale ».

13. 07. Cirielli, Prisco, Donzelli, Bignami.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

All'articolo 7, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « da 2.000 a 7.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « e la misura dell'allontanamento – ex articoli 9 e 10, decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso ».

13. 08. Deidda, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-*bis*.

(Emergenza abitativa)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 31-*ter* è aggiunto il seguente:

Art. 31-*quater*.

(Emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di piani di recupero.

2. I piani di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni possono altresì procedere all'acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di immobili privati da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) conseguentemente alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di contrasto all'emergenza abitativa ».

13. 09. Donno.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 010. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare ».

13. 011. Bignami, Prisco, Donzelli, Varchi, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: « all'attuazione » fino a: « decoro urbano », con le seguenti: « , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

13. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,

n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13. 013. Siracusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.

13. 014. Spena.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per Vanno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13. 015. Spena.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

13. 016. Spena.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato « Tavolo tecnico ».

2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.

3. Al tavolo tecnico sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche alla presenza di stranieri;

b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;

c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei

ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. 017. Spena.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Il personale sanitario e medico, delle forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché i soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nel contrasto alla diffusione del Covid-19, che siano deceduti o abbiano riportato un'invalidità permanente a causa del virus sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2003, n. 243.

13. 018. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia esclusi i trasporti di cabotaggio;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

d) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia, che prestano un'attività di lavoro a favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali con il veicolo ivi immatricolato a questa impresa, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

e) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o die ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

f) alle persone residenti all'estera che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea

ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

g) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni;

h) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia;

j) alle autovetture con targa doganale provvisoria – previste da accordi di reciprocità tra altri Stati, finalizzata unicamente all'arrivo dei mazzo in Italia per i successivi adempimenti amministrativi ».

13. 019. Plangger, Schullian, Gebhard.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di equipaggiamenti da destinare al personale delle forze di polizia in servizio di pattugliamento alle frontiere)

1. Al fine di accrescere la capacità di rilevamento e tracciamento dei movimenti dei migranti, è istituito un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di visori notturni e nuovi equipaggiamenti da destinare al personale di tutte le forze di polizia in servizio alle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali dello Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 20 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 020. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Pagamento del lavoro straordinario prestato dal personale militare)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata I ulteriore spesa di euro 9.921.514,5 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.921.514,5 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 9.921.514,5 per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente

periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 021. Ferrari, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Ulteriori misure organizzative di razionalizzazione)

1. Allo scopo di permettere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare di provvedere più efficacemente al monitoraggio e al tracciamento dei movimenti dei migranti irregolari nel territorio nazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato con proprio decreto ad adibire alle funzioni amministrative normalmente da questo espletate contingenti di personale dell'amministrazione all'uopo distaccati presso i presidi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

13. 022. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare la gestione ed il tracciamento dei migranti irregolari sul territorio nazionale, è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 023. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli

istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale e di gestione e tracciamento dei migranti irregolari presenti sul territorio nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, 200 per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per 20 milioni di euro nel 2020, 200 nel 2021 e 250 nel 2022.

4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 024. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

13. 025. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.

13. 026. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e

2019 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 400 mila per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 027. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

1. All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: « personale » sono aggiunte le parole: « compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 300 mila per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 028. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Fondo per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce delle nuove esigenze connesse alla gestione ed al tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la defi-

nizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 029. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce nel corso delle attività di tracciamento dei migranti irregolari presenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 030. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia chiamato a concorrere alla gestione e monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 031. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 032. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di ulteriori equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 033. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti

alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio e nel monitoraggio dei migranti irregolari, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 20 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 034. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis ».

13. 035. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia anche in relazione ai migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 036. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia impegnato anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentar] e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 037. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia impegnato anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 038. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis.*

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia impegnate anche nel monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 039. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse aggiuntive per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico e tracciamento dei migranti irregolari.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 040. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla co-

pertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 041. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 1 milione per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 042. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

1. Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:

7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per I insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 043. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2 e dal controllo dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. AII'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 2 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 044. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo « Mercurio »)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo « Mercurio » su autovetture della Polizia di Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 3 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 045. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 046. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 047. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 048. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle nuove necessità determinate dal monitoraggio dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 049. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

1. L'articolo 1, comma 1 lettera *d)* della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego anche con funzioni di monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente

periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 050. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 5 milioni per l'anno 2020.

3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 051. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, tracciamento e sorveglianza dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale nonché applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di un miliardo per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5. Imprevisto lo scorrimento della-graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti pernice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della

Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 80 milioni di euro per il 2020 e per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il −30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 052. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 100 milioni per l'anno 2020.

4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 053. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche lacustri)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località lacustri di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distan-

ziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 054. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località turistiche)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località marittime di maggior richiamo turistico, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 10 milioni per l'anno 2020.

4. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: « Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-*bis* ».

13. 055. Tonelli, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto disposto dal comma 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione, insieme alla conseguente necessaria implementazione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 14. 9.** Ceccanti.

*** 14. 10.** Marco Di Maio, Migliore.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto disposto dal comma 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. 11. Rizzo Nervo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito) con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione, insieme alla conseguente necessaria implementazione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

14. 12. Rizzo Nervo.

Al comma 3, sostituire le parole: capitoli di bilancio *con le seguenti:* unità elementari di bilancio.

14. 1. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, *con le seguenti:* Programma relativo alle spese per i servizi istituzionali di cui all'U.d.V. 6.1,.

14. 7. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'U.d.V. 5.1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione della voce « Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC »,.

14. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'U.d.V. 5.1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione della voce « Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie »,.

14. 4. Invernizzi, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'U.d.V. 5.1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione della voce « Spese di personale per il programma »,.

14. 2. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'U.d.V. 5.1, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione della voce « Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia »,.

14. 5. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni

del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di inizio, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

3-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-*quater*. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. 8. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 31 dicembre 2021.

15. 19. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano a partire dalla data del 1° gennaio 2021.

15. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Sopprimere il comma 1.

15. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: Le disposizioni *con le seguenti:* Le norme.

15. 9. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, dopo le parole: lettere *a), e)* ed *f) aggiungere la parola* non *e sopprimere la parola:* anche.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: lettere *a), b), c), d)* ed *e) aggiungere la parola:* non *e sopprimere la parola:* anche.

15. 22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Tomasi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: si applicano *con le seguenti:* non trovano applicazione.

15. 7. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: si applicano *con le seguenti*: trovano applicazione.

15. 8. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 3. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* del 31 gennaio 2021.

15. 15. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* del 31 dicembre 2020.

15. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore *con le seguenti:* di conversione.

15. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sopprimere le parole: alle commissioni territoriali.

15. 20. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

Al comma 1, dopo le parole: commissioni territoriali *aggiungere le seguenti:* per il riconoscimento della protezione internazionale.

15. 13. Tonelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Vinci, Ziello.

(Formale)

Al comma 1 sopprimere le parole: al questore.

15. 11. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 1 sopprimere le parole: e alle sezioni specializzate dei tribunali.

15. 12. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Lo straniero che, a seguito del rigetto della sua istanza di protezione internazionale avvenuto tra il 5 ottobre 2018 ed il 21 ottobre 2020, si trovi in una situazione concreta e attuale che attesti la sua effettiva integrazione sociale o familiare in Italia o si trovi in una situazione in cui devono essere rispettati altri obblighi costituzionali o internazionali di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio n. 285, può presentare attraverso la Questura documentata domanda alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In tali casi non si applica l'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e la Commissione territoriale può omettere il colloquio personale con lo straniero qualora la protezione speciale sia riconoscibile sulla base degli elementi documentali disponibili, salvo che lo straniero ne faccia espressa richiesta.

2-*bis*. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale e scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020, di cui non è stata accolta la domanda di rinnovo o conversione in permesso di soggiorno per lavoro, può presentare alla Questura competente per luogo di dimora istanza di cui all'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro centottanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge. La Questura trasmette senza ritardo gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della precedente domanda di protezione internazionale e rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza che costituisce permesso di soggiorno provvisorio valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura e non convertibile in permesso per motivi di lavoro. La ricevuta consente l'esercizio dell'attività lavorativa. La Commissione territoriale, esaminati gli atti, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, riconosce il permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero procede all'audizione dell'istante. In caso di rigetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale e scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020, di cui non è stato chiesto il rinnovo o la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

15. 23. Ceccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Lo straniero che, a seguito del rigetto della sua istanza di protezione internazionale avvenuto prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovi in una situazione concreta e attuale che attesti la sua effettiva integrazione sociale o familiare in Italia o si trova in una situazione in cui devono essere rispettati altri obblighi costituzionali o internazionali di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può presentare, attraverso la Questura, documentata domanda alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dei perplessi di soggiorno di cui agli articoli 19 comma 2, lettera *d-bis)* e 20-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tali casi non si applica l'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e la Commissione territoriale può omettere il colloquio personale con lo straniero qualora la protezione speciale sia riconoscibile sulla base degli elementi documentali disponibili, salvo che lo straniero ne faccia espressa richiesta.

15. 24. Sarli, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Trizzino, Ungaro, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Lo straniero che, a seguito del rigetto della sua istanza di protezione internazionale avveduto prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovi in una situazione concreta e attuale che attesti la sua effettiva integrazione sociale o familiare in Italia o si trovi in una stazione in cui devono essere rispettati altri obblighi costituzionali o internazionali di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può presentare attraverso la Questura documentata domanda alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In tali casi non si applica l'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e la Commissione territoriale può omettere il colloquio personale con lo straniero qualora la protezione speciale sia riconoscibile sulla base degli elementi documentali disponibili, salvo che lo straniero ne faccia espressa richiesta.

*** 15. 25.** Ceccanti.

*** 15. 26.** Galizia, Salafia.

*** 15. 27.** Migliore, Marco Di Maio, Ungaro.

Sopprimere il comma 2.

15. 2. Bordonali, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 4. Ziello, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Al comma 2 costituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* del 31 gennaio 2021.

15. 17. Vinci, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 2 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* del 31 dicembre 2020.

15. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. Entro centottanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020, di cui non è stata accolta la domanda di rinnovo o conversione in permesso di soggiorno per lavoro, può presentare alla Questura-Ufficio immigrazione competente per luogo di dimora un'istanza di cui all'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il comma 1 si applica anche ai cittadini stranieri che nel medesimo termine hanno presentato domanda di protezione internazionale, oggetto di una decisione di rigetto della Commissione territoriale competente, e che non hanno proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020 di cui non è stato chiesto il rinnovo o la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

3. La Questura-Ufficio immigrazione trasmette senza ritardo gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della precedente domanda di protezione internazionale e rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza che costituisce permesso di soggiorno provvisorio, rinnovabile fino alla definizione della procedura e non convertibile in permesso per motivi di lavoro. La ricevuta consente l'esercizio dell'attività lavorativa.

4. La Commissione territoriale, esaminati gli atti, riconosce il permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero procede all'audizione dell'istante. In caso di rigetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

15. 02. Rizzo Nervo, Pini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale e scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020, di cui non è stata accolta la domanda di rinnovo o conversione in permesso di soggiorno per lavoro, può presentare alla Questura competente per luogo di dimora istanza di cui all'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro centottanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

2. La Questura trasmette senza ritardo gli atti alla Commissione territoriale competente l'esame della precedente domanda di protezione internazionale e rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza che costituisce permesso di soggiorno provvisorio valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura e non convertibile in permesso per motivi di lavoro. La ricevuta consente l'esercizio dell'attività lavorativa. La Commissione territoriale, esaminati gli atti, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, riconosce il permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero procede all'audizione dell'istante. In caso di rigetto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale e scaduto tra il 5 ottobre 2018 e il 21 ottobre 2020, di cui non è stato chiesto il rinnovo o la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

*** 15. 01.** Magi.

*** 15. 03.** Palazzotto, Fornaro, Fratoianni, Muroni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 dopo la parola: « locali » sono aggiunte le seguenti: « e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ».

15. 04. Ficara, Salafia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, prima delle parole: « Gli incarichi dirigenziali », sono aggiunte le seguenti: « Gli incarichi amministrativi di vertice, ».

15. 05. Ficara, Salafia.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione 259

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino *(Seguito dello svolgimento e conclusione)* 260

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione, Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, e Luigi Levita, magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, professore di ordinamento giudiziario 260

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 260

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 261

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 273

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI

La seduta comincia alle 11.15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Rammenta poi che le audizioni previste saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricorda che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che l'audito aveva già svolto una relazione e che la sua audizione era stata rinviata per consentire ai deputati di formulare domande. Introduce quindi il dibattito.

Interviene da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Catello VITIELLO (IV).

Francesco CAPRIOLI, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino*, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione, Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, e Luigi Levita, magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, professore di ordinamento giudiziario.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PERANTONI, *presidente*, introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Giovanni CANZIO, *primo presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione*, Ludovico VACCARO, *procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia*, Carlo NORDIO, *già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia*, e Luigi LEVITA, *magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, professore di ordinamento giudiziario*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alfredo BAZOLI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA). Intervengono altresì da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV) e Carla GIULIANO (M5S).

Giovanni CANZIO, *primo presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione*, Ludovico VACCARO, *procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia*, Carlo NORDIO, *già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia*, e Luigi LEVITA, *magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, professore di ordinamento giudiziario*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, trattandosi di seduta in cui non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videocon-

ferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Atto n. 201.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il provvedimento è stato assegnato il 2 novembre scorso e che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 12 dicembre prossimo.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (A.G. 201). Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge di delegazione europea 2018, entro il 12 dicembre prossimo.

Il provvedimento, che si compone di 24 articoli, è stato predisposto, tenendo conto – come precisa la relazione illustrativa – delle raccomandazioni formulate nel rapporto sull'Italia 2009 e delle risultanze della successiva Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro e si propone di ovviare sostanzialmente alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005 (di implementazione interna della decisione quadro) ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo. Nello specifico il provvedimento in esame: apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 che impongono – secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) – alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo; interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità; ai motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto; ridefinisce la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina cautelare; in attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro « Relazioni con gli altri strumenti giuridici » .

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una approfondita disamina del quadro normativo di riferimento, evidenzia che l'articolo 1 dello schema in esame apporta una serie di modifiche all'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 recante disposizioni di principio e definizioni. Più nel dettaglio la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 sopprimendo l'inciso finale in base al quale l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europe, a era prevista nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

La lettera *b)* del comma 1 riscrive poi il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 prevedendo che l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della deci-

sione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorità giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva. Come si evince dalla relazione illustrativa, tale intervento è reso necessario al fine di recepire formalmente il mutuo riconoscimento quale principio-base che governa l'attuazione del mandato di arresto europeo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della decisione quadro. Logicamente conseguente – aggiunge la relazione – è l'ulteriore intervento correttivo a mezzo del quale sono stati espunti i riferimenti alla necessità che il mandato di arresto nazionale posto alla base di quello europeo sia « sottoscritto da un giudice » e risulti « motivato », prescrizioni entrambe apertamente incompatibili con il suddetto principio. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005, lo modifica nella parte in cui lo stesso qualifica come « irrevocabile » la sentenza posta a fondamento della richiesta di consegna.

La lettera *c)* inserisce due ulteriori commi all'articolo 1 della legge n. 69 del 2005. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che il mandato di arresto debba essere eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza. Il comma 3-*ter* invece, stabilisce che l'Italia non dà esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei princìpi sanciti all'articolo 6, paragrafo l, del Trattato sull'Unione europea.

Infine anche la lettera *d)* – in attuazione dello specifico criterio di delega contenuto nella lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 6 – aggiunge due ulteriori disposizioni all'articolo 1 della legge n. 69 del 2005. Si tratta: del nuovo comma 4-*quater* che prevede che l'Italia continui ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate; del nuovo comma 4-*quinquies* che stabilisce che l'elenco degli specifici accordi e intese che l'Italia intende continuare ad applicare, deve essere notificato dal Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e su proposta del Ministro della giustizia, al Consiglio e alla Commissione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 69 del 2005, che indica le garanzie di ordine costituzionale che debbono essere osservate nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, riformulandone il comma 1 e sopprimendone i commi 2 e 3. In particolare, il nuovo articolo 2, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 2 dello schema in esame, prevede che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non possa, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna. Il citato articolo 6, nella sua formulazione vigente, contiene disposizioni relative al contenuto del mandato di arresto europeo, agli atti che debbono esservi allegati, alle richieste di integrazione, al cd. regime linguistico. In particolare, la norma indica, al comma 1, gli elementi del mandato di arresto europeo.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo introduce il nuovo comma 1-*bis* del citato articolo 6, nel quale indica le informazioni che il mandato di arresto europeo – emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una

misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente –deve indicare. In particolare il mandato deve indicare se: se l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata *in absentia* e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche *in absentia*; se l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio; se l'interessato, ricevuta la notifica della decisione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti; se l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 dello schema in esame, inoltre, abroga i commi da 3 a 6 del citato articolo 6 della legge n. 65 del 2005 che prevedono che la consegna della persona è consentita, ove ne ricorrono i presupposti, solo se al mandato di arresto europeo è allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva, e che debbono essere, altresì, allegati il testo delle disposizioni di legge applicabili, con indicazione del tipo e della durata della pena, i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione idonea a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna, una relazione sui fatti addebitati alla persona, che contenga tra l'altro l'indicazione delle fonti di prova (commi 3 e 4); in mancanza di detta allegazione, la Corte d'appello ne sollecita la trasmissione allo Stato membro di emissione tramite il Ministero della giustizia, cui andrà altresì comunicata la data dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla consegna. Il Ministero della giustizia, oltre a veicolare la richiesta all'autorità giudiziaria emittente, dovrà anche informarla « che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello », provvedendo in seguito alla ricezione degli atti, alla loro traduzione in lingua italiana e, infine, all'inoltro alla corte richiedente (comma 5); in caso di mancata trasmissione degli atti, la corte d'appello è tenuta a respingere la richiesta (comma 6).

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 7 della legge n. 69 del 2005, il quale prevede tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna anche la mancanza della doppia punibilità, stabilendo nel contempo una specifica disciplina in caso di reati tributari. Più nel dettaglio l'articolo 7 della legge n. 69, al comma 1, prevede che l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale. La previsione di cui al comma 1 dell'articolo 7 risulta, per l'esecuzione della consegna, espressamente mitigata dal comma 2 del medesimo articolo con riferimento alla materia delle tasse ed imposte, non richiedendo la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che le stesse risultino analogicamente assimilabili. Il comma 2 infatti precisa che, in caso di reati tributari, « l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ». Sempre in tema

di doppia punibilità, il presupposto della consegna per l'estero, in base all'articolo 7, comma 3, è che il reato oggetto della richiesta sia punibile in astratto dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi, non rilevando ai fini del calcolo le eventuali circostanze aggravanti. Lo schema in esame interviene, attraverso la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4, in primo luogo sul comma 1 del citato articolo 7 prevedendo espressamente che ai fini della verifica della doppia punibilità non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato. Il comma 1, lettera *b)* dell'articolo 4, poi, riformula il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2005 sopprimendo fra le altre l'inciso finale relativo alla necessaria « assimilabilità » delle tasse e delle imposte. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 infine interviene sul comma 3 dell'articolo 7 della citata legge n. 69, eliminando la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo.

L'articolo 5 modifica l'articolo 8 della legge n. 69 rendendo la disciplina relativa alla consegna obbligatoria più conforme a quanto previsto nella decisione quadro sul mandato di arresto. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5, riscrivendo il comma 1 del citato articolo 8, ne sostituisce il lungo elenco di reati che danno luogo alla consegna obbligatoria con il mero richiamo all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro (questa disposizione elenca trentadue categorie di reati per i quali gli Stati membri sono obbligati ad eseguire l'euromandato in assenza della verifica della doppia punibilità). La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, inoltre, abroga, i commi 2 e 3 del citato articolo 8 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005 recante disposizioni in materia di ricezione del mandato di arresto e di misure cautelari. In particolare, l'articolo 6 dello schema, modificando il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 69 del 2005, elimina ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto. Inoltre, viene riscritto il comma 5 del citato articolo 9, ridefinendo l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili. Nel dettaglio, il nuovo comma 5 dell'articolo 9: richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese – come precisa la relazione illustrativa –l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione; amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, oltre a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (articoli 273, commi 1 e 1-*bis*, 274, comma 1, lettera *a)* e *c)*, e 280 del codice di procedura penale), anche quelle del comma 2 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-*bis*, 278, 279 e 297 del codice di procedura penale; richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'articolo 7 dello schema in esame interviene sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005 che disciplina l'inizio del procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto passivo. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 aggiunge un ultimo periodo al comma 1 del citato articolo 10 con il quale

si stabilisce che la persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili. Come si evince dalla relazione illustrativa, questa disposizione è volta a stabilire chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 dello schema, inoltre riscrive il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, riducendo da venti a quindici giorni il termine per la celebrazione dell'udienza di decisione sulla consegna e si stabilisce che il decreto di fissazione di tale udienza sia letto in udienza, così da evitare eventuali ritardi conseguenti a difetti di notifica e scongiurare, stante la presenza dell'interprete, anche l'insorgere di difficoltà della sua comprensione da parte della persona della quale è richiesta la consegna. La lettera *c)* aggiunge, inoltre, un ulteriore comma 4-*bis*, il quale prevede che nel caso la corte non abbia ritenuto di applicare alcuna misura cautelare l'udienza per la decisione deve essere fissata non oltre i quindici giorni successivi e deve essere nel contempo disposto il deposito del mandato di arresto.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna, coordinando tale disposizione con le modifiche apportate all'articolo 6 della legge del 2005. In particolare, lo schema interviene sul comma 2 del citato articolo 11 sopprimendo il riferimento alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente. Si allinea in tal modo l'articolo alle modifiche apportate dall'articolo 3 dello schema all'articolo 6 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 9 dello schema in esame modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto. Rammenta che l'articolo 13 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione vigente, prevede che entro quarantott'ore dalla ricezione del verbale di arresto il presidente della corte d'appello o il magistrato delegato ovvero il presidente del tribunale territorialmente competente, nel caso in cui la persona arrestata sia ristretta in luogo diverso da quello dell'arresto, informato il procuratore generale, procede alla presenza del difensore di fiducia o di ufficio all'audizione del soggetto arrestato qualora la corte accerti come « evidente » che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge. Il presidente rimette immediatamente in libertà con decreto motivato la persona arrestata entro il termine perentorio di quarantott'ore altrimenti si procede alla convalida dell'arresto (commi 1 e 2). Il comma 3 dell'articolo 13 stabilisce infine che in ogni caso l'eventuale ordinanza di convalida perde efficacia se nel termine di 10 giorni non perviene il mandato di arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. Il termine si riferisce al momento in cui gli atti arrivano alla corte d'appello competente. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9 dello schema, quindi, interviene in primo luogo sul comma 1 dell'articolo 13, al fine di allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità. Si tratta di modifiche, che come osserva la relazione illustrativa, sono dettate dalla necessità di adeguare la legge a quanto previsto dall'articolo 13 della decisione quadro, il quale impone, a ben vedere, che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano. La lettera *b)* modifica poi il comma 2 dell'articolo 13. Come evidenzia la relazione illustrativa, perseguendo le medesime finalità

acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, è inserito il rinvio per la fissazione dell'udienza alle disposizioni del medesimo articolo 10, come modificato. Si stabilisce, poi, che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-*bis* (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di fissazione dell'udienza di decisione *ex* comma 4 dell'articolo 10, comma 4. Da ultimo la lettera *c)* interviene sul comma 3 dell'articolo 13 abrogando la previsione che stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, in caso di mancato pervenimento del mandato di arresto o della segnalazione della persona nel SIS nei dieci giorni successivi all'adozione della misura cautelare.

L'articolo 10 modifica l'articolo 14 della legge n. 205 che reca la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 riscrive i commi 1 e 2 dell'articolo 14. Il primo ambito di intervento – come evidenzia la relazione illustrativa – attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. L'intervento correttivo mira inoltre ad elevare il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna. A tal proposito, attraverso la riscrittura del comma 1 dell'articolo 14, si prevede che sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello (o il magistrato da lui delegato), disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso. Ed ancora si prevede che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore. L'aumento delle garanzie circa le modalità e condizioni che devono accompagnare l'espressione del consenso della persona richiesta alla propria consegna – osserva la relazione illustrativa – deriva dall'eliminazione, operata con la modifica integrale del comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, della possibilità di rendere tale dichiarazione in carcere, necessaria in quanto l'articolo 13, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che sia l'autorità giudiziaria a raccogliere il consenso, mentre lo spostamento dell'avvertimento in ordine all'irrevocabilità del consenso, ad opera dell'articolo 7, nell'articolo 10, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha imposto la soppressione del comma 3 dell'articolo 14 che tale avvertimento pure contemplava (lettere *a)* e *b)*). A logiche acceleratorie rispondono anche le modifiche apportate rispettivamente dalle lettere *c)* e *d)* ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge n. 69. Con la modifica del comma 4, oltre ad eliminare la previsione del termine di dieci giorni per la pronuncia dell'ordinanza, si prevede che l'udienza di decisione, con contestuale adozione dell'ordinanza decisoria, possa essere differita di tre giorni per il caso in cui una qualsiasi circostanza oggettiva, o la stessa necessità di acquisire informazioni ulteriori, abbia impedito di emettere la decisione sulla consegna all'udienza celebrata nei quattro giorni successivi all'espressione del consenso. Anche la riscrittura del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, mira a conseguire il medesimo risultato acceleratorio: si stabilisce infatti che la corte di appello dia

immediata lettura dell'ordinanza con la quale decide sulla consegna della persona. E ciò sia nel caso di celebrazione dell'udienza di discussione a seguito di una dichiarazione di consenso alla consegna raccolta dal presidente della corte di appello o dal magistrato da lui delegato nel corso della convalida dell'arresto o dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, sia nel caso in cui il consenso è reso solo all'udienza di discussione. Il secondo ambito di intervento riguarda la comunicazione alle competenti autorità dello Stato emittente della decisione definitiva o dell'impugnazione di quella decisione, ipotesi, quest'ultima, la cui limitata ricorrenza, stante l'irrevocabilità del consenso manifestato alla consegna, può essere effettivamente ricondotta – come precisa la relazione illustrativa – a quei casi particolari per i quali l'articolo 17, paragrafo 4, della decisione quadro consente una proroga di trenta giorni del termine per l'adozione della decisione definitiva.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga insufficienti quelli già inoltratile, può richiedere allo Stato membro di emissione. In particolare il comma 1 dell'articolo 11 dello schema interviene sull'articolo 16 della legge, operando, come precisa la relazione illustrativa, un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, viene eliminato dall'articolo 11 il riferimento alla « documentazione ». Inoltre, si sostituisce, per il caso di ritenuta insufficienza delle informazioni, la facoltà della corte di appello di richiedere alle autorità dello Stato emittente ulteriori informazioni con la previsione della doverosità di tale richiesta, della quale è rimarcata l'urgenza (lettere *a)* e *b)*).

L'articolo 12 modifica i commi 2, 4 e 7 ed introduce il comma 2-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 69 che detta la disciplina relativa alla decisione sulla richiesta di esecuzione nel caso in cui l'interessato non consenta alla propria consegna. Le modifiche apportate – precisa la relazione illustrativa – intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, individuato dalla decisione quadro in sessanta giorni dall'arresto del ricercato. In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 17, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 dello schema, prevede che la Corte d'appello debba decidere sulla richiesta di consegna nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata. Il nuovo comma 2-*bis*, introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12 dello schema prevede che nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione o per altre circostanze oggettive, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 12 dello schema modifica poi il comma 4 dell'articolo 17 nella parte in cui prevedeva ai fini della decisione sulla consegna, oltre ai motivi ostativi l'accertamento sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero di una sentenza irrevocabile di condanna. Infine la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 12 interviene sul comma 7 dell'articolo 17, al fine di chiarire, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza emessa, che la prevista comunicazione al Ministro della giustizia debba essere effettuata solo dopo l'avvenuto esaurimento del termine per proporre impugnazione, così da consentire al Ministro di procedere all'informazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia solo nel caso in cui l'eventuale disposta consegna sia ormai definitiva.

L'articolo 13 modifica l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, incidendo sulla disciplina del rifiuto obbligatorio della consegna. Secondo la formulazione proposta, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: estinzione del reato contestato per amnistia prevista dalla legge ita-

liana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; emissione di sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione (in Italia) ovvero (in altro Stato membro) di sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita; la persona destinataria del mandato era minore di 14 anni al momento della commissione del fatto. Le modifiche introdotte dall'articolo 13 sono finalizzate a adeguare la disciplina prevista dall'articolo 18 della citata legge n. 69 del 2005 alle disposizioni della decisione quadro. Rispetto al testo vigente dell'articolo 18: la lettera *a)* del nuovo testo è identica alla lettera l) del testo vigente dell'articolo 18, salvo una modifica di carattere meramente formale; la lettera *b)* riprende – con alcune modifiche di carattere tecnico o finalizzate alla maggiore chiarezza della disposizione – il contenuto della lettera *m)* e – per quanto concerne il non luogo a procedere non più soggetto ad impugnazione – della lettera *o)* del testo vigente dell'articolo 18; la lettera *c)* riprende, con modifiche sostanziali, il contenuto della lettera *i)* del testo vigente dell'articolo 18. In particolare, la citata lettera *c)* espunge i casi di rifiuto obbligatorio quando il destinatario del mandato era minore di 18 anni al momento della commissione del fatto e sia verificata almeno una delle seguenti circostanze: il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni; la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto; l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne; il soggetto risulti comunque non imputabile all'esito dei necessari accertamenti; nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere. Riguardo a tali modifiche relative all'imputabilità del minore, la novella proposta mira ad espungere dal testo della legge quelle previsioni, attualmente applicabili al minore di età compresa tra 14 e 18 anni, che non abbiano un riscontro nella decisione quadro. Resta fermo quanto previsto dalle seguenti norme: articolo 1, commi 3 e 3-*ter*, della legge n. 69 del 2005, sull'esecuzione del mandato di arresto, con la massima urgenza (commi modificati dall'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo); articolo 2, sul rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali (modificato dall'articolo 2 dello schema); articolo 7, concernente i casi di doppia punibilità (modificato dall'articolo 4 dello schema). La nuova formulazione dell'articolo 18 proposta dallo schema di decreto, quindi, sopprime implicitamente tutti i casi di rifiuto obbligatorio attualmente previsti dalla lettera a) alla lettera *h)*, lettera *n)*, dalla lettera *p)* alla lettera *s)*. In linea di massima, i motivi di rifiuto ex articolo 18 possono essere raggruppati in quattro differenti categorie: 1. lettere *i)*, *m)* ed *l)*, recanti tre motivi di rifiuto obbligatori che costituiscono la diretta trasposizione di altrettante clausole ostative già previste dalla decisione quadro; 2. lettere *n)* e *o)*, recanti una serie di clausole ostative che la decisione quadro presenta come facoltative (articolo 4 della decisione quadro) ma che la legge di attuazione ha trasformato in obbligatorie; 3. lettere *a)*, *d)* ed *h)*, recanti una serie di motivi di rifiuto non direttamente riconducibili all'articolato della decisione quadro, bensì al suo preambolo, in particolare ai « considerando » 12 e 13; 4. le disposizioni dell'articolo 18 – di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *p)*, *q)*, *r)* e *s)* – le quali sembrano rispondere ad esigenze di portata prettamente nazionale. La lettera *n)* (di cui al punto n. 2 del precedente elenco) concerne la prescrizione del reato o della pena. Tale lettera viene espunta tra i motivi obbligatori di rifiuto. Riguardo alla lettera *o)* (concernente la sentenza di non luogo a procedere « non più soggetta a impugnazione ») risulta assorbita, come già detto, dalla nuova lettera *b)*. Rispetto alla formulazione vigente, la nuova formulazione non ripropone il riferimento esplicito all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza.

L'articolo 14 incide sulla disciplina del rifiuto facoltativo della consegna sostituendo l'articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005. Il testo proposto prevede, come nel testo vigente, che il mandato di arresto possa essere rifiutato quando nei confronti del ricercato sia in corso un procedimento penale in Italia; non viene più esclusa il rifiuto facoltativo nell'ipotesi che il mandato concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro. Prevede, infine, che i casi di rifiuto della consegna – attualmente previsti in talune circostanze – in relazione a soggetti legalmente residenti o dimoranti nel territorio italiano, trovino applicazione quando la durata del periodo di residenza o dimora sia di almeno cinque anni. Tale nuova disciplina costituisce attuazione dei principi di delega dettati dalla legge n. 117 del 2019, articolo 6, comma 3, lettera *a)*, e comma 4.

L'articolo 15 introduce, con il comma 1, l'articolo 18-*te*r della legge n. 69 del 2005, mentre modifica, con il comma 2, l'articolo 19 della medesima legge. Tali modifiche mirano ad adeguare la disciplina nazionale a quanto previsto dall'articolo 4-*bis* della direttiva quadro (introdotto dall'articolo 2 della decisione 2009/299/GAI) il quale reca l'ulteriore casistica di rifiuto facoltativo in caso di decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. Oltre all'inserimento dall'articolo 4-*bis*, la citata decisione 2009/299/GAI ha provveduto a modificare l'allegato alla decisione quadro recante il modulo per il mandato di arresto introducendo il campo relativo alle informazioni relative ai casi di decisioni prese *in absentia*.

Il nuovo articolo 18-*ter*, rubricato « Decisioni pronunciate *in absentia* » prevede – al comma 1 – la possibilità del rifiuto di esecuzione del mandato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non sia comparso personalmente quando tale mandato non contenga le informazioni previste dall'articolo 6, comma 1-bis, della medesima legge n. 69, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame e lo Stato di emissione non abbia fornito le suddette informazioni a seguito di richiesta di informazioni integrative, inviata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 69 (modificato dall'articolo 11 dello schema di decreto).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18-*ter*, nei casi in oggetto, la corte d'appello può comunque procedere, accogliendo la richiesta di consegna, ove accerti che si siano verificate le condizioni indicate nell'articolo 420-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale. Quest'ultimo stabilisce che il giudice procede quando, nel corso del procedimento, l'imputato non comparso personalmente abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Rimane ferma la disciplina concernente l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore recata dall'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-*ter*, la persona, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti e destinataria del mandato di arresto europeo, può richiedere copia della sentenza (su cui è fondato il mandato). La corte d'appello provvede immediatamente all'inoltro di tale richiesta, la quale non può in alcun modo costituire causa di differimento della consegna o della relativa decisione. Tali disposizioni si applicano al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, lettera *d)*, della legge n. 69 del 2005 e cioè: « l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la

facoltà di dare inizio· al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione ». Il comma 2 dell'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 19 della legge n. 69 del 2005 in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione del mandato. In particolare, la novella: sopprime la disciplina delle garanzie che lo Stato di emissione deve offrire in caso di decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente, in quanto il mantenimento dell'obbligo di fornire tali garanzie avrebbe l'effetto di rendere obbligatoria la decisione in merito a tali casi (rendendo di fatto il motivo di rifiuto obbligatorio); integra la disciplina relativa al mandato di arresto emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano con la specificazione che il periodo di residenza o dimora debba durare da almeno cinque anni, a seguito delle modifiche del rifiuto.

Tali modifiche si rendono necessarie per il pieno adeguamento alla disciplina della decisione quadro a seguito della previsione del nuovo motivo di rifiuto facoltativo di cui al comma 1.

L'articolo 16 apporta una serie di modifiche all'articolo 22 della legge n. 69 che disciplina il ricorso per cassazione contro la sentenza, ovvero ordinanza, della corte d'appello, relative alla decisione sulla richiesta di esecuzione. La nuova disciplina riduce taluni termini del procedimento, specifica tassativamente i motivi di ricorso, introduce una specifica disciplina in caso di ricorso contro l'ordinanza (emessa dalla corte d'appello in presenza del consenso validamente espresso dalla persona della quale è stata richiesta la consegna), pone taluni obblighi informativi (riferiti alla decisione della Corte di cassazione) in capo al Ministro della giustizia. L'articolo 22, comma 1, come novellato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16, prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza sia proposto (dalla persona interessata, dal suo difensore o dal procuratore generale presso la corte di appello) entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza. Il testo vigente pone un termine di dieci giorni riferendolo sia ai ricorsi proposti contro le sentenze, sia ai ricorsi contro le ordinanze. Inoltre, il testo vigente prevede, in via generale, che i ricorsi possano essere proposti anche per il merito. Il testo come novellato specifica, invece, che il ricorso possa essere proposto solamente per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del codice di procedura penale e che tali motivi debbano essere contestualmente enunciati. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* citate prevedono, rispettivamente, i seguenti casi di ricorso per cassazione: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Il comma 2 dell'articolo 22, nel testo vigente, prevede che il ricorso sospenda l'esecuzione della decisione (sentenza oppure ordinanza). Con la novella proposta dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 dello schema: la disposizione di cui al comma 2 viene riferita alla sola sentenza, specificando che la presentazione del ricorso ne sospende l'esecuzione; si specifica che il ricorso debba essere presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 16, novellando il comma 3 dell'articolo 22 stabilisce che la Corte di cassazione decida, con sentenza, entro dieci giorni (in luogo dei quindici previsti dal testo vigente) e che l'avviso alle parti debba essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza (in

luogo di cinque giorni). La successiva lettera *c)* modifica il comma 4 dell'articolo 22, prevedendo che ove non sia possibile la redazione della motivazione contestualmente alla decisione, si provvede al deposito della medesima motivazione, data lettura del dispositivo, entro il secondo giorno dalla pronuncia (il testo in vigore invece prevede entro il « quinto giorno »). Il comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2015 prevede l'invio immediato della copia del provvedimento (« anche a mezzo telefax ») al Ministro della giustizia. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 16 prevede che il Ministro (fuori dei casi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione previsti dal comma 6) provveda ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

La successiva lettera *e)* introduce, inoltre, il comma 5-*bis* dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, riguardante il procedimento per il ricorso per cassazione contro l'ordinanza. Tale nuovo comma prevede che il ricorso può essere presentato (dalla persona interessata, dal suo difensore e dal procuratore generale presso la corte di appello) entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, per i medesimi motivi, contestualmente enunciati, previsti per il ricorso contro la sentenza. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. Come già previsto nel testo vigente, la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza. Il comma 5-*bis* prevede, inoltre, che la Corte di cassazione, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale, senza intervento dei difensori e deposita la decisione, con la contestuale motivazione, a conclusione dell'udienza; provvedendo, altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. Il citato comma 6 prevede che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, gli atti siano trasmessi immediatamente e comunque entro il giorno successivo al deposito, con precedenza assoluta su ogni altro affare. In caso di ricorso contro la sentenza, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. In caso di ricorso contro l'ordinanza, i medesimi termini sono ridotti della metà.

L'articolo 17 introduce un nuovo articolo 22-*bis* nella legge n. 69 del 2005 recante una specifica disciplina inerente alle comunicazioni da fornire allo Stato emittente e i provvedimenti da adottare in ordine alle misure cautelari quando siano scaduti i termini previsti per la decisione sulla richiesta di consegna. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 22-bis stabilisce che qualora non sia stata emessa la decisione entro 60 giorni (decorrenti dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata o dalla deliberazione di non applicare alcuna misura), la Corte di appello informi immediatamente il Ministro della giustizia, al fine di dare comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente, dando ragione del ritardo. Qualora sia stato validamente espresso il consenso alla consegna da parte della persona interessata, la Corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data di espressione del consenso. Se nei trenta giorni successivi non interviene la decisione definitiva, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne dà urgente comunicazione all'Eurojust (comma 2). Alla scadenza del citato termine degli ulteriori trenta giorni: il comma 3 prevede che la corte di appello valuti se la custodia cautelare della persona è ancora da ritenersi necessaria e se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della; in caso contrario la corte dispone la revoca o la sostituzione con altre

misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna; il comma 4 prevede che in caso di ritardo ingiustificato e, comunque, decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare; se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura della permanenza in casa.

L'articolo 18 modifica l'articolo 23 della legge n. 69 del 2005, in materia di consegna della persona e di sospensione della consegna. Ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 69, dalla decisione della corte d'appello (ordinanza « definitiva », chiarisce la novella apportata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 18, ovvero sentenza), il ricercato è consegnato allo Stato richiedente al più presto (secondo la novella) e comunque entro 10 giorni. Tale termine, che presuppone un accordo tra le autorità interessate, volto a individuare in concreto una data per la consegna, può essere posticipato in alcuni casi: se la consegna nel rispetto del termine è impedita da cause di forza maggiore oppure se (aggiunge la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18) lo Stato membro di emissione comunichi la sussistenza di cause di forza maggiore (direttamente o tramite il Ministro della giustizia). Le autorità giudiziarie dovranno allora fissare una nuova data e la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dal nuovo termine fissato; se la consegna nel rispetto del termine può provocare un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato (motivi umanitari). La corte d'appello può in questo caso differire la consegna per il tempo strettamente necessario a far venir meno il pericolo; dovrà quindi concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente e la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dal nuovo termine fissato. La corte d'appello trasmette all'autorità giudiziaria richiedente le informazioni che permettano la deduzione del periodo trascorso in stato di custodia in Italia dalla durata complessiva della detenzione inflitta o per la determinazione massima della custodia cautelare. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 dello schema, inoltre, riscrive la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 23, recante la disciplina inerente la cessazione delle cause di sospensione della consegna, richiamando il comma 1, il quale non dispone circa un motivo di sospensione ma disciplina i termini della consegna. Peraltro viene espunto, sempre dal comma 4, il riferimento al comma 3 che prevede la sospensione per motivi umanitari.

L'articolo 19 modifica l'articolo 26 della legge n. 69 del 2005, al fine di specificare che la corte d'appello può rifiutare la consegna solamente al verificarsi dei motivi di cui agli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*. L'articolo 26, comma 1, della legge n. 69 del 2005 prevede che la consegna del ricercato è sottoposta alla condizione che lo stesso non venga – nello Stato emittente – processato, né privato della libertà personale per fatti anteriori o diversi da quelli per cui è stata richiesta l'esecuzione del mandato (principio di specialità). In relazione al rispetto di tale principio sono, peraltro introdotte specifiche eccezioni. Il comma 3, oggetto di novella, stabilisce che la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto, successivamente alla consegna, provveda, ove lo richieda lo Stato di emissione, a sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero ad assoggettarla a un provvedimento coercitivo della libertà. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga tutte le informazioni, munite di traduzione, indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro. La corte decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La corte rifiuta la consegna quando ricorrano i motivi obbligatori di rifiuto di cui all'articolo 18 e, secondo l'integrazione proposta dall'articolo 19 in esame, i motivi di rifiuto facoltativi di cui agli articoli 18-*bis* e 18-*ter*.

L'articolo 20 propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 69 del 2005, il quale prevede che le disposizioni concernenti la consegna obbligatoria (di cui all'articolo 8) si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 69 (14 maggio 2005).

L'articolo 21 introduce nella legge n. 69 del 2005 il nuovo articolo 27-*bis*, il quale prevede la trasmissione telematica, autorizzata con decreto ministeriale, degli atti tra uffici giudiziari, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 27-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare – sulla base di quanto stabilito, con proprio provvedimento, dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia – l'autorizzazione alla trasmissione, con modalità telematica, tra gli uffici giudiziari, degli atti relativi al mandato di arresto europeo. Il decreto ministeriale può essere emanato anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010). Il decreto, stabilisce il comma 3, è emanato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 27-*bis*, la trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1. Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari è consentita anche tramite posta elettronica certificata – PEC (comma 4).

L'articolo 22 propone l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005 che stabilisce che la persona ricercata sia posta immediatamente in libertà qualora non intervenga la decisione relativa al mandato d'arresto europeo entro i prescritti termini temporali.

L'articolo 23, con una disposizione transitoria, stabilisce che alle richieste di esecuzione del mandato di arresto europeo, in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, continuino ad applicarsi le norme vigenti anteriormente a quella data quando la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o quando la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.

L'articolo 24, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ai fini della predisposizione della proposta di parere, preannuncia che valuterà con attenzione le osservazioni e i rilievi che dovessero provenire dai colleghi, all'esito della discussione generale.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».
Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il provvedimento è stato assegnato il 2 novembre scorso e che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 12 dicembre prossimo.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello

schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea – « EPPO » (Atto Governo n. 204), su cui le Commissioni Giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimere il parere entro il 12 dicembre 2020. Ricorda preliminarmente che il citato regolamento, entrato in vigore il 20 novembre 2017, prevede – come detto – l'istituzione dell'ufficio del procuratore europeo (« EPPO ») che avrà sede in Lussemburgo e sarà competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali: i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva (UE) 2017/1971 (cosiddetta direttiva PIF); i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate. Compongono la procura europea, a livello centrale, il procuratore capo europeo (PCE) e i procuratori europei (PE), uno per ogni Stato membro – oltre al collegio, alle camere permanenti e al direttore amministrativo – e, a livello decentrato, i procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri. Come stabilito dal regolamento, il procuratore capo europeo (PCE) – nominato per un mandato non rinnovabile di sette anni – è al vertice dell'EPPO, ne organizza il lavoro e ne dirige le sue attività, oltre a rappresentare la procura europea dinanzi alle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, mentre i procuratori europei – la cui nomina non è rinnovabile – supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei delegati (PED) sono coloro che conducono in concreto le indagini, che saranno svolte essenzialmente a livello decentrato, a partire dalla iscrizione della notizia di reato. Con riguardo alle tappe della costituzione dell'EPPO, ricorda che il 14 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato la nomina a primo procuratore capo europeo di Laura Codruța Kövesi, che esercitava il ruolo di procuratore nell'Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di cassazione della Romania. Il 27 luglio 2020 il Consiglio ha inoltre nominato i 22 procuratori centrali che comporranno l'ufficio centrale della nuova istituzione europea; per l'Italia è stato nominato – a conclusione della procedura di designazione prevista da una disciplina transitoria – il pubblico ministero Danilo Ceccarelli, ex sostituto procuratore a Imperia con un'esperienza pluriennale in Kosovo come international prosecutor nella missione europea Eulex. L'EPPO assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione, su proposta del procuratore capo europeo una volta che la struttura sarà costituita. La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, quindi non prima del 21 novembre 2020. Rammenta che lo schema in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2018. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione. Segnala inoltre che i commi da 4 a 8 dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018 stabiliscono la citata disciplina transitoria per la designazione dei primi tre candidati al posto di procuratore europeo, che ha portato alla nomina del pubblico ministero Ceccarelli. Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato per il 2 agosto 2020, faccio presente che esso, in virtù della proroga disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) in

considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dal Covid-19, nonché per effetto dell'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, scade il 2 febbraio 2021.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che esso è composto da 20 articoli, il primo dei quali definisce l'oggetto del provvedimento, volto ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del citato regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »). Come richiesto dalla lettera *a)* dell'articolo 4 della legge di delega, l'articolo 2 dello schema indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i tre candidati al posto di procuratore europeo e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione. In particolare il CSM, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, ha 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per individuare, con propria delibera, i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e per la successiva designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 16 del regolamento e dallo schema stesso. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, possono presentare la propria candidatura i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età e abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. I candidati, ai sensi del successivo comma 4, sono tenuti a dimostrare la conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dall'EPPO nonché il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento e, per coloro che non svolgano già funzioni di legittimità, ad allegare elementi utili a dimostrare la capacità scientifica e di analisi delle norme. Segnalo inoltre che il regolamento prevede che i candidati al posto di procuratore europeo debbano: essere membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; offrire tutte le garanzie di indipendenza; possedere le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri; avere una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. I commi da 6 a 8 disciplinano nel dettaglio il procedimento per la designazione e l'interazione tra il CSM e il Ministero della Giustizia, cui spetta da ultimo l'inoltro dei nominativi dei candidati al Consiglio dell'Unione europea, per la scelta finale.

L'articolo 3 è dedicato alla disciplina dello *status* del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale e al suo trattamento economico, stabilendo che egli sia collocato fuori ruolo organico e che dalla data di nomina sino al ricollocamento in ruolo del magistrato cessi il trattamento economico a carico del Ministero della giustizia.

L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione. Il CSM ha 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dello schema di decreto in esame, per individuare, con propria delibera, i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati. È inoltre previsto che nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo sia accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministra-

zione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria. Quanto ai requisiti per la designazione, la disposizione recata dal comma 3 ricalca la disciplina già illustrata per il procuratore europeo, eccezion fatta per la meno elevata valutazione di professionalità richiesta (la terza valutazione, in luogo della quarta) e per il diverso limite d'età, fissato nel compimento del cinquantanovesimo anno d'età, in considerazione della previsione di rinnovabilità dell'incarico (quinquennale) conferito al procuratore europeo delegato (comma 4). Anche in questo caso viene richiesta la verifica del requisito della « capacità scientifica e di analisi delle norme », laddove l'aspirante già non svolga funzioni di legittimità (comma 5).

L'articolo 6 contiene la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi e all'esonero dal carico di lavoro ordinario. A differenza dunque di quanto previsto per il procuratore europeo, per i procuratori europei delegati non è previsto il collocamento fuori ruolo organico. Il medesimo articolo stabilisce l'obbligo per il CSM di richiedere alla procura europea informazioni in merito a provvedimenti disciplinari o indagini di persona (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera *c)* del regolamento europeo) avviate nei confronti dei procuratori europei delegati. Analogamente è imposto ai procuratori europei delegati l'obbligo di informare senza ritardo di tali iniziative, eventualmente adottate nei propri confronti, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 contiene la disciplina del trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati specificando, tra l'altro, che i periodi di servizio prestati nella qualifica di procuratore europeo delegato sono considerati utili ai fini del riconoscimento dei diritti previdenziali nonché ai fini della progressione economica per anzianità di servizio del magistrato.

L'articolo 8 modifica – sostituendola – la tabella che elenca le funzioni svolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, includendovi i magistrati addetti alle funzioni di procuratori europei delegati.

L'articolo 9 attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle direttive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Consente inoltre al procuratore europeo, in attuazione del regolamento, di svolgere le funzioni requirenti su tutto il territorio nazionale, in presenza di specifici presupposti e previa decisione della Procura europea.

L'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e attua le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 concernenti l'obbligo per le autorità nazionali competenti di assicurare l'integrazione dei suddetti procuratori nelle rispettive procure nazionali.

L'articolo 11 detta disposizioni sulla valutazione di professionalità dei magistrati che svolgono le funzioni di procuratori europei delegati, prevedendo che specifici documenti debbano essere acquisiti direttamente dalla procura europea e individuando nel consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma l'organo preposto all'espressione del parere motivato sul quale si fonda la valutazione del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera *g)*, n. 1, della legge delega, prevede la previa comunicazione alla procura europea di ogni provvedimento inerente lo status del procuratore europeo delegato che il CSM intenda adottare per ragioni estranee alle funzioni svolte in base al regolamento.

L'articolo 13 disciplina invece il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati, per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal rego-

lamento EPPO e stabilisce che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso della procura europea. Laddove i medesimi fatti formino oggetto di un procedimento disciplinare sia in Italia che in sede europea, nella commisurazione delle sanzioni in sede nazionale si dovrà tener conto di quelle eventualmente già irrogate dalla procura europea.

L'articolo 14 prevede la trasmissione, senza ritardo, al procuratore europeo delegato di tutte le denunce redatte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio in relazione a reati per i quali la procura europea ha deciso di avviare o avocare un'indagine. Segnalo a tale proposito che a differenza del principio di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *q)* della legge delega, che non specifica i destinatari dell'obbligo, lo schema di decreto lo circoscrive alle denunce provenienti da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, tale formulazione appare in linea con il contenuto dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 ai sensi del quale « le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale » sono già obbligati a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza.

L'articolo 15 stabilisce che alle procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati si applica la legge 22 aprile 2005, n. 69, con la quale il legislatore nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 15 specifica che, quando è richiesto all'Italia di consegnare un imputato o un condannato all'estero – cosiddetta procedura passiva di consegna – per Stato membro di emissione del mandato, ai sensi della citata legge n. 69 del 2005, si intende lo Stato dell'Unione europea nel quale si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto.

L'articolo 16 individua nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità chiamata a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale in caso di contrasti tra procura europea e procure della Repubblica nazionali. Ai contrasti di competenza tra procure della Repubblica e procura europea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale relative ai contrasti tra gli uffici del pubblico ministero, di cui agli articoli 54, 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater*.

L'articolo 17 autorizza i procuratori europei delegati a richiedere e a disporre intercettazioni e consegne controllate di merci, nei limiti e in base ai presupposti previsti dalla normativa vigente. Demanda poi al Governo la comunicazione alla Procura europea del catalogo dei reati per i quali il nostro ordinamento consente l'uso dei suddetti due mezzi di ricerca della prova.

L'articolo 18 designa il procuratore generale presso la Corte di cassazione come autorità nazionale competente a interagire con EPPO per quanto riguarda le decisioni in tema di riparto di competenze per l'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento, concernenti rispettivamente il consenso all'esercizio della competenza cosiddetta accessoria della procura europea nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato « non sia superiore al danno reale o potenziale causato a un'altra vittima » e l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archiviarli. Di ogni decisione il procuratore generale dovrà dare comunicazione al Ministro della giustizia. Nei casi in cui, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi del precedente articolo 18, sono trasferiti in Italia procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, di cui all'articolo 746-*ter*, commi da 3 a 7, relative all'avviso alla

persona offesa e alla proposizione e all'efficacia della querela (per reati eventualmente connessi a quelli cosiddetti PIF non procedibili *ex officio* in Italia), in tema di rinnovazione delle misure cautelari e di decorrenza dei relativi termini e, infine, di utilizzabilità degli atti di acquisizione probatoria. Tali disposizioni si applicano anche alle indagini che, pur restando di competenza EPPO, vengono trasferite da un procuratore europeo delegato estero a uno avente sede in Italia.

L'articolo 20 contiene la clausola di invarianza finanziaria che opera in relazione a tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo, eccezion fatta per l'articolo 4, relativo alla determinazione del numero e delle sedi dei procuratori europei delegati operanti in Italia. In particolare, il comma 2 individua in 88.975 euro per il 2020 e 533.848 euro a decorrere dal 2021 gli oneri derivanti dalla nomina dei procuratori europei delegati italiani. Si tratta delle risorse già previste per l'attuazione della delega dall'articolo 4, comma 10 della legge n. 117 del 2019, che vengono tratte dal fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

In conclusione, fa presente che, ai fini della predisposizione della proposta di parere, valuterà con attenzione le osservazioni e i rilievi che dovessero provenire dai colleghi, all'esito della discussione generale.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 280

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 281

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 282

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 282

RISOLUZIONI:

7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 282

ALLEGATO 1 (Ulteriore nuovo testo della risoluzione n. 7-00575 Fassino) 289

7-00256 Siragusa: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

7-00336 Billi: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione) 291

7-00349 Migliore: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie *(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00256, 8-00086, 8-00087 e 7-00579)* ... 287

ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione) 292

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 12.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio.

Vito COMENCINI (LEGA) ribadisce le criticità già evidenziate dal suo Gruppo durante l'esame presso il Senato, in questa Commissione e presso le Commissioni Giustizia e Difesa, competenti in sede consultiva. In particolare, esprime riserve sugli effetti che la ratifica in titolo potrebbe avere sull'ordinamento interno: pur confermando il pieno sostegno all'azione della Corte penale internazionale, fondamentale giurisdizione sovranazionale che persegue i crimini contro l'umanità, rileva che diversi Paesi – nello specifico, USA, Israele e Federazione Russa – pur avendo sottoscritto le modifiche in esame, non le hanno ancora ratificate avendo sollevato più di qualche riserva su taluni aspetti della nuova disciplina: in primo luogo, la definizione di « crimine di aggressione », che rischia di attribuire all'organo giurisdizionale una eccessiva discrezionalità politica; in secondo luogo, suscita dubbi e incertezze anche la definizione di « crimini internazionali », soprattutto in contesti segnati da guerre civili. Stigmatizza, altresì, l'assenza dell'analisi tecnico-normativa, e della relazione tecnica, indispensabili per valutare anche gli effetti finanziari della nuova disciplina.

Segnala, inoltre, che non è stato dato seguito alla richiesta, avanzata sia in sede referente sia in sede consultiva presso la II Commissione giustizia, di approfondire la materia attraverso un apposito ciclo di audizioni; tale supplemento di riflessione appare tanto più necessario in quanto, durante l'esame in sede consultiva presso la Commissione Difesa, il Procuratore generale militare, Marco De Paolis, ha sollevato diverse perplessità sull'articolo 8-*bis*, che introduce una sorta di responsabilità oggettiva nei confronti di chi esercita il controllo o dirige l'azione politica e militare di uno Stato, attribuendo così un potere discrezionale assai ampio alla Corte penale, ben oltre le proprie competenze di organo giurisdizionale.

Analogamente, segnala le criticità dell'articolo 15-*bis*, che introduce una sorta di clausola di *opt-out*, prevedendo che uno Stato Parte possa opporsi all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte qualora abbia comunicato in precedenza, con un'apposita dichiarazione, di non accettarlo.

Sulla base di queste riflessioni e delle valutazioni critiche espresse da autorevoli studiosi, ribadisce la richiesta di procedere ad un ulteriore approfondimento della materia attraverso un ciclo di audizioni.

Alberto RIBOLLA (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Comencini e ribadendo che numerosi esponenti del mondo accademico hanno espresso pareri assai critici sul provvedimento in esame, si unisce alla richiesta di dare seguito ad un ciclo di audizioni per meglio comprendere la portata della normativa che si vuole ratificare e non rischiare pericolosi fraintendimenti.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che i membri della Commissione sono perfettamente in grado di comprendere tutti i profili della materia in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), chiede chiarimenti sull'ambito di intervento della Corte penale internazionale. A titolo di esempio, rileva che il citato articolo 8-*bis* annovera nella categoria degli atti di aggressione anche il blocco navale, venendo così in evidenza che il sindacato della Corte potrebbe arrivare ad esplicarsi su atti legittimamente rientranti nell'esercizio della sovranità uno Stato. In generale, esprime un orientamento di cauta

diffidenza nei confronti di uno strumento giuridico internazionale che appare assai invasivo e che potrebbe porsi in contrasto con la sovranità del nostro Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si dichiara non contraria ad un approfondimento di merito sul provvedimento in titolo ricordando, tuttavia, ai colleghi di opposizione che la Costituzione italiana riconosce la supremazia del diritto internazionale sul diritto interno e che questo principio non può trovare attenuazioni rispetto a fattispecie penali rientranti nei crimini contro l'umanità. Ritiene, in generale, che in particolare l'atteggiamento dei colleghi della Lega sia il sintomo di un approccio ostile e rigido sui temi del multilateralismo e che dovrebbe essere invece adeguatamente onorato il fatto che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale sia stato firmato nel nostro paese.

Laura BOLDRINI (PD) ribadisce che gli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale attendono da dieci anni la ratifica parlamentare e che andrebbe apprezzata la portata innovativa proprio del richiamato articolo 8-*bis* che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale « pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite ». Ribadisce che il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili « gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato » e che questo è un dato di realtà. Di conseguenza, possono ricadere sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'occupazione militare, seppur temporanea, l'invio di bande armate, di gruppi, irregolari o mercenari, il blocco di porti di un altro Stato mediante l'uso di forze armate e altre circostanze che purtroppo non sono estranee a quanto accade di frequente nell'attuale scenario internazionale. Acconsente ad ogni modo alla richiesta del collega Comencini per un rinvio della deliberazione sul mandato al relatore volendo prendere visione di quanto espresso dalle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare dalla Commissione giustizia.

Edmondo CIRIELLI (FDI) concorda a sua volta sull'opportunità di rinviare la deliberazione sul provvedimento in titolo alla luce delle criticità emerse nel corso della seduta.

Piero FASSINO, *presidente*, accoglie la richiesta di rinvio della deliberazione relativa al conferimento del mandato alla relatrice, sottolineando la necessità di scongiurare il ricorso ad audizioni come strumento ostruzionistico al fine di dilatare i temi di ratifica del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Suriano, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente,* avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente,* avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Trasporti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Migliore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 12.20.

7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 10 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente,* presenta un ulteriore nuovo testo della risoluzione a sua prima firma n. 7-00575, già trasmesso a tutta la Commissione con anticipo sulla seduta odierna, con cui ha inteso recepire gli spunti emersi dal dibattito svolto nella seduta del 10 novembre *(vedi allegato 1)*.

Coglie l'occasione per ricordare che, nella prospettiva della definizione di un testo unitario che recepisse i tratti caratterizzanti il suo atto di indirizzo, nella precedente seduta il collega Delmastro Delle Vedove aveva manifestato la disponibilità al

ritiro della sua risoluzione n. 7-00556. Alla luce dell'ulteriore nuovo testo presentato, ritiene opportuno che il collega voglia nuovamente manifestare il suo orientamento a tal riguardo, precisando che, in caso di ritiro della risoluzione n. 7-00556, la stessa non sarebbe posta in votazione**.**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), ringraziando il Presidente per il tentativo di convergere su un testo condiviso, ritiene che non vi siano ancora i presupposti per il ritiro del suo atto di indirizzo. Ribadisce, infatti, che il testo della risoluzione a sua firma si caratterizza per un forte accento sul ruolo perturbatore della Turchia nella crisi in corso. In particolare, come evidenziato nelle premesse dell'atto, Erdoğan sta esportando jihadisti dalla Siria e dalla Libia in Azerbaigian; fonti armene denunciano bombardamenti indiscriminati sui civili e l'utilizzo, da parte azera, delle cosiddette bombe a grappolo, in evidente sfregio del diritto internazionale; l'intervento militare di Erdoğan per il tramite di consiglieri militari e, soprattutto, di jihadisti, rischia di aggravare la situazione sotto il profilo umanitario e far tramortire definitivamente ogni ipotesi di risoluzione diplomatica del conflitto. In altri termini, il regime turco sta portando avanti una politica di indebita interferenza, analogamente a quanto fatto in Libia e nel Mediterraneo orientale, con le trivellazioni nella Zona economica esclusiva di Cipro, che ledono gli interessi economici dell'intera Unione europea. A suo avviso, Erdoğan sembra intenzionato a « completare l'opera dei Padri », facendo un neanche troppo velato riferimento al genocidio del popolo armeno; quest'ultimo agghiacciante riferimento storico alimenta ferite mai sopite e l'idea di uno scontro di civiltà per ingaggiare con l'Occidente e l'Europa la guerra per l'approvvigionamento energetico. Sulla base di queste premesse, ritiene che ogni tentativo di pacificazione nella regione del Nagorno Karabakh non può prescindere dalla ferma condanna dell'intromissione della Turchia, cui andrebbe revocato lo *status* di Paese candidato all'adesione all'Unione europea, alla luce delle reiterate operazioni di guerra su più fronti avanzate da Erdoğan contro gli interessi strategici dell'Italia e dell'Europa.

Pertanto, pur ribadendo apprezzamento per il carattere equilibrato dell'ultima proposta di risoluzione avanzata dal presidente Fassino, che tuttavia denota un leggero sbilanciamento a favore delle rivendicazioni azere, ritiene indispensabile esplicitare con più forza la censura delle interferenze messe in atto da Erdoğan che, tra l'altro, persegue le sue mire egemoniche, contro gli interessi dell'UE, continuando a beneficiare dei fondi di preadesione pagati dai contribuenti europei.

Piero FASSINO, *presidente,* sottolinea che l'ultimo testo della sua proposta di risoluzione recepisce numerosi suggerimenti dei gruppi sia di maggioranza sia di opposizione, nonché della Farnesina. In particolare, evidenzia che la risoluzione sostiene ogni iniziativa politica per risolvere il conflitto, a partire dal rispetto del cessate il fuoco, dalla tutela della popolazione armena del Nagorno Karabakh e dalla necessità di sollecitare i Paesi della regione a garantire la regolarità dei flussi energetici. Inoltre, la risoluzione intende impegnare il Governo a richiedere alla Turchia e a ogni Paese terzo di astenersi da ogni forma di interferenza e a sostenere l'accordo del 9 novembre e le iniziative messe in campo dalla Comunità internazionale. È anche sottolineata l'esigenza che le autorità azere, armene e del Nagorno Karabakh garantiscano, nei territori da loro controllati, la tutela dei diritti umani, il rispetto dell'identità di ogni comunità e del pluralismo culturale e religioso. In questo scenario l'Italia deve garantire il massimo impegno, d'intesa con le istituzioni europee, per assicurare i necessari aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto e per contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione della regione.

Coglie l'occasione per rilevare le evidenti e pur comprensibili pressioni esercitate dalle rappresentanze diplomatiche in Italia delle parti coinvolte. Tuttavia, il Parlamento italiano e la Commissione, in base al convincimento di ciascuno, ha il dovere di assumere una posizione autonoma, che dia concretezza agli orientamenti condivisi

fin qui espressi e senza sottostare al volere di altri.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere contrario sulla risoluzione n. 7-00556 a prima firma Delmastro delle Vedove per le parti che non sarebbero assorbite dall'ulteriore nuovo testo della risoluzione, presentato dal Presidente Fassino.

Esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00575 Fassino, nell'ulteriore nuovo testo oggi presentato a condizione che, quanto alle premesse, sia riformulata nei seguenti termini: nella seconda premessa, sostituire la parola « indipendente » con le parole « del Nagorno Karabakh »; nella terza premessa, sostituire le parole « tra Azerbaijan, Armenia e Nagorno Karabakh » con le parole « tra Azerbaijan e Armenia per il Nagorno Karabakh », nonché inserire dopo la parola « sfollati » la parola « azeri »; nella quarta premessa, sostituire la parola « esercita » con le parole « ha esercitato », nonché cancellare le parole « da cui sono sfollati migliaia di persone »; nell'ultima premessa, prima delle parole « detto accordo » aggiungere le parole « nell'accogliere con soddisfazione il cessate-il-fuoco, si osserva che », sostituire la parola « richiedendosi » con le parole « e potrebbe porre le basi per » e dopo la parola « *status* » aggiungere la parola « definitivo ».

Per quanto concerne la parte dispositiva, propone: nel terzo impegno, di sopprimere le parole « di astenersi da ogni forma di interferenza » e di aggiungere, alla fine del periodo, « evitando di alimentare nuove tensioni »; nel quarto impegno, di sostituire le parole « le autorità azere, armene e del Nagorno Karabakh » con le parole « tutte le parti interessate », nonché le parole « nei territori da loro controllati » con le parole « in tutta la regione ».

In via generale, osserva che la richiesta alla Turchia e ad ogni Paese terzo ad astenersi da ogni forma di interferenza potrebbe risultare incongrua, alla luce del fatto che l'accordo sul cessate il fuoco prevede il dispiegamento di una forza di interposizione russa e l'avvio di un meccanismo di monitoraggio che coinvolgerà anche la Turchia.

Gennaro MIGLIORE (IV) sottolinea che le risoluzioni in discussione vertono sul Nagorno Karabakh, non sulle azioni aggressive messe in atto dalla Turchia, benché l'attivismo di Erdoğan sia ben visibile anche nella regione contesa tra Armenia e Azerbaijan. Concordando sia sull'ulteriore nuovo testo presentato dal Presidente Fassino sia sulle proposte di riformulazione avanzate dalla viceministra Del Re, suggerisce, altresì, di espungere dal testo il riferimento alla Libia e alla Siria come Paesi di provenienza dei miliziani jihadisti che, secondo numerosi fonti, combatterebbero al fianco delle truppe azere; a suo avviso, infatti, allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza la provenienza di tali miliziani e l'inserimento di riferimenti ad altri complessi scenari geopolitici produrrebbe effetti indesiderati rispetto al messaggio che si intende trasmettere con l'atto di indirizzo in discussione.

Simona SURIANO (M5S), concordando a sua volta con l'ulteriore nuovo testo del Presidente Fassino e accogliendo con favore le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il voto sulle risoluzioni per procedere ad ulteriori approfondimenti, ad esempio sul ruolo del Gruppo di Minsk, che nella proposta di risoluzione viene prima indicato come non in grado di operare a causa dell'opposizione armena e della partecipazione turca e, al paragrafo successivo, indicato come principale attore dei negoziati in corso.

Piero FASSINO, *presidente*, rivolgendosi alla collega Suriano, precisa che quanto al Gruppo di Minsk il secondo passaggio si riferisce ai co-presidenti – USA, Russia e Francia – e non all'intero Gruppo, formato da Russia, Stati Uniti e Francia e da altri dieci Paesi tra cui Italia e Turchia. Ritiene che sia un fatto accertato che, mentre il Gruppo in sé non si è neanche mai riunito, i co-presidenti abbiano svolto attività negoziale.

Simona SURIANO (M5S) ribadisce l'esigenza di modificare ulteriormente la proposta di risoluzione del presidente Fassino, inserendo un esplicito riferimento al divieto dell'uso della forza.

Edmondo CIRIELLI (FDI) rileva che le proposte di riformulazione del Governo stravolgono, di fatto il testo del collega Fassino sul quale, negli ultimi giorni, i Gruppi avevano trovato una sostanziale convergenza. A suo avviso, è innegabile che senza l'appoggio del regime di Erdoğan l'Azerbaijan, che ha il diritto internazionale a suo favore, non sarebbe intervenuto militarmente: pertanto, l'Italia avrebbe senz'altro titolo a censurare l'uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e dunque anche l'operato di Ankara, che agisce da tempo come fattore di destabilizzazione in tutta l'area del Mediterraneo allargato. Ribadendo l'opportunità che si converga su un testo condiviso, si associa alla richiesta di un supplemento di riflessione, e dunque di un rinvio del voto, con l'obiettivo di pervenire ad una formulazione che tenga conto dei legami diplomatici ed economici che certamente uniscono il nostro Paese all'Azerbaijan, ma anche dell'amicizia e delle profonde radici culturali e storiche che condividiamo con l'Armenia. Sarebbe davvero auspicabile pervenire ad una sintesi di tutte queste istanze.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando nuovamente il presidente Fassino per l'iniziativa assunta con la presentazione della sua risoluzione, rileva che, in ossequio ad un principio di neutralità ed oggettività, oltre a condannare le intromissioni turche a favore degli azeri occorre stigmatizzare anche quelle della Federazione Russa a favore dell'Armenia. Inoltre, associandosi alle osservazioni del collega Migliore, sottolinea l'esigenza di eliminare i riferimenti alla provenienza dei militanti jihadisti schierati nel conflitto, che non arrivano solo da Siria e Libia, ma anche da Cecenia, Russia, Ucraina e dai Paesi del Maghreb. Rispetto al terzo punto del dispositivo del testo presentato dal presidente Fassino, sempre in ossequio ad un principio di neutralità, propone di inserire un esplicito riferimento alla Federazione Russa, accanto alla Turchia, come destinatario del monito ad astenersi da ogni forma di interferenza. Infine, alla luce degli ultimi disordini verificatisi in Armenia a seguito dell'accordo sul cessate il fuoco, propone di introdurre un passaggio sugli effetti che la tregua sta producendo negli assetti interni dei due Paesi in conflitto, in particolare sull'Armenia dove il Presidente del Parlamento ha subito un'aggressione e dove edifici pubblici sono stati vandalizzati. È nostro dovere registrare le tensioni che l'accordo sta producendo e supportare il Governo nello scongiurare ripercussioni di altra natura.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), parzialmente dissentendo dalla collega Boldrini, ritiene più opportuno mantenere il focus della risoluzione sui profili internazionali della crisi, evitando ogni riferimento alle questioni di politica interna all'Armenia e all'Azerbaijan. Suggerisce, altresì, di espungere dalla prima premessa la definizione di Nagorno Karabakh come « regione appartenente all'attuale Repubblica dell'Azerbaijan »: la regione, infatti è da decenni contesa, e una siffatta formulazione rischia di far propendere eccessivamente l'Italia dalla parte delle rivendicazioni azere. Evidenzia, altresì, l'esigenza di inserire un passaggio sulla necessità che i negoziati siano condotti senza pre-condizioni.

Emilio CARELLI (M5S), condividendo le osservazioni del Presidente Fassino sulla necessità che la Commissione esprima una posizione autonoma, scevra dai condizionamenti e dalle pressioni che ciascun commissario può aver ricevuto negli ultimi giorni, piuttosto che da portatori di interessi economici si dichiara sorpreso del fatto che la risoluzione Delmastro Delle Vedove 7-00556 non sia stata ritirata e ritiene che non si dovrebbe rinunciare all'obiettivo di un'unica risoluzione. Ribadisce l'auspicio che, attraverso un ulteriore sforzo redazionale anche nella sede di un gruppo di lavoro ristretto, si possa addivenire ad un testo condiviso, che recepisca

talune proposte del collega Delmastro delle Vedove. Si associa, inoltre alle osservazioni della rappresentante del Governo, nonché a quella della collega Quartapelle Procopio circa la prima premessa. Infine, auspica che nel testo finale della risoluzione trovi spazio anche un riferimento all'obiettivo di tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale dell'Armenia.

Yana Chiara EHM (M5S), associandosi alle considerazioni dei colleghi di maggioranza, rileva che la situazione sul campo rimane assai complessa: secondo fonti autorevoli, circa 100 mila armeni sono stati costretti a lasciare le proprie case, senza ricevere alcuna indicazione sui tempi e le modalità di rientro. Associandosi alla richiesta di un supplemento di riflessione, si unisce all'auspicio di pervenire ad un testo unitario, che metta in luce il tema della tutela dei diritti umani.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo al collega Carelli di aver sempre perseguito l'obiettivo di un testo condiviso, ricorda di aver già recepito talune richieste del collega Delmastro delle Vedove e segnala che l'auspicio un voto unanime richiede la disponibilità ad accettare taluni compromessi sul testo, come è avvenuto sul piano metodologico quando la Commissione ha adottato atti di indirizzo unitari su altri temi, come sull'integrazione europea dei Balcani occidentali o sulla situazione in Bielorussia.

Vito COMENCINI (LEGA) sottolinea che la mediazione russa per il cessate il fuoco non può in nessun caso essere assimilata alle interferenze messe in atto dalla Turchia e che tale concetto deve essere comunque presente nel testo. Si associa, inoltre alla collega Quartapelle Procopio circa l'opportunità di espungere il riferimento al Nagorno Karabakh come « regione appartenente all'attuale Repubblica dell'Azerbaijan », che rischia di sbilanciare troppo il testo a favore delle rivendicazioni azere.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ribadisce che per il proprio Gruppo è dirimente l'eliminazione del passaggio indicato dalla collega Quartapelle Procopio e appena richiamato dal collega Comencini, dal momento che il Nagorno Karabakh è stato assegnato all'Azerbaijan per una scelta dispotica di Stalin e, subito dopo la dissoluzione dell'URSS, ha rivendicato la propria autonomia. Esprime, inoltre, disappunto, per l'eliminazione, nell'ultimo testo della risoluzione, di ogni riferimento al principio di autodeterminazione dei popoli, essenziale nella valutazione degli sviluppi storici che hanno interessato il Nagorno Karabakh. Sottolineando l'opportunità di eliminare i riferimenti alle risoluzioni dell'ONU – che non sono mai state oggetto dei negoziati tra le Parti – e di tralasciare le dispute sulle differenza tra Gruppo di Minsk e co-presidenti del medesimo Gruppo, si associa alla richiesta di rinviare il voto per addivenire a un testo unitario, che, come proposto dalla collega Quartapelle Procopio, non dovrebbe contenere riferimenti alle questioni interne dei due contendenti, al fine di mantenere il livello massimo di oggettività e imparzialità. È essenziale d'altra parte che la Commissione pervenga presto ad una deliberazione considerata l'estrema fragilità e volatilità della situazione e l'urgenza di uno sforzo internazionale per la pace e la distensione. È quindi essenziale che dall'Italia giunga un segnale positivo a favore degli accordi per il cessate il fuoco raggiunti il 9 novembre scorso, anche a sostegno del governo armeno che è attualmente sottoposto ad enorme pressione. Acconsente comunque ad un rinvio della deliberazione per potere pervenire con serenità e spirito di collaborazione tra i Gruppi ad un testo condiviso.

Piero FASSINO, *presidente*, prende atto dell'orientamento maggioritario a favore del rinvio del voto e dell'esigenza di un'ulteriore fase di ponderazione del testo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), apprezzando l'approccio dialogante e la disponibilità del presidente Fassino a rinviare l'esame, in vista della elaborazione di un testo condiviso, segnala l'opportunità di inserire nelle premesse specifici riferi-

menti al principio di autodeterminazione dei popoli, al divieto di uso della forza e alla decisione iniziale del Presidente azero di interrompere i negoziati e riprendere le ostilità, che rappresenta un dato di fatto. Quanto agli impegni, auspica un riferimento all'integrità territoriale dell'Armenia e alla tutela dei monasteri armeni in territorio azero, per evitare che si riproduca una situazione analoga a quella che si sta verificando in Kosovo con i monasteri serbi-ortodossi.

Replicando alla collega Boldrini, ribadisce che per Fratelli d'Italia è dirimente la condanna delle interferenze turche.

Laura BOLDRINI (PD) precisa di non aver chiesto di espungere questo elemento, ma di aggiungere, per analogia, la condanna delle intromissioni russe.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, rinnovando l'auspicio del Governo per un voto unanime su un testo condiviso, annuncia che il MAECI ha già stanziato 500 mila euro a beneficio del Comitato Internazionale della Croce Rossa per interventi di sostegno immediato alla popolazione civile, duramente provata dalla ripresa delle ostilità. Quanto alla risoluzione Delmastro delle Vedove n. 7-00556, precisa che, secondo quanto emerso nella precedente seduta, il presentatore dell'atto aveva esplicitamente manifestato l'assenso al ritiro, poi evidentemente riconsiderato.

Piero FASSINO, *presidente*, assume l'impegno a presentare una nuova proposta di risoluzione, che sarà sottoposta ai gruppi in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di conseguire preventivamente un consenso quanto più ampio possibile. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00256 Siragusa: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

7-00336 Billi: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

7-00349 Migliore: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00256, 8-00086, 8-00087 e 7-00579).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00579 a firma Schirò, che, vertendo su identica materia, sarà abbinata alle risoluzioni in titolo.

La Commissione conviene.

Elisa SIRAGUSA (M5S) illustra la risoluzione a sua firma, precisando che essa nasce a seguito di una missione effettuata nel giugno 2019, da cui è emersa la necessità dell'apertura di un ulteriore ufficio consolare di ruolo di carriera, da integrare con l'esperienza della figura onoraria, presso le isole Canarie. Tale esigenza è correlata all'impressionante aumento del numero dei nostri connazionali residenti nelle Canarie: secondo i dati dell'AIRE, i nostri connazionali ivi residenti ammontano a circa 32 mila. Segnala, peraltro, che l'esame della risoluzione in titolo appare un po' tardivo, alla luce del fatto che il Ministero degli Affari esteri ha già avviato le procedure di apertura di uno sportello consolare e, in un secondo tempo, di un ufficio di carriera. Preannuncia, infatti, che i tempi e le modalità di questa procedura sono oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo. Auspica, quindi, che l'approvazione della risoluzione in titolo possa contribuire ad accelerare il processo già in atto.

Simone BILLI (LEGA), ringraziando il presidente per la calendarizzazione del-

l'atto a sua firma e i colleghi di maggioranza per aver presentato risoluzioni di contenuto analogo, illustra la risoluzione a sua firma, evidenziando che negli ultimi anni totale degli italiani iscritti all'AIRE nelle Isole Canarie è aumentato del 270 per cento in dieci anni, passando dai 10.379 del giugno 2009 ai 27.098 del giugno 2019, considerando anche i turisti di passaggio, suddivisi tra crociere organizzate e turisti individuali, il numero di connazionali che transitano nella Canarie sono circa 200 mila all'anno solo a Tenerife. A fronte di questi numeri in continua crescita, attualmente nelle Canarie operano solo due consoli onorari, la cui funzione presenta forti limiti legali rispetto a quella di un console di carriera: a titolo di esempio, il console onorario non può rilasciare carte di identità, passaporti, documenti sostitutivi di emergenza, procure, documenti di viaggio, dichiarazioni di valore ai fini di studio. Rimarcando che il precedente Esecutivo si stava già adoperando per aprire un consolato di carriera nell'arcipelago delle Isole Canarie, auspica che il MAECI acceleri le procedure in corso.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE precisa che entro la fine del mese di novembre dovrebbe essere aperto lo sportello consolare oggetto dei quattro atti di indirizzo.

Esprime, quindi, parere favorevole sulla risoluzione Siragusa n. 7-00256 e parere favorevole sulla risoluzione Billi n. 7-00336 a condizione che sia riformulata nel senso di sostituire, con riferimento all'ultimo punto della premessa, la parola « consolato » con la seguente: « ufficio consolare » e, con riferimento al dispositivo, di sopprimere le parole: « oppure a Gran Canaria » e di sostituire le parole: « il consolato generale di » con le seguenti: « la Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata ».

Esprime parere favorevole sulla risoluzione Migliore n. 7-00349 a condizione che sia riformulata nel senso di sostituire, al quarto punto della premessa, la cifra « 46.000 » con la seguente: « 30.000 » e, con riferimento all'ultimo punto della premessa, di sopprimere le parole: « nel progetto pilota del Ministero dell'interno » e di sostituire la parola: « consolati » con le seguenti « Uffici consolari »; analogamente, con riferimento al dispositivo, oltre a sostituire la parola: « consolati » con la seguente « Uffici consolari », di sostituire le parole: « il consolato Generale italiano di Madrid » con le seguenti: « la Cancelleria consolare presso l'Ambasciata di Madrid ».

Esprime, infine, parere favorevole sulla risoluzione Schirò n. 7-00579 precisando che il Consolato onorario operativo a Tenerife è sito nel capoluogo dell'isola, Santa Cruz de Tenerife, e non ad Arona.

Simone BILLI (LEGA) accetta la proposta di riformulazione del Governo.

Piero FASSINO, *presidente*, sottoscrive la risoluzione Migliore n. 7-00349 e ne accetta la proposta di riformulazione. Propone, quindi, di valutare l'opportunità di convergere su un testo condiviso, visto l'unità di intenti che caratterizza tutti gli atti in titolo.

Simone BILLI (LEGA) si esprime a favore di un voto immediato dei quattro atti di indirizzo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esprime riserve sulla richiesta del collega Billi, dato che la convergenza unanime su un testo unico ne rafforzerebbe l'efficacia.

Simone BILLI (LEGA) ribadisce la richiesta di un voto immediato, senza ulteriori indugi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità le risoluzioni n. 7-00256 Siragusa, n. 7-00336 Billi come riformulata, che assume il n. 8-00086 *(vedi allegato 2)*, n. 7-00349 Migliore, come riformulata, che assume il numero n. 8-00087 *(vedi allegato 3)*, e n. 7-00579 Schirò.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Risoluzioni nn. 7-00556 Delmastro delle Vedove e 7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00575 FASSINO

La III Commissione,

premesso che:

nel Nagorno-Karabakh, regione appartenente all'attuale Repubblica dell'Azerbaijan, vive da secoli una ampia, radicata e storica comunità armena;

detta comunità – che dagli anni '80 rivendica il diritto all'autodeterminazione – nel 1991 si è unilateralmente costituita, con il sostegno dell'Armenia, in Repubblica indipendente dell'Artsakh non riconosciuta dalla Comunità internazionale;

tale decisione ha suscitato, tra il 1991 e il 1994, un conflitto armato tra Azerbaijan, Armenia e Nagorno Karabakh che ha causato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di sfollati;

dal 1994 l'Armenia esercita il controllo – oltre che del Nagorno-Karabakh propriamente detto – anche su sette distretti totalmente azeri, da cui sono sfollati migliaia di persone;

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 con quattro diverse risoluzioni ha chiesto il ritiro dei territori occupati da parte dell'Armenia;

l'Azerbaijan ritiene illegittima e in contrasto con i principi del diritto internazionale la sottrazione alla sua sovranità del Nagorno-Karabakh;

sin dal 1994 si sono susseguiti episodi di conflitto armato, fino a che il 27 settembre 2020 sono riprese le ostilità tra Armenia e Azerbaijan che, nonostante tre tregue umanitarie, hanno causato la morte di almeno 5.000 persone, migliaia di sfollati, nonché ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e monumenti di valore storico;

la Turchia ha esplicitamente appoggiato l'intervento militare azero;

secondo numerose fonti, accanto alle truppe azere avrebbero operato miliziani radicali provenienti dalla Siria e dalla Libia;

il Gruppo di Minsk – costituito in sede OSCE nel 1994 e formato da Russia, Stati Uniti, Francia e da altri dieci Paesi tra cui Italia e Turchia – non è mai stato in grado di operare a causa dell'opposizione armena alla partecipazione turca;

i *co-chair* del Gruppo di Minsk – USA, Russia e Francia – hanno condotto a lungo negoziati tra le Parti senza esito e le tregue umanitarie promosse dai tre *co-chair* di Minsk, con il sostegno anche dalla Unione europea, sono state violate in brevissimo tempo;

il 7 ottobre 2020 l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato lo stanziamento di mezzo milione di euro in aiuti umanitari europei per soccorrere le popolazioni civili colpite dal conflitto;

il 9 novembre i Presidenti Putin, Alyev e Pashinyan hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che prevede l'immediato cessate il fuoco, la restituzione all'Azerbaijan di territori occupati dall'Armenia e il dispiegamento lungo la nuova linea di contatto di una forza di interposizione russa;

detto accordo consente di far cessare il conflitto armato e di ridurre la tensione, richiedendosi successivi negoziati volti a normalizzare le relazioni tra Arme-

nia e Azerbaijan e a definire lo status del Nagorno-Karabakh,

impegna il Governo:

a sollecitare tutte le Parti a rispettare il cessate il fuoco e ad attuare gli impegni convenuti il 9 novembre;

a sollecitare il Gruppo di Minsk a riprendere la sua iniziativa per favorire una soluzione duratura e condivisa di pace e stabilità e a sostenere, in tutte le sedi opportune, le iniziative di ONU e Unione Europea utili a quel fine;

a richiedere alla Turchia e ad ogni Paese terzo di astenersi da ogni forma di interferenza, di sostenere l'accordo del 9 novembre e le iniziative di mediazione messe in campo dalle istituzioni internazionali;

a sottolineare con le autorità azere, armene e del Nagorno-Karabakh l'importanza di garantire, nei territori da loro controllati, la tutela dei diritti umani, il rispetto dell'identità di ogni comunità e del pluralismo culturale e religioso;

a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare la popolazione armena del Nagorno-Karabackh, che custodisce una presenza millenaria del cristianesimo;

a garantire il massimo impegno dell'Italia, d'intesa con le istituzioni comunitarie, per assicurare i necessari aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto e per contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione della regione;

a sollecitare i Paesi della regione a garantire la regolarità dei flussi energetici di oleodotti e gasdotti connessi all'Italia e all'Europa.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00336 Billi: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nella circoscrizione consolare di Barcellona sono 86.405, mentre in quella di Madrid sono 96.095, per un totale di 182.500 cittadini italiani iscritti all'AIRE in Spagna alla fine del 2018;

il totale degli italiani iscritti all'AIRE nelle isole Canarie è aumentato del 270 per cento in dieci anni, passando dai 10.379 del giugno 2009 ai 27.098 del giugno 2019;

al 18 luglio 2019 gli italiani iscritti all'AIRE sono già 29.361, così suddivisi: 13.633 a Las Palmas e 15.728 a Tenerife;

secondo i dati forniti dalla Spagna, al 30 aprile 2019 gli italiani alle Canarie erano in realtà già 49 mila, quindi quasi il 100 per cento in più rispetto a quelli iscritti all'AIRE;

i turisti italiani di passaggio, suddivisi tra crociere organizzate e turisti individuali, sono circa 200.000 all'anno solo a Tenerife;

negli ultimi mesi sono aumentati anche gli italo-venezuelani e gli italo-argentini, dei quali è difficile stimare il numero preciso;

su ciascuna delle isole di Gran Canaria e di Tenerife è presente un console onorario, la cui funzione presenta forti limiti legali rispetto a quella di un console di carriera: a titolo di esempio, il console onorario non può rilasciare carte di identità, passaporti, documenti sostitutivi di emergenza, procure, documenti di viaggio, dichiarazioni di valore ai fini di studio;

il precedente Governo stava lavorando per aprire un Ufficio consolare di carriera nell'arcipelago delle Isole Canarie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per aprire un ufficio consolare di carriera presso l'arcipelago delle Isole Canarie, in particolare a Tenerife, al fine di poter gestire la crescita vertiginosa degli italiani nell'arcipelago e offrire loro assistenza, considerando anche l'aumento esponenziale degli italiani iscritti all'AIRE e l'enorme flusso di turisti italiani di passaggio e data anche la difficoltà di raggiungere la Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata a Madrid.

(8-00086) « Billi, Zoffili, Formentini, Comencini, Giorgetti, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla ».

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00349 Migliore: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

le Isole Canarie sono un grande arcipelago di sette isole maggiori e altre isolette situate nell'oceano Atlantico al largo dell'Africa nord-occidentale, e formano una comunità autonoma della Spagna. Grazie alla loro posizione geografica, le Isole Canarie sono la regione più meridionale e occidentale della Spagna e quindi conseguentemente dell'Unione europea;

il *REF* e il *RIC*, rispettivamente *Régimen Econòmico Fiscal canario* e *Reserva Imouestas de Canarias*, sono alcuni dei più generosi benefici fiscali concessi alle attività imprenditoriali e alle persone fisiche per promuovere gli investimenti nell'arcipelago. Si tratta di una forma di vantaggio fiscale che ha attirato molte piccole e medie imprese di connazionali;

più precisamente, in Spagna gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nella circoscrizione consolare di Barcellona sono 86.405, mentre in quella di Madrid sono 96.095, per un totale di 182.500 cittadini italiani nel Paese dei Borbone;

in particolare, negli ultimi anni, il numero di italiani alle Canarie è quasi raddoppiato e, nel 2018, si sono registrati quasi 30.000 italiani residenti, il che significa un aumento di circa l'87 per cento dal 2008 allo scorso anno. Tra questi quasi un terzo sono pensionati che, attirati dal minore costo della vita, dal clima incredibilmente gradevole e dalla alta qualità della vita, hanno deciso di trascorrere il loro pensionamento proprio in questo arcipelago spagnolo. Il resto, si divide tra imprenditori e giovani lavoratori, impiegati per lo più nel settore del turismo e della ristorazione e delle crociere;

grazie al clima mite l'arcipelago delle Canarie è inoltre meta di turismo europeo e, in particolare di italiani tutto l'anno, nonché di italo-venezuelani e italo-argentini che hanno trovato rifugio dalla crisi politica ed economica dei loro Paesi;

sarebbe opportuno poi valutare, qualora il consolato fosse aperto, di inserirlo nell'elenco degli Uffici Consolari autorizzati al rilascio della Cie – carta di identità elettronica,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative più utili per l'apertura di un Ufficio consolare nell'arcipelago delle Isole Canarie, considerate le più generali necessità di assistenza amministrativo-consolare per il crescente numero di italiani residenti e di passaggio, così come la difficoltà di un costoso e lungo viaggio per raggiungere in caso di bisogno la Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata a Madrid.

(8-00087) « Migliore, Ungaro, Librandi ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 293

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 304

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut *(Seguito dell'esame e rinvio)* 297

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo *(Esame e rinvio)* 297

RISOLUZIONI:

7-00573 Lapia: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 *(Discussione e rinvio)* 303

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 303

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, tenuto conto dei profili del provvedimento in og-

getto di competenza della XII Commissione, evidenziati nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) dichiara che per il gruppo della Lega il provvedimento in esame distrugge il lavoro portato avanti nel precedente Governo, che ha consentito all'Italia di godere della considerazione e del rispetto degli altri Paesi europei. Reputa vergognoso, e si dichiara pertanto indignata, che in una situazione difficilissima come quella determinata dall'attuale pandemia si scarichi sul territorio la responsabilità della gestione degli immigrati clandestini. Rileva che il Governo sta portando avanti una posizione ideologica che ignora le difficoltà che attualmente incontrano milioni di cittadini italiani, alle prese con una forte limitazione delle loro libertà e con notevoli problemi economici. Evidenzia che le scelte politiche adottate sono determinate dalla volontà di riattivare il *business* dell'accoglienza, segnalando che solo grazie alle scelte operate da Matteo Salvini in qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* è stato possibile ridare dignità al Paese.

Ricorda, precisando di parlare anche sulla base della sua esperienza di amministratrice in una città « di confine », il degrado, la perdita di sicurezza e le problematiche sanitarie, legati alla presenza dell'immigrazione clandestina, aggravati dall'attuale fase di emergenza. Ribadisce l'assurdità delle scelte adottate dall'attuale maggioranza, che di fatto incentivano l'immigrazione e costringono i sindaci ad assumersi responsabilità difficili da sostenere, sottolineando che un nuovo incremento dell'immigrazione clandestina via mare ha come conseguenza anche un aumento dei naufragi. Nel richiamare il principio di universalità che caratterizza il Servizio sanitario italiano, rileva che una pressione aggiuntiva causata dall'immigrazione rischia di comprometterne la capacità di soddisfare i bisogni dei cittadini, soprattutto nell'attuale fase di ampia diffusione del *coronavirus*. Ricorda, in proposito, che vi sono numerose navi da crociera in cui sono alloggiati migranti sbarcati clandestinamente nel Paese che godono di una tutela sanitaria, anche in relazione alla prevenzione del Covid-19, maggiore di quella offerta a gran parte della popolazione italiana.

Nel richiamare le conseguenze drammatiche legate all'aumento della criminalità connesso all'immigrazione e le condizioni di disagio psichico vissute da una parte dei migranti, ricorda la figura di don Roberto Malgesini, recentemente ucciso nella sua città da parte di un uomo che aveva ricevuto più di un decreto di espulsione. Giudica inopportuni gli investimenti fatti per riattivare il sistema di accoglienza, che non tengono conto della priorità che dovrebbero caratterizzare l'azione di governo, a partire dalla tutela dei cittadini italiani, in primo luogo per quanto riguarda la loro salute. Nel ribadire l'irresponsabilità delle scelte adottate, critica fortemente le posizioni assunte dalla Ministra dell'interno Lamorgese.

Sulla base delle considerazioni svolte, dichiara il voto contrario della Lega sulla proposta di parere del relatore, formulata con riferimento a un provvedimento che smantella il buon lavoro fatto in precedenza.

Gilda SPORTIELLO (M5S) si dichiara dispiaciuta dei toni utilizzati dalla collega Locatelli per il suo intervento, anche in considerazione del tragico naufragio avvenuto nella giornata di ieri nel Mediterraneo. Entrando nel merito del provvedimento in esame, osserva che è necessario stanziare adeguate risorse per affrontare un fenomeno oramai strutturale, come riconosciuto anche da molti amministratori locali appartenenti a forze politiche dell'opposizione. Ribadisce che l'accoglienza non rappresenta un « *business* » ma piuttosto contribuisce alla gestione di un fenomeno, anche al fine di garantire maggiore sicurezza a tutta la popolazione. Segnala che le scelte adottate in un recente passato hanno avuto come conseguenza non la riduzione della presenza di migranti sul territorio bensì la loro « invisibilità », con potenziali gravi conseguenze anche sul piano sanitario, in special modo durante l'attuale fase pandemica.

Evidenziando che, data la natura universale del Servizio sanitario nazionale, appare inopportuna ogni polemica legata a presunte priorità nell'erogazione delle cure, sottolinea che le norme introdotte con il provvedimento in discussione derivano dalla necessità di rispettare il dettato costituzionale e il diritto internazionale e a correggere le disfunzioni prodotte dalla legislazione promossa dal precedente Governo. Ricorda che neanche il Ministro Salvini, nonostante le sue di dichiarazioni, è riuscito ad attuare una politica di rimpatri rispetto alla quale vi sono oggettive difficoltà di esecuzione. In conclusione del suo intervento, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Luca RIZZO NERVO (PD), nel constatare la rilevanza del provvedimento in esame, nel suo complesso e per quanto riguarda gli aspetti più strettamente di competenza della XII Commissione, segnala che, diversamente da quanto affermato dalla collega Locatelli, l'immigrazione non rappresenta una scelta bensì un fenomeno globale storico che deve essere gestito senza operare semplificazioni, attraverso l'assunzione di responsabilità da parte della classe politica a livello sia nazionale che locale. In questo contesto, l'intervento normativo proposto offre maggiori strumenti per una gestione del fenomeno, ridisegnando una normativa finora caratterizzata da un approccio ideologico e non idonea ad assicurare nemmeno gli obiettivi che si era prefissato il precedente Governo.

Invitando ad evitare una logica che porta a dichiarare che sono sempre altre le priorità da seguire, ribadisce la necessità di superare una normativa che di fatto ha solo aumentato l'irregolarità, rendendo impossibili i percorsi di integrazione. Sottolinea che l'inclusione non rappresenta un fattore di attrazione per l'immigrazione ma ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza. Richiama, in proposito, la sua lunga esperienza di amministratore locale nella città di Bologna, senza tacere delle numerose difficoltà che incontrano i processi di integrazione. Rileva che il decreto-legge in esame consente, inoltre, di superare l'assurdità rappresentata dalla criminalizzazione delle organizzazioni non governative attive nel soccorso in mare, che hanno svolto un compito di supplenza rispetto a quello effettuato in passato dalle navi delle Forze armate italiane.

Saluta con estremo favore il ripristino di un sistema nazionale di accoglienza a supporto degli interventi effettuati sul territorio. Osserva, infatti, che in tal modo è possibile assicurare anche un maggior controllo sull'utilizzo delle risorse, ricordando che proprio nelle strutture nazionali di maggiori dimensioni dove sono stati concentrati i migranti si sono riscontrati i casi più gravi di corruzione e di uso improprio dei finanziamenti. Segnala, inoltre, che una delle finalità delle nuove norme è anche quella di assicurare un maggiore potere decisionale alle istituzioni locali, prevenendo interventi non concordati da parte dei prefetti. Sottolinea che un ulteriore elemento caratterizzante della riforma è rappresentato dalla possibilità per i migranti di effettuare l'iscrizione anagrafica, requisito essenziale per promuovere l'integrazione attraverso l'accesso ai servizi sociali.

In conclusione, ribadisce che, come è stato già ricordato dal relatore nella seduta precedente, l'intervento normativo in esame è stato determinato anche dai rilievi effettuati dal Presidente della Repubblica in occasione dell'adozione dei decreti precedentemente adottati in materia di sicurezza.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ricorda che l'immigrazione rappresenta un tema aperto e delicato, con numerose sfaccettature giuridiche e sociali, da approcciare con sensibilità e umanità. Osserva che tale fenomeno deve essere gestito in maniera non utopistica, ma tenendo conto delle risorse a disposizione. Ricorda, in proposito, che nella scorsa primavera, a causa della diffusione del *coronavirus*, in alcune realtà sono state effettuate scelte molto dolorose non essendo stato possibile assicurare cure adeguate a tutti cittadini. Ritiene che l'assenza di responsabilità nell'assunzione di scelte sia foriera di gravi conseguenze, pertanto reputa preferibile

contrastare un'immigrazione illegale di massa attraverso una gestione controllata del fenomeno migratorio, anche al fine di dare maggiore dignità a coloro che entrano nel Paese e più tutela ai cittadini italiani.

Invita, pertanto, a non compiere scelte dettate da una visione scollegata con la realtà, che molto spesso comportano gravi conseguenze per coloro che già si trovano in condizioni oggettive di difficoltà, a partire dai residenti in aree periferiche e degradate. Osservando che l'insostenibilità dell'attuale situazione rende difficile anche il manifestarsi di quella naturale generosità che caratterizza gli italiani, si dichiara sorpresa delle dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti della normativa introdotta dal precedente Governo provenienti da appartenenti a forze politiche che facevano parte di quella maggioranza. Osserva, infatti, che fin dalla costituzione del precedente Governo il gruppo della Lega aveva indicato in maniera molto chiara i suoi obiettivi in tema di contrasto all'immigrazione illegale e che l'operato del Ministro Salvini è stato coerente con tale impostazione.

Ribadisce che Fratelli d'Italia persegue l'obiettivo di un'immigrazione gestita, controllata, che assicuri il benessere e il rispetto dei diritti sia dei cittadini italiani che dei migranti. Nel valutare favorevolmente alcune norme inserite nel provvedimento in oggetto, a partire dalle misure relative al divieto di accesso ad alcuni luoghi pubblici per determinati soggetti a quelle per il contrasto del traffico di stupefacenti via *Internet*, ricorda che, anche a causa della condizione di precarietà dell'immigrazione clandestina, la percentuale di reati commessi da migranti, in particolare per quanto concerne lo spaccio di droga, è assai consistente. Invita, pertanto, a considerare con la stessa, dovuta attenzione tutte le morti causate da determinate decisioni politiche, ricordando che alcune scelte si traducono nei fatti in un incentivo agli scafisti.

Sottolinea nuovamente l'assenza di misure di sostegno concreto da parte degli altri Paesi e delle istituzioni europee per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, segnalando che l'Italia si è trovata esclusa da vertici che hanno trattato tali tematiche, svolti nelle settimane passate. Segnala che sarebbe necessario investire maggiori risorse nella cooperazione internazionale per una maggiore tutela dei diritti e lo sviluppo economico dei Paesi da cui proviene la maggior parte dei migranti. Osserva, in proposito, che l'attenzione della politica e dei mezzi di informazione appare troppo sbilanciata sulle organizzazioni che operano nel cosiddetto salvataggio in mare, trascurando il lavoro assai prezioso svolto da migliaia di volontari nei Paesi di origine dei migranti. Nell'auspicare che sia possibile, in un prossimo futuro, affrontare il tema dell'immigrazione senza pregiudizi ideologici e tenendo conto di tutta la sua complessità, dichiara il voto convintamente contrario di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, procede ad illustrare la proposta di parere predisposta dalla relatrice, deputata D'Arrando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. –

Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 10.15.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VI, VII, X, XI, XIV e della Commissione per le questioni regionali.

Comunica, altresì, che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi ieri, mercoledì 11 novembre, il provvedimento in titolo, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 16 novembre con la formula « ove il parere della Commissione bilancio confermi che dal provvedimento non derivano oneri finanziari », è stato espunto dal calendario dei lavori dell'Assemblea, avendo la Conferenza stabilito che nella settimana dal 16 al 20 novembre l'Aula non terrà sedute con votazioni.

Comunica, inoltre, che la V Commissione (Bilancio), nella seduta svoltasi ieri per l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-AP-PSI), *relatrice*, nel rilevare, in qualità di relatrice, il supporto offerto da tutta la Commissione al provvedimento in esame, osserva che purtroppo si sta verificando una battuta d'arresto, che auspica sia solo temporanea, rispetto alla conclusione dell'*iter* del provvedimento presso questo ramo del Parlamento. Ricordando le aspettative delle associazioni dei pazienti rispetto al lavoro svolto finora dalla XII Commissione, invita tutti i componenti della stessa a compiere uno sforzo affinché possano essere individuate al più presto soluzioni in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi alla base dell'intervento normativo che si vuole promuovere.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca al Capo I un nucleo di misure di natura eccezionale e, dunque, con una vigenza limitata nel tempo, finalizzate – facendo seguito alle misure straordinarie già assunte con il decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019 – a proseguire ed implementare un regime speciale per la gestione commissariale della regione Calabria, non essendo stati pienamente attuati tutti gli interventi previsti dal precedente decreto. Non risultano, infatti, superati i presupposti di straordinarietà e urgenza correlati all'adozione del decreto-legge n. 35 – che disponeva misure con una durata temporanea pari a diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 3 maggio 2019 – sussistendo i quali il Governo, nell'ambito della sua competenza esclusiva in tema di determinazione dei

livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché al fine di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in via legislativa.

Il decreto in esame reca altresì, al Capo II, disposizioni urgenti relative alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario – anche già scaduti o le cui condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 – in considerazione della situazione epidemiologica diffusa sul territorio nazionale.

Procede, quindi, all'illustrazione delle disposizioni contenute nel Capo I. L'articolo 1 si riferisce al Commissario *ad acta* nominato dal Governo il quale è chiamato, ai sensi del comma 1, ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Calabria ed è tenuto a svolgere, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 – che ha previsto il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l'adozione di specifici piani di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche come quella da COVID-19 in corso, con particolare riferimento all'aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva – nonché ad assicurare l'attuazione delle misure di cui al Capo in esame.

Ai sensi del comma 2, la regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che ha dettato disposizioni sulla procedura di nomina di tali Commissari nel caso di regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai singoli Piani di rientro, a seguito del procedimento di verifica e monitoraggio effettuato dagli organi preposti al controllo. Il contingente minimo che la regione Calabria deve mettere a disposizione è costituito da 25 unità di personale, dotato di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire. Il personale individuato deve appartenere ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o in posizione di comando, tramite interpello per l'acquisizione della disponibilità, da enti regionali ed enti del Servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario *ad acta* deve darne comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire tale supporto entro il termine massimo previsto in trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza, si prevede che il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che stabilisce l'esercizio di poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario *ad acta* ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali considerati necessari. Ai sensi del comma 3, si prevede che il Commissario *ad acta* venga affiancato da uno o più subcommissari di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

Fa presente che il Commissario *ad acta* (comma 4) è chiamato ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), che fornisce supporto tecnico ed operativo. Allo scopo, la norma prevede la possibilità che l'Agenzia possa avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, potendo ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, individuati tramite procedura selettiva.

L'articolo 2 concerne i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario

regionale. Si prevede (comma 1) che il Commissario *ad acta*, entro trenta giorni dalla nomina, previa intesa con la regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, effettui la nomina di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la regione, entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, deve essere scelto anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, fra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. Il comma 3 stabilisce che l'ente del Servizio sanitario della regione corrisponda al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale conformemente a quanto previsto per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (11 novembre 2020), venga definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a 50.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Il comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dalla nomina, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali.

Il comma 5 attribuisce al Commissario *ad acta* il compito di adottare i predetti atti aziendali in caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti, nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario *ad acta* nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. I commi 6, 7 e 8 attribuiscono al Commissario *ad acta* la verifica periodica e comunque ogni tre mesi dell'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti. Il Commissario *ad acta* verifica altresì l'operato dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale e informa periodicamente e comunque ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; edilizia sanitaria. Il comma 1, in primo luogo, affida, in via esclusiva, al Commissario *ad acta* l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (definite dall'articolo 35 del codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). A tal fine, il Commissario *ad acta* si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o da centrali di committenza di regioni limitrofe. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Il Commissario *ad acta* può delegare l'espletamento delle procedure in questione ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale i quali provvedono, inoltre, all'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando, tuttavia, il potere di avocazione e di sostituzione esercitabile da parte del Commissario *ad acta* in relazione ai singoli affidamenti. Il comma 2 prevede che il Commissario *ad acta* predisponga, nel termine di trenta giorni dalla sua nomina, il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Nel medesimo termine di trenta giorni, il Commissario *ad acta* è tenuto a predisporre il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, previsto dal comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019.

Il comma 3 prevede che gli interventi in materia di edilizia sanitaria, da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 – qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi inclusi una serie di interventi specificati nel dettaglio – siano attuati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (nominato ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020), il quale provvede sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, anche avvalendosi di Invitalia S.p.A. Sempre ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti, al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto. Le proposte di modifica o integrazione devono essere adeguatamente motivate dalla parte proponente (il Commissario straordinario) e si intendono accolte qualora non pervenga un motivato diniego da parte dei soggetti sottoscrittori nel termine di venti giorni dalla ricezione della proposta.

L'articolo 4 reca disposizioni tese a coordinare il provvedimento in esame con la disciplina prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento di aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il comma 1 prevede che, nel caso di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del TUEL – riferite ai consigli comunali e provinciali, agli organi di altri enti, tra i quali le aziende sanitarie locali e ospedaliere, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente (nominata con il decreto di scioglimento dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo 144), fermi restando i compiti e le prerogative ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, operi, a garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nonché in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario e con gli obiettivi dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari. Il comma 2 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente (di cui all'articolo 144 del TUEL) si avvalga, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della

salute. Il compenso di tale esperto è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Ai sensi del comma 3, per il conseguimento delle finalità stabilite dall'articolo in esame, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto, su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Il comma 4 – nelle ipotesi di aziende sanitarie sciolte – affida alla Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del TUEL, sentito il Commissario *ad acta*, l'adozione dell'atto aziendale, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda. L'adozione dell'atto aziendale deve intervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero, qualora la Commissione non sia ancora insediata, dalla data del suo insediamento.

L'articolo 5 stabilisce che il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni che possano recare pregiudizio agli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo Covid-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

L'articolo 6 (commi 1, 2 e 3) dispone una misura straordinaria equivalente a quella già adottata con legge n. 190 del 2014 per la regione Molise. In particolare il comma 1, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, prevede un contributo di solidarietà interregionale, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere, previa Intesa Stato-Regioni, sui riparti delle quote vincolate agli obiettivi di Piano del Servizio sanitario nazionale per ciascun anno di riferimento. Il comma 2 prevede che l'erogazione della predetta somma sia condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse. Il comma 3 dispone la verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 in capo agli organismi tecnici di monitoraggio, il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Per far fronte, inoltre, alle criticità emerse nelle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro dei competenti Tavoli tecnici, in ordine, tra l'altro, alla qualità e completezza dei flussi informativi aziendali e all'effettiva implementazione dei sistemi di contabilità analitica nelle aziende e di certificazione trimestrale allegata al conto economico aziendale, il comma 4 dispone infine un'autorizzazione di spesa per la regione Calabria pari a 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato al riparto di risorse individuate dall'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dirette a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale ed il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici per la spesa sanitaria. La norma interviene per garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, e in tal modo consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, e lo svolgimento delle attività di programmazione di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro. Il comma 4 precisa inoltre che i dati di cui si intende finanziare una più sistematica produzione mediante lo stanziamento di 15 milioni

indicato, sono altresì richiesti per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale, in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 7 introduce disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 prevede il periodo di applicazione del Capo I del decreto disposto in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 2 dispone che il Commissario *ad acta* invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo I del presente decreto, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

Il comma 3, in relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta* dal presente decreto, ribadisce la possibilità per il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali, di aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario *ad acta*.

Il comma 4 dispone in merito alla cessazione dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima regione successivamente al 3 novembre 2020. Si dispone quindi che, fino alla nomina dei Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2019, e dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

Infine, per quanto riguarda il Capo II, l'articolo 8 reca un intervento eccezionale sulla disciplina in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario in considerazione del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede al comma 1 che, limitatamente all'anno 2020, per gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo, le elezioni hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.

Si prevede, altresì, al comma 2, che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica, per i quali vige il regime della *prorogatio* dei poteri, continuino a svolgere compiti e funzioni secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti (la disciplina della *prorogatio* degli organi elettivi regionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, rientra nella competenza degli Statuti regionali) e in ogni caso sono tenuti a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria in atto.

L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.

In conclusione, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di approfondire i temi oggetto del decreto-legge appena illustrato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), preferendo non commentare le imbarazzanti dichiarazioni effettuate nelle settimane passate dalle persone incaricate di svolgere il ruolo di Commissario straordinario in Calabria, sia in passato che nella fase attuale, si augura che possano essere individuate meccanismi volti ad assicurare un controllo sull'operato di tale figura. Esprimendo l'auspicio che si possa trovare una soluzione valida ai problemi che caratterizzano da tanto tempo la sanità calabrese, invita ad ascoltare i rappresentanti del ter-

ritorio anziché imporre loro decisioni assunte a livello centrale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo nella mattinata odierna potranno essere definite le successive fase dell'esame del provvedimento, a partire dallo svolgimento delle audizioni informali. Ne rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 12 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 10.45.

7-00573 Lapia: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Mara LAPIA (M5S) segnala che la risoluzione di cui è prima firmataria riassume quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni informali svolte presso la XII Commissione sul tema delle ricadute sociali dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha consentito di approfondire le condizioni di disagio e i bisogni di numerosi soggetti in condizioni di particolare fragilità. Gli impegni al Governo in essa formulati tengono conto di queste risultanze ed auspica, quindi, che vi possa essere la massima condivisione del testo proposto, manifestando pertanto sin d'ora disponibilità ad integrarlo con le proposte che saranno avanzate dai colleghi.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) preannuncia la presentazione di una risoluzione sullo stesso argomento da parte dei gruppi di opposizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.15.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2427 Governo, recante « Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari »;

rilevato che il provvedimento in oggetto prevede la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l'effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono spesso anche l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, in ogni caso, l'elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi contravvenzionali per passare alla previsione di un delitto connotato da una concreta dannosità e giungere, infine, alla categoria dei reati che mettono in pericolo la salute pubblica;

rilevato, altresì, che viene effettuata una rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività delle condotte;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3ª-4ª Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Generale di divisione Michele Risi, Comandante della Forza Multinazionale NATO in Kosovo (KFOR) 3

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sullo stato dei negoziati relativi alla nuova politica agricola comune (PAC) 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 5

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 20

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione 259

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Francesco Caprioli, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino *(Seguito dello svolgimento e conclusione)* 260

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione, Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, e Luigi Levita, magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, professore di ordinamento giudiziario 260

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 260

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 261

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 273

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 280

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 281

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 282

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 282

RISOLUZIONI:

7-00556 Delmastro delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 282

ALLEGATO 1 (Ulteriore nuovo testo della risoluzione n. 7-00575 Fassino) 289

7-00256 Siragusa: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

7-00336 Billi: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie.

ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione) 291

7-00349 Migliore: Sull'apertura di un consolato alle Isole Canarie *(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00256, 8-00086, 8-00087 e 7-00579)* .. 287

ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione) 292

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 293

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 304

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut *(Seguito dell'esame e rinvio)* 297

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo *(Esame e rinvio)* 297

RISOLUZIONI:

7-00573 Lapia: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 *(Discussione e rinvio)* 303

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 303

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

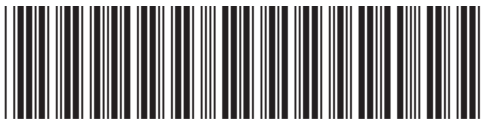

18SMC0121060